SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. LXXIII
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al secondo semestre 2017)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TRIA)

Trasmessa alla Presidenza il 12 ottobre 2018

PAGINA BIANCA

Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ANNO 2017 – II SEMESTRE

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa 7

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA 11

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2017 11

1.2 Ripartizione delle procedure per settore 14

1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi 16

1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2017 19

1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia 20

1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2017 21

1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2017 22

1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario 24

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 31

2.1 Cenni introduttivi 31

2.2 Casi proposti da giudici italiani 32

2.3 Casi proposti da giudici stranieri 32

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO 39

3.1 Cenni introduttivi 39

3.2 Procedimenti di indagine formale 40

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE 41

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia 42

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari..... 47
Affari Esteri..... 51
Affari Interni..... 55
Agricoltura..... 59
Ambiente..... 63
Appalti..... 79
Comunicazioni..... 83
Concorrenza e Aiuti di Stato..... 85
Energia..... 93
Fiscalità e Dogane..... 95
Giustizia..... 105
Lavoro e affari Sociali..... 111
Libera prestazione dei servizi e stabilimento..... 113
Pesca..... 117
Salute..... 119
Trasporti..... 125
Tutela dei Consumatori..... 135

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Agricoltura e pesca 139
Ambiente 143
Appalti 145
Concorrenza e aiuti di Stato 149
Fiscalità e Dogane 153
Giustizia 165
Lavoro e politiche sociali 175
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento 177
Proprietà intellettuale 187
Salute 193
Trasporti 195
Tutela del consumatore 199

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2017, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronuncie della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2017

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Alla data del 31 dicembre 2017, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 62. Di queste, 52 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 10 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2017)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	43	9	52
Mancata attuazione di Direttive	10	0	10
Totali	**53**	**9**	**62**

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2017)

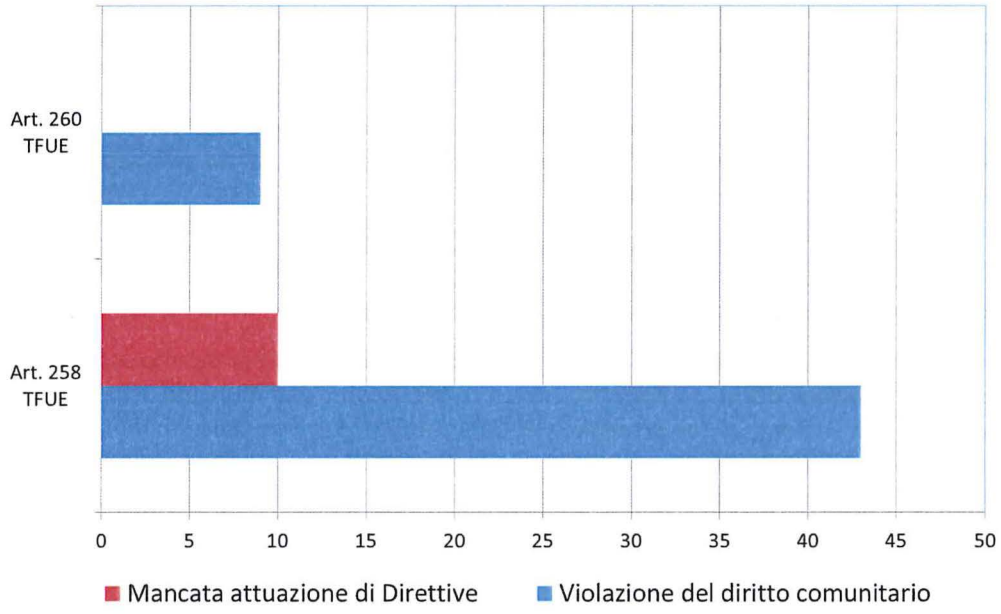

La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2017 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 10 procedure, 4 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 4 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2017)

	FASI DEL PROCEDIMENTO							
Normativa	**Messa in Mora**	**Messa in mora CompL.**	**Parere Motivato**	**Parere Motivato Compl.**	**Decisione di ricorso**	**Ricorso**	**Sentenza**	**Totali**
Articolo 258 TFUE	**18**	**8**	**17**	**2**	**3**	**3**	**2**	**53**
Articolo 260 TFUE	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**4**	**9**
Totali	**20**	**8**	**17**	**2**	**5**	**4**	**6**	**62**

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'"Ambiente" (14 casi), cui seguono il settore "Trasporti" con 8 casi e, quindi, i settori "Concorrenza e aiuti di Stato" e "Fiscalità e dogane" con 6 casi ciascuno.

Infine, 20 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2017)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	1	13	14	**22,58**
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	**9,68**
Energia	0	1	1	**1,61**
Fiscalità e dogane	0	6	6	**9,68**
Lavoro e affari sociali	1	0	1	**1,61**
Libera circolazione dei capitali	0	0	0	**0,00**
Libera circolazione merci	0	0	0	**0,00**
Libera prestazione servizi e stabilimento	0	2	2	**3,23**
Salute	2	2	4	**6,45**
Trasporti	3	5	8	**12,90**
Vari settori*	3	17	20	**32,26**
Totale	10	52	62	**100,00**

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone,,, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore

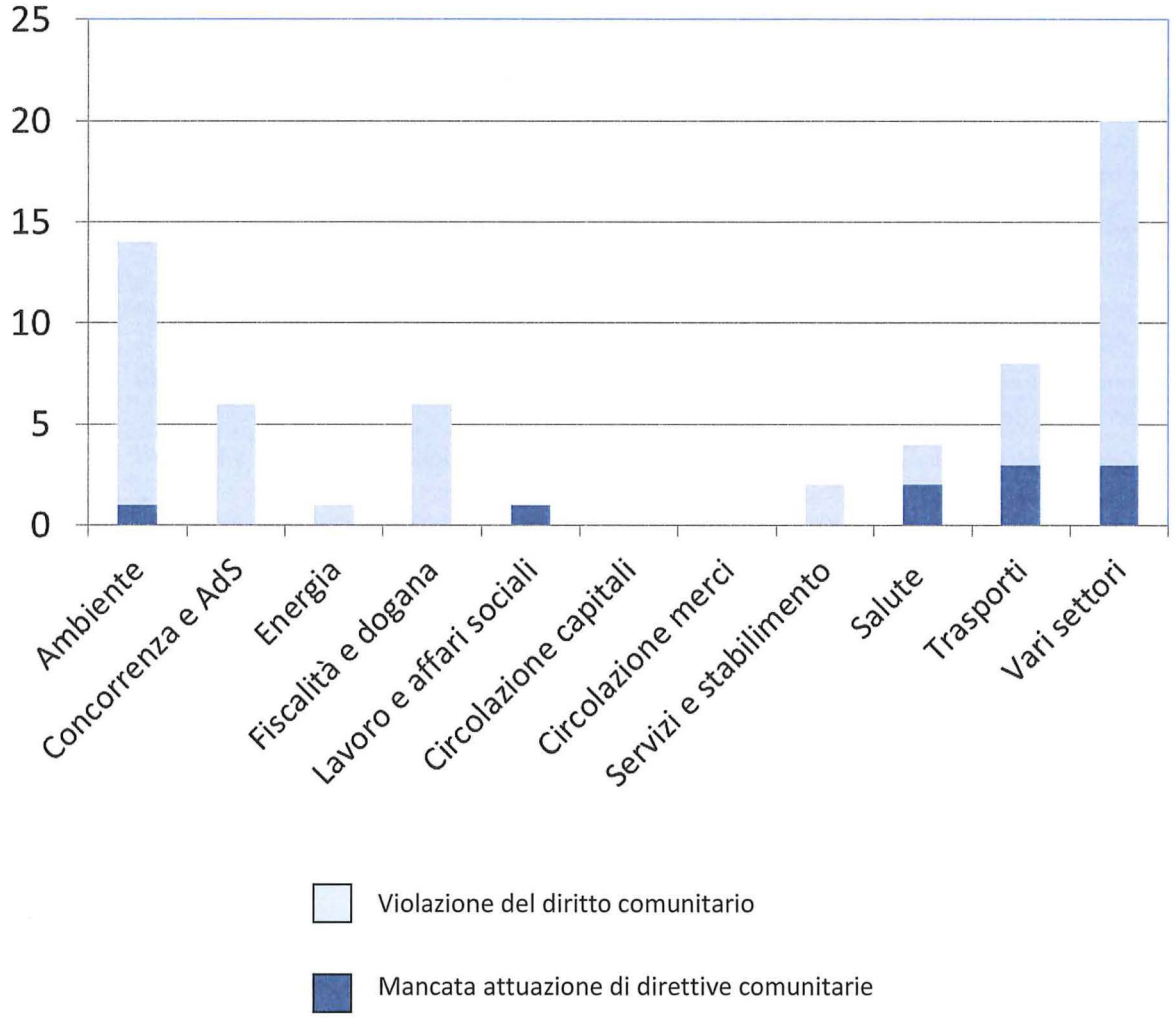

1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2017, risulta che, dei n. 62 casi esposti, 26 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2017)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	1
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	9
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	**26**

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

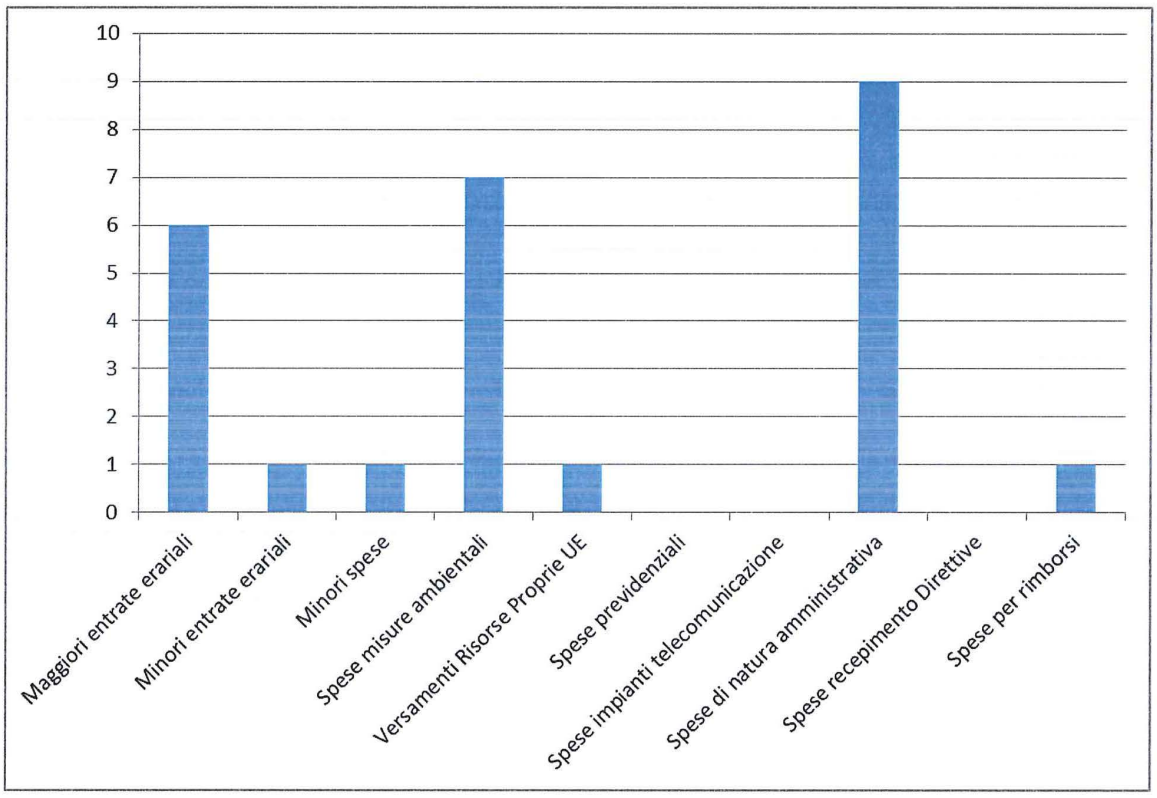

1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2017.

Alla data del 31 dicembre 2017, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2017, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 5 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 6 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 6 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2017

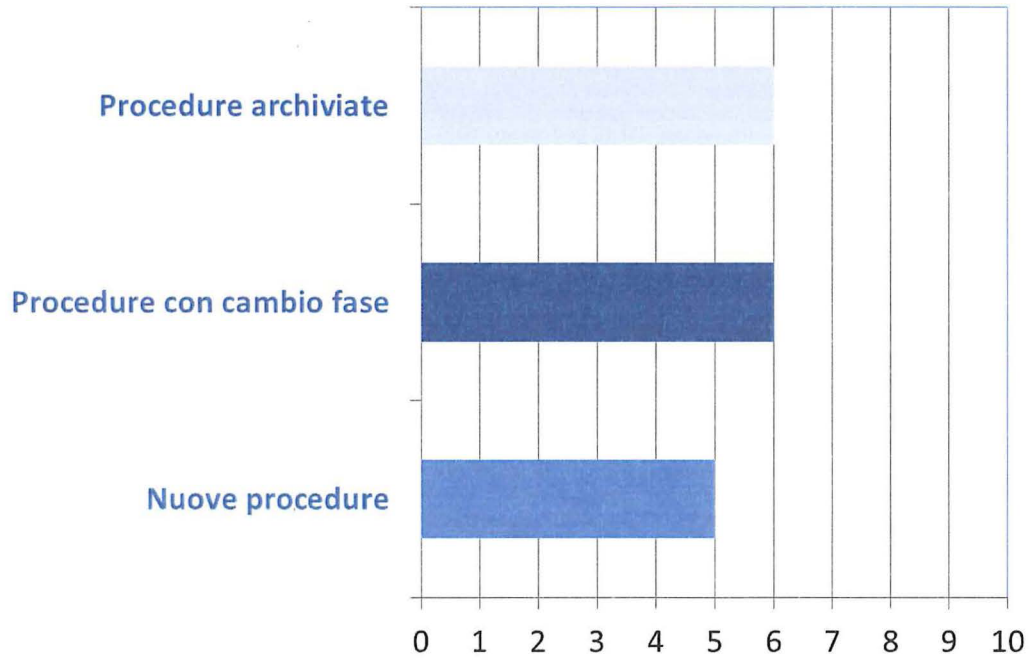

1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati il settore "Trasporti" con 2 procedure, nonchè i settori "Appalti", "Giustizia" e "Lavoro e affari sociali" con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2017

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Giustizia 2017/4069	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. Certificazione dei sistemi di raccolta elettronica in Italia	MM	No
Trasporti 2017/2124	Mancato recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No
Appalti 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No
Lavoro e affari sociali 2017/0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	MM	No
Trasporti 2017/0475	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016, che modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2017

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 6. In particolare:

- 4 procedure sono transitate alla fase del parere motivato, la quale rappresenta già una fase evoluta della procedura. Si precisa che 3 di esse vi sono pervenute muovendo dalla fase della messa in mora e una di esse da quella della messa in mora complementare;
- 2 procedure sono transitate alla fase del primo ricorso innanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Di esse, una vi è pervenuta dalla fase del parere motivato, l'altra da quella del parere motivato complementare.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/4011 "Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno". Nell'ambito di essa, la Commissione ha contestato il fatto per cui l'operatore "Società Autostrada Tirrenica" (SAT) – cui l'ANAS aveva già attribuito una "concessione" di costruzione e gestione di un'autostrada, avente durata fino al 31/10/2028 - in data 11/04/2009 aveva ottenuto, dalla stessa ANAS, la proroga automatica di essa concessione sino al 31/12/2046. Di seguito, la medesima società - per ovviare alla lesione del principio della concorrenza, verificatasi con la succitata proroga automatica della concessione di cui sopra - si era impegnata a subaffidare la realizzazione della tratta "Rosignano-Civitavecchia" ad operatori selezionati mediante procedure rispettose del predetto principio. Tale impegno, tuttavia, non è stato osservato. Quindi: ove l'Amministrazione interessata, in esito al pronunciamento della Corte di Giustizia UE cui la Commissione si è rivolta, dovesse risolvere la concessione esistente con la SAT - onde riattribuire il contratto ad un nuovo affidatario – potrebbe essere costretta a sostenere i costi legali di eventuali contenziosi aperti dalla SAT medesima.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2017

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Agricoltura 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	PM	No
Energia 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	PM	No
Salute 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	PM	No
Trasporti 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No
Ambiente 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	RC	No
Appalti 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	RC	Sì

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2017

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I semestre del 2017, la Commissione europea ha archiviato 6 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, nessuna risulta foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, atteso che:

- circa la procedura n. 2014/4253 "Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo", si precisa quanto segue: nell'ambito della stessa procedura, la Commissione europea ha chiesto che il "contributo" richiesto dall'Italia ai cittadini di stati esterni alla UE – ai fini del rilascio, in loro favore, del permesso di "soggiorno di lungo periodo" – fosse ridotto da € 200,00 ad € 100,00. L'Italia ha provveduto a tale decurtazione tramite il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017. In esso Decreto, comunque, è stato precisato che le attività finanziate, sino all'emanazione del Decreto stesso, con gli importi eliminati, saranno in prosieguo di tempo sostenute con le risorse messe a disposizione del Ministero dell'Interno a legislazione vigente. Non si verifica, pertanto, un aumento degli oneri finanziari.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2017

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	No
Affari economici e finanziari 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	No
Affari interni 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Affari interni 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	No
Ambiente 2017/2065	Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti	No
Ambiente 2017/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttiva 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente	No
Libera circolazione delle persone 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	No
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	No
Tutela del consumatore 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si considersi che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accellerazione al corso della procedura

successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla

sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

  Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;

  2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

  In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

  Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto all'Unione europea, in ragione della presente procedura, le seguenti somme:

a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 22.200.000 a titolo di prima penalità semestrale.

Si precisa che: in data 11 agosto 2016, la Commissione ha chiesto il pagamento della seconda penalità semestrale, pari ad € 21.840.000; in data 2 febbraio 2017, la Commissione stessa ha chiesto il pagamento della terza penalità semestrale, pari ad € 22.080.000;

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue".

  Circa tale procedura la Corte UE, con sentenza del 19/07/2012 ex art. 258 del TFUE, chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

  In data 31/05/2018 la stessa Corte UE emanava sentenza con la quale condannava l'Italia, per non aver ottemperato alle richieste di cui sopra, al pagamento di penetranti sanzioni pecuniarie come di seguito precisate:

  a) € 25.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

  b) € 30.112.500 a titolo di penalità semestrale, da corrispondersi alla UE per ciascun semestre di ritardo - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività);

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive". Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

  1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche

messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;

2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 39.800.000 a titolo di prima penalità semestrale;

c) € 33.400.000 a titolo di seconda penalità semestrale;

d) € 27.800.000 a titolo di terza penalità semestrale.

In data 26 aprile 2017, la Commissione europea ha intimato all'Italia di corrispondere all'Unione € 21.400.000,00, a titolo di quarta penalità semestrale;

- la procedura n. 2015/2067 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11". Tale procedura è pervenuta allo stadio della "messa in mora" ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l'impresa beneficiaria "Moby" e di circa € 904.835,59 l'impresa "Vincenzo Onorato". Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l'Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna". Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Atteso che una "messa in mora" ai sensi dell'art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione aveva deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

  Tuttavia, il fatto che in data 10 dicembre 2015 la Commissione abbia deciso di sospendere tale "decisione di ricorso", unitamente all'avvenuto recupero del 56% del totale degli aiuti da restituirsi, lascia ragionevolmente pensare che la Commissione stessa non sia determinata, almeno per il momento, a chiedere alla Corte di Giustizia UE l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- la procedura n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria, "una tantum", pari ad € 30 mln;

  2) una "penale" di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

  Circa l'ammontare degli aiuti ancora da recuperarsi, con nota del 30/04/2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l'Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane.

  Si precisa che l'Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000;

- la procedura n. 2012/2201 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali". La presente procedura è ferma alla fase della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell'Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

  Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- la procedura n. 2007/2229 "Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione". La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

  1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);

  2) una penale semestrale il cui importo si ottiene moltiplicando l'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011).

Finora, lo Stato italiano ha già accreditato al bilancio UE la somma di Euro 16.533.000,00 a titolo della penale dovuta per il primo semestre, nonché Euro 6.252.000,00 a titolo della penale dovuta per il secondo semestre. In data 6/03/2015, la Commissione ha determinato l'ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico". La procedura è ferma alla fase della "messa in mora complementare" ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.

• CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, la Corte si è pronunciata su 42 casi, di cui 25 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 17 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 25 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2017, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani, con il settore "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" che comprende 7 decisioni, cui seguono il settore "Fiscalità e dogane" con 4 casi e i settori "Appalti", "Giustizia" e "Proprietà intellettuale" con 3 casi ciascuno, quindi il settore "Agricoltura" con 2 casi ed i settori "Ambiente", "Concorrenza e aiuti di Stato" e "Lavoro e Politiche sociali" ognuno con un solo caso cadauno.

Dei casi suddetti, nessuno sembra implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2017 risultano n. 17 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e dogane" che comprende 5 decisioni, cui seguono il settore "Giustizia" con 4 casi e i settori "Concorrenza e aiuti di Stato" e "Trasporti" con 2 casi ciascuno, quindi i settori "Libera prestazione dei servizi e stabilimento", "Proprietà intellettuale", "Salute" e "Tutela dei consumatori" ognuno con un solo caso.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2017:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2017)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 13/09/2017 Causa C- 111/16 (Italia)	Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Mantenimento o rinnovo della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Art. 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presupposti d'applicazione – Principio di precauzione. (Agricoltura e pesca)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 23/11/2017 Causa C- 107/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Agricoltura – Alimenti e mangimi genticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Adozione e mantenimento della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Art. 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presupposti d'applicazione – Principio di precauzione (Agricoltura e pesca)	No
Sentenza del 26/07/2017 Cause C- 196/16 e C-197/16 (Italia)	Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione. (Ambiente)	No
Sentenza del 23/11/2017 Causa C- 486/17 (Italia)	Articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 4 – Importo delle soglie degli appalti pubblici – Appalti che possono presentare un interesse transfrontaliero certo – Domanda manifestamente irricevibile. (Appalti)	No
Sentenza del 20/12/2017 Causa C- 178/16 (Italia)	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/118/CE – Articolo 45, paragrafi 2 e 3 – Condizioni di esclusione dalla partecipazione all'appalto pubblico – Dichiarazione relativa all'assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente – Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore – Condanna penale – Dissociazione completa ed effettiva dell'impresa offerente rispetto a tale amministratore – Prova – Valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo (Appalti)	No
Sentenza del 13/07/2017 Causa C- 701/15 (Italia)	Appalti pubblici – Trasporti – Nozione di "sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei" -Direttiva 2004/17/CE e 96/67/CE – Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l'assegnazione di spazi aeroportuali (Appalti)	No
Sentenza del 06/07/2017 Causa C- 245/16 (Italia)	Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria – Ambito di applicazione – Art. 1, par. 6, lett. c) – Art. 1, par. 7, lett. c) – Nozione di "impresa in difficoltà" – Nozione di "procedura concorsuale per insolvenza" – Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operatorivo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell'ammissione a concordato preventivo in continuità – Revoca dell'aiuto – Obbligo di rimborso dell'anticipo versato (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 06/12/2017 Causa C- 230/16 (Germania)	Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Clausola, che vieta ai distributori di ricorrere ad un terzo non autorizzato nell'ambito della vendita a mezzo Internet – Regolamento (UE) n. 330/2010 – Art. 4, lett. b) e c) (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 20/12/2017 Causa C- 277/16 (Polonia)	Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 8 e 16 – Direttiva 2002/19/CE – Artt. 8 e 13 – Operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato – Controllo dei prezzi – Obblighi imposti dalle autorità nazionali di	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	regolamentazione – Obbligo di orientare i prezzi ai costi – Prezzi fissati al di sotto dei costi sostenuti dall'operatore di cui trattasi per la fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale sulle reti mobili – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 16 – Libertà di impresa – Proporzionalità (Concorrenza e aiuti di Stato)	
Sentenza del 12/10/2017 Causa C- 549/16 (Italia)	Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Nozione di "imposta sul volume di affari" – Locazione di beni immobili strumentali – Assoggettamento all'imposta di registro e all'IVA (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 04/10/2017 Causa C- 273/16 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall'IVA – Articolo 86, par. 1, lett. b), e art. 144 – Franchigia dai dazi all'importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all'IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 23/11/2017 Causa C- 246/16 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Art. 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 09/11/2017 Causa C- 499/16 (Polonia)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scaenza – Principio della neutralità fiscale (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 21/09/2017 Causa C- 441/16 (Romania)	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava Direttiva 79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo residente in un altro Stato membro – Rimborso dell'IVA sui beni importati – Presupposti – Elementi oggettivi che confermano l'intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche – Rischio serio di mancata realizzazione dell'operazione che aveva giustificato l'importazione (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 7/09/2017 Causa C- 6/16 (Francia)	Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione – Frode, evasione e abusi fiscali (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 20/12/2017 Causa C- 276/16 (Italia)	Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 244 – Recupero di un debito in materia doganale – Mancata previa audizione del destinatario prima dell'emissione di un avviso di rettifica dell'accertamento – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di rettifica – Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo – Rinvio alle	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	condizioni previste all'art. 244 del codice doganale (Fiscalità e Dogane)	
Sentenza del 22/11/2017 Causa C- 251/16 (Irlanda)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) – Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 19/10/2017 Causa C- 65/16 (Ungheria)	Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia – Articoli 4, 5 e 7 – Unione doganale – Trasporto su strada – Tassa sugli autoveicoli – Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano l'Ungheria in transito (Fiscalità e Dogane)	No
Sentenza del 07/09/2017 Cause C- 177/17 e C-178/17 (Italia)	Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Attuazione del diritto dell'Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte (Giustizia)	No
Sentenza del 26/07/2017 Causa C- 348/16 (Italia)	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 12, 14, 31 e 46 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente (Giustizia)	No
Sentenza del 5/12/2017 Causa C- 42/17 (Italia)	Articolo 325 TFUE – Sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C- 105/14, EU: C: 2015/555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l'impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene (Giustizia)	No
Sentenza del 27/09/2017 Causa C- 73/16 (Slovacchia)	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Artt. 1, 7 e 13 – Trattamento dei dati personali – Art. 4, par. 3, TUE – Redazione di un elenco di dati personali – Oggetto – Riscossione delle imposte – Lotta alla frode fiscale – Sindacato giurisdizionale – Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali – Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo – Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova – Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali – Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento (Giustizia)	No
Sentenza del 20/07/2017 Causa C- 340/16 (Austria)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 11, paragrafo 2 – Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni – Azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore – Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo dipendente contro l'assicuratore del veicolo implicato – Surrogazione (Giustizia)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 26/07/2017 Causa C- 646/16 (Austria)	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittaino di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale – Organizzazione dell'attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato mebmro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie – Art. 2, lett. m) – Nozione di "visto" – Art. 12 – Rilascio di un visto – Art. 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna (Giustizia)	No
Sentenza del 26/07/2017 Causa C- 490/16 (Slovenia)	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale – Organizzazione dell'attraversamento della frontiera da parte delle Autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di 12 mesi a partire dall'attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di 6 mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo (Giustizia)	No
Sentenza del 19/07/2017 Causa C-143/16 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull'età – Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni d'età – Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni (Lavoro e Politiche sociali)	No
Sentenza del 20/12/2017 Causa C-419/16 (Italia)	Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori – Artt. 45 e 49 TFUE – Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici – Direttive 75/363/CEE e 93/16/CEE – Remunerazione dei medici specialisti in via di formazione (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 14/09/2017 Causa C-223/16 (Italia)	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, par. 2, e art. 48, par. 3 – Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice – Perdita delle capacità richieste da parte di tali soggetti – Normativa nazionale che prevede l'esclusione dell'offerente dalla gara e l'aggiudicazione dell'appalto a un concorrente (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 20/12/2017 Causa C-322/16 (Italia)	Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e libertà di impresa – Restrizioni – Attribuzione di nuove oncessioni per la gestione a distanza dei giochi – Principi di certezza del diritto di tutela del legittimo affidamento – sentenza della Corte Costituzionale – Esistenza o no di un obbligo per il giudice nazionale di adire la Corte (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 26/07/2017 Causa C-112/16 (Italia)	Comunicazioni elettroniche – Servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Parità di trattamento – Determinazione del numero di radiofrequenze digitali da concedere a ciascun operatore già titolare di radiofrequenza analogiche utilizzate illegittimamente – Corrispondenza tra il numero di radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali ottenute (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 26/07/2017 Causa C-560/15 (Italia)	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizi di telecomunicazione – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Assegnazione dei diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi – Annullamento di una procedura di selezione gratuita (Beauty Contest) in corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di gara – Intervento del legislatore nazionale – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Previa consultazione – Criteri d'assegnazione – Legittimo affidamento (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 20/07/2017 Causa C-206/16 (Italia)	Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di rettificare il prezzo dell'offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un'offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l'offerente e le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 24/10/2017 Cause C- 655/16 e C-656/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche d'acquisto – Art. 5, par. 4, secondo comma – Possibilità di modificare il prezzo dell'offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di aumentare l'offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l'offerente e il venditore (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 21/09/2017 Causa C-125/16 (Malta)	Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Odontotecnici – Condizioni per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante – Requisito dell'intermediazione obbligatoria di un dentista – Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d'origine – Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Obiettivo di interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 20/12/2017 Cause C-397/16 e C-453/16 (Italia)	Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni e modelli comunitari – Articolo 110, paragrafo 1 – Assenza di protezione – Clausola cosiddetta "di riparazione" – Nozione di "Componente di un prodotto complesso" – Riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario – Misure che devono essere adottate dall'utilizzatore per avvalersi della clausola cosiddetta "di riparazione" – Cerchione replica per autovettura identico al modello di cerchione originario (Proprietà intellettuale)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 29/11/2017 Causa C-265/16 (Italia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Art. 5, par. 2, lett. b) – Eccezione per copia privata – Art. 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud computing) di copie di opere protette dal diritto d'autore, senza l'accordo dell'autore interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 13/07/2017 Causa C-433/16 (Italia)	Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Artt. 81 e 82 – Azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione – Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 20/12/2017 Causa C-492/16 (Ungheria)	Proprietà intellettuale e industriale – Diritto dei brevetti – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 18 – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Articolo 17, paragrafo 2 – Certificato protettivo complementare – Durata – Fissazione della data di scadenza – Effetti di una sentenza della Corte (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 07/12/2017 Causa C-329/16 (Francia)	Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di dispositivo medico – Marcatura CE – Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un'Autorità nazionale (Salute)	No
Sentenza del 05/07/2017 Causa C-190/16 (Germania)	Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065, lettera b) – Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 15 – Libertà professionale – Art. 21 – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull'età – Trasporto aereo commerciale – Nozione (Trasporti)	No
Sentenza del 07/09/2017 Causa C-559/16 (Germania)	Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di "distanza" da considerare (Trasporti)	No
Sentenza del 20/07/2017 Causa C-357/16 (Lituania)	Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Società di recupero crediti – Credito al consumo – Cessione di crediti – Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore – Articolo 2, lettera c) – Nozione di "prodotto" – Misure di recupero attuate parallelamente all'intervento di un ufficiale giudiziario (Tutela dei consumatori)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2017, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 8 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2017.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2017

Numero	Oggetto
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 38613	Presunti aiuti ILVA in amministrazione straordinaria. Misura 5: prestito statale di 300 milioni di euro
SA 36112	Cantieri del Mediterraneo

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2017, sono 3 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2017

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2017, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 5 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Su tutti i casi in oggetto la Corte UE si è già pronunciata con una prima sentenza a norma dell'art. 258 del TFUE, la quale ha accertato la sussistenza della violazione delle norme UE sugli "aiuti di Stato", senza tuttavia applicare nessuna sanzione nei confronti della Repubblica italiana. Per quanto riguarda 2 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)) e CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia) - la Corte UE ha già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2017

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	1° Sentenza 01/06/2006 C-207/05 Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE sospesa
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	1° Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	1° Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	2° Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie

Quanto ai casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 "Aziende municipalizzate", è stato oggetto di una prima sentenza da parte della Corte UE, con la quale la medesima ha attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti considerati nella procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, è seguita una "messa in mora complementare" inviata dalla Commissione ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione stessa era addivenuta alla decisione di adire la Corte di Giustizia UE, ex art. 260 TFUE, chiedendo nei confronti dell'Italia una seconda sentenza comprensiva dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in ragione del fatto che le operazioni di recupero degli aiuti procedevano speditamente (ad oggi, è stato recuperato il 99,2% dei finanziamenti in questione). Pertanto, sembra improbabile che la Corte UE possa pervenire ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- circa il caso CR 57/2003, esitato nella procedura di infrazione "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)" n. 2012/2201, si rileva una prima sentenza della Corte UE ex art. 258 TFUE, la quale, ribadendo le conclusioni della Commissione, ha accertato l'obbligo dell'Italia di restituire gli aiuti nella fattispecie. Successivamente, la Commissione ha inviato allo Stato UE una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE. In ogni caso, gli importanti progressi, effettuati nel recupero degli aiuti ritenuti illegittimi, induce a ritenere improbabile, attualmente, una seconda sentenza della Corte UE, che possa comportare la condanna dell'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229 "Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione", la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ex art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati:
  - a titolo di sanzione "penale", l'Italia deve esborsare - alla scadenza del semestre di cui infra – la somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di base, di EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dal 17/11/2011 (data della medesima sentenza di condanna), nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte). L'Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
  - Quanto alla somma forfettaria, dell'importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto "Risorse proprie della UE";

- il caso CR 1/2004 si è sviluppato nella procedura di infrazione n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna", attualmente pervenuta, a livello formale, allo stadio della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. Il 04/05/2015 la Commissione aveva deciso di esperire un ricorso di fronte alla Corte UE, per ottenere la condanna dell'Italia al pagamento di robuste sanzioni pecuniarie, attese le lungaggini relative al recupero integrale degli aiuti di cui si tratta. Tuttavia, in data 10/12/2015, la Commissione stabiliva di "sospendere" detta decisione, a dimostrazione della volontà di temporeggiare ancora, venendo incontro alle esigenze dello Stato UE;

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
  - una sanzione forfettaria "una tantum" di EUR 30.000.000,00;
  - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2016/0774 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In base all'art. 29 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono, entro e non oltre il 18 settembre 2016, porre in essere tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per il recepimento della medesima entro i loro rispettivi ordinamenti interni, salva l'eccezione concernente le seguenti disposizioni: l'art. 3, che deve essere recepito entro il 17 settembre 2014; l'art. 4, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 e, infine, l'articolo 7, che debbono essere recepiti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della medesima Direttiva.

Inoltre: 1) gli Stati UE in cui esiste già l'equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4 della stessa Direttiva; 2) gli Stati UE in cui esiste già l'equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Stato della Procedura

Il 25 novembre 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Si precisa che in data 8 marzo 2018 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.

"Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per essa Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all'art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell'operatore (o - se il pagamento è subordinato ad un'"accettazione" del bene da parte della stessa P.A – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Il già indicato art. 7 dichiara inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella "messa in mora", la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori imponevano alla prima, in caso di ritardo nei pagamenti, di pagare interessi inferiori a quelli di cui alla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., suddiviso in "scaglioni" corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – non tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) di essi avanzamenti (ciò favoriva la dilazione all'infinito dei pagamenti in questione). In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato diverse misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) ha stanziato finanziamenti ulteriori per smaltire l'ingente debito pregresso; 2) ha imposto, agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A., di fatturare in forma elettronica; 3) ha imposto la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) ha ammesso la possibilità entro dati limiti, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma "pro soluto" e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro certi limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, fiscali o contributivi, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, (apprezzati dalla Commissione, quest'ultima constata il perdurare di numerose criticità: i reports forniti da importanti istituzioni (Banca d'Italia, Intrum Iustitia, Assobiomedica, etc..), confermati anche dalle Autorità italiane, indicano tempi di pagamento effettivi in media superiori ai 100 gg.; nessun termine preciso è stato imposto alle P.A, dalla normativa nazionale, per il rilascio dei SAL, cui è subordinato il pagamento a scaglioni dei lavori pubblici; i maggiori finanziamenti, stanziati per lo smaltimento del debito pregresso della P.A., sono stati utilizzati per assumere nuovi impegni.

Stato della Procedura

Il 17/02/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 TFUE. Si precisa che il 7/12/2017 la Commissione, senza formalizzarla, ha espresso la volontà di adire la Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, oltre a quelli già previsti dalla vigente normativa.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonchè i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno "de plano" l'Accordo contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2016/2095 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell'art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l'eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell'art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall'art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt'oggi l'Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come "impronte digitali" (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26/08/2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. I sistemi sopra descritti) debbono, poi, essere sottoposti ad una valutazione da parte della Commissione, concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell'adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, al momento dell'invio del presente "parere motivato", non erano state ancora emanate dalla Commissione, non avendo, la stessa, ancora potuto valutare i sistemi che l'Italia avrebbe dovuto predisporre e che, al momento, ancora non erano stati approntati.

Stato della Procedura

Il 17/05/2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 TFUE. Alla Direttiva in oggetto, le Autorità italiane hanno dato attuazione tramite Decreto del Presidente della Repubblica, del 15 gennaio 2018 n. 15, contenente un Regolamento ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 196/2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.

"Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE e della Direttiva 2005/85/CE, con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l'art. 19 della summenzionata Dir. 2003/9/CE stabilisce che gli Stati della UE provvedano, "quanto prima", a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino gli interessi. Simmetricamente, l'art. 17 della Dir. 2005/85/CE - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati al riconoscimento dello status di "rifugiati" - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, in genere, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all'esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all'interesse del minore (vedi il Considerando 14 e l'art. 2, lettera i), della Dir. 2003/9/CE, nonchè l'art. 18, par. 1, della Dir. 2005/85/CE). Il già citato art. 17 della "Direttiva procedure" dispone, altresì, che le persone investite dell'ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una "specifica formazione", per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell'interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell'accesso ai diritti che l'ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l'interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l'ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato – viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l'impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L'Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Archiviata il 25 gennaio 2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, connesso all'esigenza di creare nuovi organismi (giudici onorari, comitati di lavoro) per velocizzare le pratiche volte alla nomina dei tutori dei minori stranieri. Ulteriore aumento dovuto anche alla necessità di ampliare il novero dei tutori legali, come richiesto dalla UE.

Scheda 3 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

"Condizioni dei richiedenti asilo in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia, in materia di trattamento dei "richiedenti asilo", abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to "Dublino"), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va "Accoglienza"), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va "Qualifiche"), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va "Procedure") e della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il "rifugiato", l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. "rifugiati"), attualmente trattenuti presso i "CIE", sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva "Accoglienza" dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se "competente") rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE "competente" a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello "competente" ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene "competente" un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni "minime" di accoglienza, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto "competente" laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente "competente", quando quest'ultimo non garantisce un trattamento "umano" e "dignitoso", può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE
"Xylella fastidiosa in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 6, par. fi 2 e 7, l'art. 7, par. 2, lett. c) e l'art. 8, par. 2, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione delle piante da ulivo dovuta al virus della "Xylella fastidiosa". Nel 2013 l'Italia denunciava la presenza di tale morbo nel leccese. Nel corso del 2014 e del 2015, la UE emanava tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE. L'art. 4 della più recente di tali Decisione impone agli Stati UE, nel cui territorio compaia la Xylella, di costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi di infezione, sia quelle ancora "sane" ma spazialmente vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, detto art. 6 impone allo Stato UE: 1) di eradicare in primis le piante "infette" e quindi, nel raggio di 100 metri dalle predette ed entro la Zona Delimitata, tutte le piante presenti, anche quelle assolutamente sane; 2) di monitorare la situazione anche attraverso ispezioni, da eseguire, almeno una volta all'anno, secondo i criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Con riferimento al predetto obbligo di eradicazione, la Commissione rileva che: A) il TAR, investito di diverse impugnazioni degli ordini di eradicazione (emessi dal Governo in esecuzione delle Decisioni UE), ha concesso la sospensione cautelare degli stessi ordini, disattivandone l'applicabilità soprattutto in relazione alle piante "sane"; B) la Procura della Repubblica di Lecce – nell'ambito di un'indagine penale volta ad appurare la natura eventualmente "dolosa" della diffusione del morbo in questione - ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come "infette", paralizzando l'applicazione, su di esse, delle già disposte misure di eradicazione; C) circa le piante "infette" non sequestrate (ultimamente, infatti, molte piante sono divenute "infette", in aggiunta a quelle già interessate dal provvedimento giudiziale di sequestro), le relative misure di eradicazione vengono di regola emesse dopo diverso tempo dalla riscontrata presenza del morbo e, inoltre - in virtù delle norme emanate in proposito dalla Regione Puglia - non possono essere attuate qualora non venga individuato o reperito il proprietario della stessa pianta infetta da abbattere, ovvero quando la medesima sia stata qualificata come "monumentale"; D) in forza del pronunciamento n. 10426/2015 del Consiglio di Stato, è stato disposto che, in riferimento ai prelievi da condurre sulle piante (onde valutare se le stesse risultino "infette" o meno), il proprietario delle medesime possa chiedere, in opposizione alle analisi delle Autorità, delle "controanalisi" eseguite in sua presenza, i cui risultati debbono ritenersi prevalenti su quelli delle analisi effettuate dal soggetto pubblico. Quanto agli obblighi, in capo agli Stati UE, di monitorare gli sviluppi dell'infezione da "Xylella", la Commissione ha rilevato che la Regione Puglia, pur avendo presentato un relativo "piano d'azione" per il 2017, non ha apportato al proprio bilancio le variazioni idonee a garantire il finanziamento effettivo dello stesso "piano". Quest'ultimo, peraltro, annunciava un'ispezione della "zona cuscinetto" nel periodo aprile-maggio 2017, dei cui esiti la Commissione lamenta di non essere stata ancora messa al corrente.

Stato della Procedura

In data 13 luglio 2017, è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE
"Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il *"latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati"*. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latteo-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura

In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE
"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinchè tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai " irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/0127	Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 4 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	PM	No	Stato invariato
Scheda 6 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 9 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	RC (C-498/17)	Sì	Variazione di stato (da PMC a RC)

Scheda 10 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Si	Stadio invariato
Scheda 13 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC ex 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2017/0127 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che in Italia non sia stata ancora recepita, nell'ambito dell'ordinamento interno, la Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva, gli Stati membri emettono tutti i provvedimenti normativi, regolamentari ed amministrativi idonei al recepimento della stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 27 novembre 2016. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Al fine di recepire nel proprio ordinamento nazionale la Direttiva in oggetto, l'Italia aveva - precisamente in data 17 novembre 2016 e, quindi, prima della scadenza del termine finale di attuazione sopra citato – comunicato alla Commissione UE una bozza di Decreto Legislativo recante le disposizioni di recepimento della Direttiva medesima. Tale testo era stato inviato secondo le modalità della procedura indicata dalla Direttiva 2015/1535/UE, la quale disciplina l'adozione, da parte dei singoli Stati dell'Unione europea, di nuove norme tecniche (si precisa, infatti, che la normativa di attuazione della Dir. 2015/0720/UE, di cui è causa, stabilisce nuove norme tecniche). In risposta all'invio di detto progetto normativo, la Commissione ha inviato all'Italia un "parere circostanziato", in data 20 febbraio 2017, invitandola a modificare il testo trasmesso, in quanto non compatibile con la Direttiva di cui dovrebbe costituire il recepimento, vale a dire con la medesima Dir. 2015/0720/UE.

Con nota del 18 marzo 2017, l'Italia ha manifestato l'intenzione di non apportare, al testo normativo in argomento, gli emendamenti richiesti dalla Commissione.

Pertanto, il 15 giugno 2017 la Commissione, con un "parere motivato", ha ribadito il convincimento che l'italia non abbia ancora trasposto nel proprio ordinamento nazionale la Direttiva 2015/0720/UE, di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che la precedente messa in mora era stata inviata, dalla Commissione, nel corso dello stesso I semestre 2017, precisamente il 26 gennaio 2017. Si sottolinea che le Autorità italiane hanno dato attuazione, nell'ordinamento interno, alla Direttiva 2015/0720/UE, mediante l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 20/06/2017, n. 91, "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con Legge 3 agosto 2017, n. 123. Archiviata il 13 marzo 2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE
"Piani regionali di gestione dei rifiuti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai "Piani di gestione dei rifiuti", previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l'Italia abbia violato l'art. 28, par. 1, di essa Direttiva, l'art. 30, par. 1, della stessa e l'art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell'Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano "*uno o più piani di gestione dei rifiuti*", i quali, da soli o in combinazione, coprano l'intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un'analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un'individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano "valutati" almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, "riesaminati". Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i "piani di gestione dei rifiuti" originari, sia le loro "revisioni", siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l'attuazione dell'obbligo di approntare i "piani di gestione dei rifiuti" (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali "piani" ad ogni Regione, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come "urbani o "speciali". In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico "piano di gestione" concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato un piano per ciascuna categoria. In base alla normativa regionale e delle Province Autonome, concernente l'iter di adozione dei "piani di gestione" in argomento, questi ultimi debbono essere predisposti dalle giunte regionali e provinciali (per le Province Autonome) e approvati dai rispettivi Consigli. Al momento dell'invio del presente "parere motivato", la situazione italiana, circa l'adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appare la seguente: 1) l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, la Valle d'Aosta, il Veneto, la Puglia, la Campania, la Calabria, il Molise e la Provincia Autonoma di Trento hanno adottato piani di gestione dei rifiuti che possono qualificarsi come "aggiornati"; 2) la Provincia di Bolzano, l'Abruzzo, la Basilicata, il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte, la Sicilia, la Sardegna e l'Umbria mantengono in vigore "piani di gestione dei rifiuti" obsoleti, perchè risalenti a ben prima dei sei anni precedenti la data dell'invio del "parere motivato". Alcuni di tali piani risultano invero attualmente sottoposti a procedure di "revisione", le quali, tuttavia, al presente non appaiono ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l'Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni.

Stato della Procedura

In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Archiviata l'8 marzo 2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE
"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "*tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I*" e "*habitat delle specie di cui all'allegato II*". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 4 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE
"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI; l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A; l'articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l'NO2 – non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente" contenenti almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, *"nel più breve tempo possibile"*, i valori effettivi entro i limiti suddetti. L'art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell'anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l'NO2) nel volume d'aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commmissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i "valori limite" vincolanti dall'01/01/10 – si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 "zone", i valori limite "annuali" della concentrazione di NO2 sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente "sforati" i valori limite "orari" di NO2 per un "Agglomerato". Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti "piani di gestione", salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l'adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO2 si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" idonei alla messa in regola della situazione "nel più breve tempo possibile". I "piani di gestione" presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO2 nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani". Infine, l'Italia avrebbe violato l'art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione del valore NO2 circa l'anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura

In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'"aria ambiente", di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale "piano di gestione" doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha accertato che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sforare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura

In data 28 aprile 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par.fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che impone dei trattamenti delle acque "reflue", idonei ad eliminare o a ridurre l'impatto inquinante delle medesime sull'ambiente. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla "a.e" - "abitante equivalente", si indica un'unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Con riferimento agli "agglomerati" in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in "reti fognarie" dotate dei requisiti di cui all'allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, o sia troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. L'art. 4 impone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento "secondario" o "equivalente" e che gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards di cui all'allegato I B. L'art. 5, invece, detta il rispetto di speciali criteri per le acque reflue scaricanti in aree c.d. "sensibili", le quali, in quanto costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, risultano meritevoli di una più intensa protezione contro l'inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. Al riguardo, quindi, il già citato art. 5 impone che le acque reflue, scaricanti nelle predette "aree sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente", previsto, quest'ultimo, all'art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali". Il ricorso a tale più incisivo trattamento può essere evitato, anche in ordine alle aree "sensibili", ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, "*la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale*". Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione degli stessi, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 758 agglomerati, indicati negli allegati da 1 a 18 del presente "parere motivato complementare", sono contrari alle succitate disposizioni degli artt. 3 e/o 4 e/o 5, nonché dell'art. 10, della Dir. 1991/271/CEE; 32 "aree sensibili", individuate all'allegato 19 della stessa Direttiva, non sono in regola con le norme di cui all'art. 5, par. 4, di essa. In sintesi, permane una situazione generale, con emergenze su tutto il territorio italiano, di generale inadempimento alla Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE
"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell'art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell'art. 14, par. 1, co. 1; dell'art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l'art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale". Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell'ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l'esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest'ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinchè le imprese "autorizzate" con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all'Italia che l'ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell'ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall'AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l'area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell'impianto rispetto ai dettami contenuti nell'AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l'ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all'agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella "Relazione" presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell'AIA, idonee ad attenuare l'impatto ambientale delle attività industriali espletate dall'ILVA medesima.

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE
"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, con una "messa in mora complementare", ha esteso i suoi rilievi nei confronti dell'Italia, con riguardo all'inadempienza di tale Stato UE alla Direttiva 2002/40/CE. Con la precedente "messa in mora" si contestava, all'Italia, di non aver ottemperato ai primi paragrafi degli artt. 7 ed 8 della stessa Direttiva. Il par. 1 dell'art. 7 faceva obbligo a tutti gli Stati UE di approntare, entro il 30/06/07, delle "mappe acustiche strategiche" evidenzianti, con riferimento al precedente anno solare, tutti "gli agglomerati con più di 250.000 abitanti", nonché "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", quindi gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e, infine, gli "aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all'anno" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Al riguardo, si contestava all'Italia la mancata elaborazione, già decorsi 5 anni dal 30/06/2007, della maggior parte delle mappe acustiche strategiche necessarie. Il par. 1 del summenzionato art. 8, poi, faceva obbligo ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2013, dei "piani d'azione" recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell'inquinamento acustico, nei siti che le mappe acustiche predette avessero segnalato come interessati dalla presenza dei soggetti infrastrutturali sopra indicati, con particolare riguardo a quelli, tra essi siti, che fossero teatro di uno sforamento dei "valori limite pertinenti". Al riguardo, la Commissione precisava come, alla data della "messa in mora" (25 aprile 2013), l'Italia non avesse ancora approntato nessuno dei piani di gestione predetti. Ora, con la "messa in mora complementare"del 25/02/2016, la Commissione contesta all'Italia - oltre alla circostanza di versare ancora in condizioni di parziale inadempienza agli obblighi di cui ai primi paragrafi di detti artt. 7 ed 8 della Dir. 2002/40/CE - ulteriori mancanze con riguardo agli obblighi sanciti dai secondi paragrafi dei medesimi articoli. Questi ultimi, infatti, dilatano l'oggetto delle "mappe acustiche strategiche" e dei "piani d'azione" in parola, stabilendo, in combinato disposto con l'art. 10 della stessa Direttiva, che entro il 30/06/2012 ogni Stato UE avrebbe dovuto riferire le mappe predette, nonché i predetti piani d'azione, ai seguenti assets: non solo agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, ma a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; non solo agli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno, ma anche a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all'anno; non solo agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, ma anche a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all'anno; quanto agli aeroporti, i par.fi 2 predetti non estendono l'oggetto del report. Quindi, con riferimento al più ampio oggetto di tale seconda fase di reporting - richiesta dalla UE entro la succitata data del 30/06/2012 - si obietta che l'Italia non avrebbe elaborato mappe acustiche strategiche, né piani d'azione, circa: 19 agglomerati; tutti gli assi stradali principali; tutti gli assi ferroviari principali al di fuori degli agglomerati. L'Italia non avrebbe inoltre, a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva, aggiornato adeguatamente le mappe e i piani d'azione che avrebbe dovuto elaborare, per i primi paragrafi degli artt. 7 ed 8 della predetta, nella prima fase di reporting.

Stato della Procedura

In data 25 febbraio 2016 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE
"Violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione.Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18 di essa Direttiva, quindi al 26/04/2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Quando la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE – ovverossia alla data, infra precisata, del 17 agosto 2017 – risultavano, secondo l'analisi della Commissione stessa, ancora n. 44 discariche "esistenti", in ordine alle quali non risultava né la loro definitiva chiusura, né che fosse stato completato il procedimento di "messa a norma" delle medesime secondo i parametri indicati dalla succitata Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 17 agosto 2017 è stato iscritto un ricorso (C-498/17) presso la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE
"Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le "discariche" di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all'ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito "Sito di bonifica di Interesse nazionale" – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell'ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia "ammissibili" in base ai criteri dell'Allegato II della Direttiva medesima; il "trattamento" dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una "domanda" di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l'invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una "discarica di rifiuti", poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una "discarica di rifiuti" anche la destinazione di una zona all'interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione ha emesso un "parere motivato complementare", ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione degli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE. Quest'ultima impone che le "acque reflue urbane", stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano,Cormons,Gradisca d'Isonzo,Grado,Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia agli obblighi UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 12 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE

"Nuove discariche in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all'Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell'Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinchè l'inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell'attuazione della sentenza, sotto il profilo dell'adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell'art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l'Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l'Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l'implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all'assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Scheda 13 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea - dopo che in data 19/07/2012 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, ex art. 258 TFUE e, pertanto, senza l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, che l'Italia era inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue - rilevando il perdurare di tale inadempimento, ha fatto ricorso alla Corte UE per ottenere un'ennesima sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 260 TFUE. Nel ricorso predetto, la Commissione ritiene la situazione italiana, con riferimento a n. 35 agglomerati urbani, non ancora conforme a quanto prescritto dai seguenti articoli della succitata Direttiva. Si tratta, al riguardo: dell'art. 3, il quale dispone che tutti gli Stati membri della UE garantiscano, in ordine agli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; dell'art. 4, il quale stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già adeguatamente canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'Allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; dell'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e vengano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni di cui sopra si applichino solo alle "acque reflue" scaricanti in acque da qualificarsi "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE. Per converso, non costituisce oggetto della presente procedura la situazione esistente, in Italia, circa la gestione dei reflui che scaricano in acque c.d. "sensibili" (che sono quelle caratterizzate da una "scarsa capacità di ricambio"). Con riferimento alle prescrizioni di cui ai tre precedenti punti, la Commissione continua a riscontrare gravi inadempimenti, in ordine a casi variamente distribuiti sul territorio nazionale.

Stato della Procedura

In data 22 maggio 2017 è stato iscritto, presso il Registro Generale della Corte di Giustizia UE, un ricorso ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Si precisa che il 31/05/2018 la Corte di Giustizia ha accolto il ricorso predetto, condannando l'Italia, con sentenza, alle sanzioni pecuniarie sotto indicate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica in ragione delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia, come segue: 1) sanzione forfettaria di 25 mln di Euro, da pagarsi nel più breve tempo possibile; 2) penale pari ad € 30.112.500 per ciascun semestre - a decorrere dalla data della stessa sentenza di condanna e quindi dal 31/05/2018 - di ritardo nell'esecuzione della precedente sentenza del 19/07/2012 (cioè di ritardo nella messa in regola degli impianti ancora non conformi alle norme UE). All'importo semestrale predetto, pari ad € 30.112.500, dovrà essere applicata una riduzione, pari alla quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza (formula di degressività)

Scheda 14 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l'Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell'esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all'applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1)l'art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) l'art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l'art. 9, che subordina l'apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal "sequestro giudiziale" della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti "pericolosi", è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all'Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all'obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/2090	Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	RC (C-526/17)	Sì	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2017/2090 – ex art. 258 del TFUE

"Compatibilità del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (Correttivo appalti) con la Direttiva 2011/7/UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea eccepisce la non conformità, alla Direttiva 2011/7/UE, di alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 56/2017, adottato dalle Autorità italiane a correzione del precedente D. Lgs. n. 50/2016. L'art. 113-bis, co. 1°, del predetto D. Lgs. n. 56/2017, disciplina i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione (ed enti affini) in favore di un operatore, in quanto incaricato di eseguire un appalto pubblico di lavori. Si precisa che, in Italia, nell'ambito di tali tipi di appalti, il committente pubblico è solito pagare l'operatore non in un'unica soluzione, ma liquidandogli "scaglioni" successivi del prezzo convenuto, in corrispondenza alla realizzazione dei progressivi avanzamenti dei lavori. Precisamente, ad ogni avanzamento ulteriore dei lavori in questione, la stazione appaltante (P.A. o altro organismo pubblico) verifica se il medesimo è stato correttamente realizzato, dopodichè rilascia, in proposito, un documento detto SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), il quale certifica la sua approvazione. Solo una volta rilasciato tale SAL, la stazione appaltante può procedere alla liquidazione della singola "tranche" di pagamento dell'appalto pubblico di lavori. Ora, il predetto art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, stabilisce che il committente pubblico ha tempo, per pagare lo scaglione di prezzo corrispondente ad un singolo avanzamento degli appalti pubblici di lavori, sino a 45 (quarantacinque) giorni dal rilascio del relativo SAL. Per contro, si precisa che la succitata Dir. 2011/7/UE stabilisce in generale, all'art. 4, che i pubblici committenti debbano pagare gli operatori economici, che cedano beni o eseguano servizi nei confronti dei primi (compresi gli esecutori di appalti pubblici di "lavori"), di regola entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di "verifica" che sia stata prevista in contratto. Solo in casi particolari, detto pagamento può essere eseguito fino a 60 giorni da tale conclusione: occorre però, a tal fine, che detto prolungamento del termine di pagamento sia stato pattuito dalle parti nel contratto, nonché risulti giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da talune delle sue caratteristiche. Nell'ambito dell'appalto pubblico di lavori, la "conclusione" della procedura di "verifica", di cui sopra trattato, coincide con il rilascio del predetto SAL, in corrispondenza di ogni tranche di lavoro eseguito. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4 della Dir. 2011/7/UE, la liquidazione del singolo scaglione del corrispettivo dovrebbe, di regola, essere eseguita entro 30 gg. dal rilascio del SAL, potendo essere posticipata fino a gg. 60 (sempre da tale rilascio) non in via generale, ma solo di volta in volta, con riguardo a casi specifici dotati dei requisiti in precedenza individuati (vedi sopra). Poiché, per converso, la normativa italiana in oggetto prevede in generale, per tutti i casi possibili, che il pagamento in favore degli appaltatori di lavori pubblici venga eseguito sino a 45 gg. dal rilascio del SAL, la Commissione ritiene che il già menzionato art. 113-bis, co. 1°, del D. Lgs. n. 56/2017, costituisca una violazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2011/7/UE.

Stato della Procedura

In data 14 luglio 2017 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti per la finanza pubblica

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE

"Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all'avvenuta proroga del contratto di "concessione" per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di "concessione", un operatore economico si impegna, verso un'Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi ricavati dalla messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che le "concessioni" delle pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati debbono essere attribuite ad operatori selezionati mediante procedure improntate a "trasparenza", "imparzialità" e "parità di trattamento" applicate a tutti gli operatori che intendano parteciparvi. Fra tali procedure, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della "pubblica gara". In particolare, la normativa che regola quest'ultima soddisfa l'esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l'imposizione dell'obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l'indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri (e non solo quelli, fra di essi, scelti dall'Amministrazione) sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, ove una "concessione" venga in scadenza, la stessa non può essere prorogata automaticamente in favore dell'affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l'obbligo di affidare la medesima concessione per "pubblica gara". Infatti, anche se l'affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse da quelle relative all'affidamento iniziale. Ciò impone l'indizione di una nuova procedura (sempre ispirata ai criteri predetti), ai fini di una nuova valutazione del quadro dell'affidamento e di una nuova selezione dell'affidatario. Nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) otteneva, dall'ANAS, una "concessione" relativa alla costruzione e gestione dell'autostrada citata in oggetto, con durata fino al 31/10/2028. L'11/04/2009, le parti sostituivano detto contratto con uno nuovo, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Le Autorità italiane chiedevano dunque alla Commissione, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano – Civitavecchia, da parte dell'affidataria SAT (beneficiaria di proroga automatica), ad operatori individuati mediante procedure di gara conformi alle norme UE. Pertanto la Commissione, nello stesso 2009, archiviava la procedura. In seguito, tuttavia, avendo l'Italia disatteso gli obblighi suddetti, la presente procedura veniva riaperta.

Stato della Procedura

Il 4/09/2017 la Commissione ha iscritto, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso ex art. 258 TFUE (C-526/17)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove la P.A. sia tenuta ad indire una nuova gara di affidamento, dovrebbe affrontare nuove spese per munirsi di assistenza legale nell'ambito di eventuali contenziosi con l'affidatario attuale SAT.

Scheda 3 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE

"Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Bari

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta cui affidare i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari: quest'ultimo, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto, a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori – di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nella fattispecie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione – il che rafforzerebbe vieppiù l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto principale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, laddove la futura concessione in godimento del manufatto rivestirebbe solo un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea. Archiviata il 25/1/2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero degli aiuti concessi dalla Regione Sardegna a favore del settore della navigazione in Sardegna	MM ex 260 C-613/11	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, "Moby" e "Vincenzo Onorato", di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente "sospeso" nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate "falliti" o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo falllimentare di tali imprese debitrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido "Moby" e "Vincenzo Onorato", non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte "Moby" e "Vincenzo Onorato" avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la "Vincenzo Onorato"), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravose spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l'importo recuperando ascende ancora all'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10/02/2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Si precisa che la Decisione informale di ricorrere alla Corte UE, ex art. 260 TFUE, è stata sospesa dalla Commissione il 10/12/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La probabilità di un impatto negativo di tale procedure sulla finanza pubblica, ove il prolungato differimento del recupero degli aiuti provochi una sentenza della Corte di Giustizia UE (con annesse sanzioni pecuniarie), sembra al momento allontanata dal fatto che la Commissione ha "sospeso" la decisione di adire la Corte UE ai sensi dell'art. 260 TFUE. Per ora, si registrano solo effetti positivi, dovuti al recupero, alle casse dello Stato italiano, del 56% degli aiuti che debbono essere restituiti.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli "aiuti di Stato" concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

Stato della Procedura

Il 17/09/2015 la Corte UE, rilevando che l'Italia non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza C-302/09, ha condannato detto Stato UE a pagare pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie di cui alla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria "una tantum"; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel "pieno" recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività. Con nota del 30 aprile 2018 la Commissione ha enunciato che, alla data in oggetto, l'Italia doveva ancora recuperare € 11.610.011,85 di aiuti illegittimi. Ciò è stato confermato dalle Autorità italiane. Si precisa che l'Italia, per cinque semestri, ha già pagato al Bilancio UE la penale semestrale pari a € 12.000.000.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati "illegittimi", e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di "beneficiari" (c.d. "evasori fiscali"), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari "evasori fiscali", sia per quelli "normali", le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime "de minimis" (questi sono gli "aiuti di Stato" di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari "evasori fiscali", per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all'esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell'1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l'occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l'annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponeva norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all'impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell'impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall'Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell'art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell'Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia, ai sensi dell'art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l'Italia, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una "penale". Quest'ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l'Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni, Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all'Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l'importo di una terza penalità semestrale richiesta all'Italia, nei termini di € 7.485.000.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinchè l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE. Una Decisione non formale di adire la Corte di Giustizia UE, già assunta dalla Commissione, è stata in seguito sospesa.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2027	Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2016/2027 – ex art. 258 del TFUE
"Mancata osservanza della Direttiva 2011/70/Euratom".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi di cui all'art. 15, par.fo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, concernente la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare un "quadro nazionale", il quale contenga, tra l'altro, un "programma nazionale". Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell'art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione. Il summenzionato art. 15, poi, stabilisce, al par.fo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto "programma nazionale", per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 04/11/2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana avesse notificato alla Commissione stessa il primo "programma nazionale" - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 02/02/2016, di avere già concluso i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22/02/2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato "programma nazionale". In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto "programma", ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il "programma nazionale" – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di Governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23/02/2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo "status" (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. In data 29/06/2016, le Autorità italiane hanno risposto ai rilievi della Commissione sottolineando che il documento inviato costituiva, in effetti, il "programma nazionale" di cui ai già citati artt. 5 e 15 della Dir. 2011/70/Euratom. Tuttavia, le stesse Autorità precisavano di non aver ancora approvato il testo di tale "programma", come risultante a seguito delle "osservazioni del pubblico" e delle decisioni finali dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, le quali debbono essere rese, tutte, nell'ambito della già espletata procedura VAS. Dette Autorità, quindi, si impegnavano verso la Commissione - nel caso in cui, nell'ambito della VAS, il testo del "programma" avesse riportato delle modifiche – a trasmettere alla Commissione stessa il testo aggiornato. Aggiungevano poi che il testo trasmesso doveva ancora essere approvato dal Presidente del Consiglio, come dalla vigente normativa interna al riguardo. A seguito di tali chiarimenti, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora assolto l'obbligo di comunicarle la versione definitiva del già citato "programma nazionale".

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto finanziario**	**Nota**
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 18 TFUE, che vieta le discriminazioni fondate sulla "nazionalità", nonchè l'art. 49 TFUE, per il quale ogni Stato UE deve consentire, agli operatori di altri Stati UE, di "stabilire" la propria impresa nel territorio del primo Stato, a parità di condizioni con gli operatori interni. In Italia, l'art. 2 del D.P.R. n. 131/1986 sottopone ad un'"imposta di registro", pari al 9%, gli atti di cui alla rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano i "trasferimenti di immobili" onerosi. Ora: ove l'immobile trasferito sia, in particolare, un'abitazione "non di lusso", detta imposta viene portata al 2% ove ricorrano le condizioni che integrano un acquisto di "prima casa". Una di tali condizioni è, di regola, quella per cui l'immobile acquistato risulti posto nello stesso Comune ove l'acquirente risieda, o dove vada a risiedere entro 18 mesi dall'acquisto stesso. Tuttavia, dal predetto T.U., integrato dalla Circolare 38/E (12/08/2005), risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 2% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove quello è ubicato: ciò allo scopo di aiutare il migrante italiano, che in genere si trasferisce all'estero per lavoro, a sostenere le spese del suo soggiorno, nonché di incoraggiarlo, con la garanzia del vantaggio fiscale, ad acquistare un immobile in Italia e quindi a non recidere i legami con la patria. Quindi – attesa l'oggettiva differenza tra le fattispecie - l'imposta di registro al 2% non è concessa al cittadino di altro Stato UE, che acquisti per la prima volta un immobile in Italia senza andare a risiedere nel Comune di ubicazione di detto immobile. La UE ravvisa, nel trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, contraria all'art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l'acquisto di un immobile come una forma di "stabilimento", l'UE ravvisa la violazione dell'art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, devono essere le stesse e per gli operatori "interni" a tale Stato e per quelli "trasfrontalieri". L'Italia, tuttavia, ha rilevato che tali principi operano solo in rapporto a fattispecie "oggettivamente comparabili" e non rispetto a situazioni che appaiono assolutamente eterogenee. Per come è stata ricostruita l'intera agevolazione, l'auspicata equiparazione del trattamento fiscale dei non residenti che intendano stabilirsi in Italia, con i non residenti che non intendano trasferirsi, potrebbe minare la coerenza del sistema fiscale, alterando l'equilibrio interno dell'agevolazione, costruita sulla base di un legame specifico con il Comune in cui l'immobile viene acquistato, da cui il legislatore ha ritenuto di poter prescindere solo rispetto alla condizione specifica dell'emigrante. Si fa presente che l'Italia non è in condizione di prevedere la medesima agevolazione per il cittadino emigrato da altro stato membro: solo quest'ultimo, o una disciplina armonizzata sarebbero in grado di garantire un tale analogo trattamento.

Stato della Procedura

Il 27/04/2017 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE. Il MEF - Dipartimento delle Finanze aveva risposto, alla previa "messa in mora", con nota del 09/09/2014.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell'ambito dei beneficiari dell'agevolazione sull'imposta di registro al 2% per l'acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Il sistema dei crediti fiscali vantati dai contribuenti in Italia è articolato in compensazioni e rimborsi per cassa e la maggior parte di tali crediti viene regolata (per opzione del contribuente) tramite compensazione. La compensazione del credito IVA con altri debiti tributari è una modalità semplificata e accelerata di erogazione del rimborso. Il contemperamento tra speditezza dello strumento e finalità anti-evasive è assicurato da un tetto massimo all'importo che è possibile portare in compensazione. Tale sistema, che pone un limite massimo alla restituzione dell'eccedenza dell'IVA a credito, nel caso di procedura accelerata e semplificata (rimborsi e compensazioni) è stato valutato positivamente dalla CGUE. La percentuale di richieste in compensazione è largamente sovrastante rispetto alle richieste di rimborso per cassa sia con riguardo ai numeri di richieste pervenute (circa il 96% di richieste in compensazione rispetto al 4% di richieste di erogazione per cassa) sia con riguardo agli importi (circa il 65% di richieste in compensazione rispetto al 35% di richieste di erogazione per cassa). Quanto al funzionamento del sistema dei rimborsi, occorre evidenziare che dal 2016 per l'esecuzione dei rimborsi di importo inferiore a 30.000 non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. A tutela dell'interesse erariale (e contestualmente a protezione del sistema delle risorse proprie) sono state individuate alcune categorie di contribuenti considerate "a rischio", per le quali, se superano i 30.000 Euro, deve essere in ogni caso prestata la garanzia. Le nuove metodologie hanno consentito anche di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, mediante la standardizzazione sia del tipo sia del numero dei documenti da richiedere, mediante differenziazione del livello di rischio e dei presupposti del rimborso. La revisione del processo ha permesso di ridurre i tempi di verifica ed erogazione dei rimborsi.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l'art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato novellato l'art. 38 bis del D.P.R 633/1972. E' stata poi predisposta una bozza di norma con cui si prevede che, ai contribuenti tenuti ad una cauzione o ad una fideiussione a garanzia dell'eventuale restituzione del rimborso IVA, spetti un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie. Tale indennizzo sarebbe pari allo 0,15% dell'importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. L'indennizzo proposto è pari, per ogni anno di durata della garanzia, allo 0,15% dell'importo garantito, ai sensi dell'art. 38 bis del Decreto IVA. Utilizzando gli ultimi dati disponibili, inviati dall'Agenzia delle Entrate il 06/06/2017, risulta che i contribuenti IVA che hanno chiesto rimborso superiore a € 30.000 nell'anno 2016, con obbligo di presentazione della garanzia per la restituzione del rimborso stesso, sono circa 9.000 per un valore totale di € 5,2 milioni di capitale. Considerato che la durata della garanzia è di 3 anni, sulla base di tali aggiornamenti la stima del costo totale dell'indennizzo (0,15%), in termini annui, è valutabile in circa 7,8 milioni di Euro per ciascuno anno di garanzia. L'onere complessivo è di circa 23,5 milioni di Euro a regime.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, sarebbero serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce per 11.380 kg: il dazio inevaso, quindi, sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato. L'11/11/2003, quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa, il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano esecutati nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che un'istruttoria amministrativa, al riguardo, sia confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata pesava oltre i 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata dalla Dogana di Palermo

Stato della Procedura

Il 28/04/2016 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE. Il 13/10/2016 la Commissione ha espresso, pur informalmente, la volontà di adire la Corte di Giustizia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

"Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all'accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all'importo dell'accisa, nei suoi confronti. L'art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l'art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell'accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D'altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull'acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l'accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 27/04/2017 è stata emessa la decisione sul ricorso. Il 15 giugno 2017, nel corso di una riunione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche europee e la Commissione europea-DG TAXUD (riunione "pacchetto" concernente le procedure d'infrazione e casi EU Pilot in materia fiscale e doganale), le Autorità italiane, a fronte della decisione di ricorso adottata dalla Commissione, hanno manifestato l'intenzione di restare ferme nella volontà di difendere la norma regionale in Corte di Giustizia, sia sotto il profilo giuridico che sostanziale (la norma regionale non pregiudica le risorse proprie UE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti solo sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 5- Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tuttalpiù avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata. Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134. Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell'evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica. Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto. Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all'atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell'art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l'art. 10, comma 2, del Decreto IVA. La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui: a) limita l'esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone); b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l'esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un'attività esente); c) non subordina l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza. L'Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell'applicazione concreta dell'esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Un'ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012. Una risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, di comune accordo con l'Agenzia delle Entrate, con la nota Prot. n. 5934 del 13 luglio 2012. Per quanto noto, la Commissione europea intenderebbe adottare un "parere motivato", ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Nel corso della riunione di giugno 2017 tenutasi presso la Presidenza del Consiglio, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee, i competenti Servizi della Commissione europea aveano indicato l'intenzione di archiviare tout-court la procedura con riguardo ai seguenti punti:

i) Definizione di attività economica;

ii) Definizione della soggettività passiva;

iii) Inclusione o esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di cessioni o prestazioni identiche in funzione della finalità del soggetto che le effettua;

iv) Esenzione per biblioteche, discoteche e simili, musei, gallerie e pinacoteche;

v) Messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche.

Con riferimento, invece, ai seguenti altri punti, sarebbero disponibili alla definitiva archiviazione della procedura a fronte dell'impegno delle Autorità italiane a versare una compensazione sulle risorse proprie:

vi) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate per finalità istituzionali dalle associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona a favore dei propri soci, associati o partecipanti dietro pagamenti di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto;

vii) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (invece dell'esenzione, ove ne ricorrano i presupposti) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

viii) L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA della somministrazione di alimenti e bevande a soci, associati o partecipanti effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui le associazioni di promozione sociale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, svolgono l'attività istituzionale, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

ix) Mancata previsione di talune esenzioni obbligatorie

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

1. Mancanza del presupposto giuridico per la compensazione.

Il Regolamento 1553/89 prevede che al fine della determinazione delle risorse proprie IVA, devono essere prese in considerazione a titolo di compensazione:

- le operazioni elencate nell'allegato X parte A della Direttiva 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad assoggettare all'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse IVA si calcola come se le stesse fossero esenti;
- le operazioni elencate nell'allegato X parte B della Direttiva 112/2006/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare dall'imposta. Per tali operazioni, la base delle risorse IVA si calcola come se le stesse fossero sottoposte a tassazioni;
- le operazioni di cui all'art. 391 della Direttiva assoggettate all'imposta in virtù di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli Stati membri. Per tali operazioni la base delle risorse IVA si calcola come se le stesse fossero esenti.

Tale elenco di operazioni oggetto di compensazione è da considerarsi tassativo. Una eventuale nuova compensazione può essere contemplata, in occasione di procedura di infrazione, esclusivamente a titolo cautelativo, solo nel caso in cui si scelga di pagare un importo provvisorio di risorse proprie, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia. Infatti un tale accantonamento può essere concepito solo al fine di evitare l'imposizione degli oneri dovuti per gli interessi di mora per mancato versamento delle risorse proprie nei tempi richiesti. Da qui, l'assenza di presupposti giuridici sia ai fini del Regolamento 1553/89 che nell'ipotesi di chiusura della procedura a normativa invariata.

2. Aleatorietà della quantificazione

In relazione alla quantificazione espressamente richiesta dalla Commissione, si sottolinea che, non esistendo informazioni specifiche sia in relazione alle operazioni svolte, che alle tipologie di soggetti individuati, né tantomeno coerenza sulle annualità utilizzate nei calcoli, il dato a cui si è pervenuti è frutto di ipotesi e stime e non di un'analisi puntuale non essendo in possesso di dati precisi.

Le fonti utilizzate sono state:

- il censimento ISTAT del no profit, anno 2011 – ultimo anno disponibile;

- modello EAS che comprende i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali compilato dagli Enti associativi esonerati dagli obblighi IVA (aggiornato al 2015);

- dichiarazioni IVA a.i. 2015.

Per coerenza di dati tra modello EAS e dichiarazioni IVA è stato possibile calcolare la sola annualità 2015. Si è pervenuti, quindi, ad una quantificazione di maggiori risorse proprie da versare per complessivi € 148.914,88 così ripartiti:

€ 110.186, 71 per ciò che riguarda i punti iv) e v);

€ 38.728,17 per ciò che attiene al punto vi).

Si fa presente, inoltre, che per la mancanza di dati non è al momento possibile procedere a ritroso con i calcoli fatti al fine di quantificare le maggiori risorse proprie dovute a partire dalla data di apertura della procedura di infrazione.

3. Conseguenze a lungo termine

Si sottolinea, inoltre, che le risorse proprie IVA sono assoggettate ad audit periodico da parte della DG Budget e monitoraggio normativo da parte della DG Taxud. Nell'ipotesi di allargamento del beneficio della no imponibilità al Terzo settore, si amplierebbe notevolmente la platea di soggetti coinvolti. Con i dati ad oggi disponibili non è possibile prevedere gli effetti finanziari sulle risorse proprie. E' tuttavia plausibile segnalare un possibile incremente degli importi da corrispondere a titolo di risorse proprie IVA che verrebbe immediatamente evidenziato dalla DG Budget e dalla DG Taxud, in occasione delle suddette verifiche biennali, con conseguenze non prevedibili.

A giugno 2017, i competenti Servizi della Commissione hanno manifetato la disponibilità ad archiviare la procedura a fronte dell'impegno dell'Italia a versare le corrispondenti risorse proprie. Le trattative al riguardo si sono arenate a dicembre 2017 in considerazione del fatto che un tale impegno non avrebbe alcuna base giuridica e potrebbe comportare responsabilità contabili.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "soprapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 4 giugno 2010 n. 13700, ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/4069	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. Certificazione dei sistemi di raccolta elettronica in Italia	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/0128	Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC C-601/14	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2017/4069 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretta attuazione del Regolamento 211/2011".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente attuato il Regolamento n. 211/2011/UE. Quest'ultimo disciplina la raccolta, per via elettronica, delle "dichiarazioni di sostegno" con le quali i soggetti titolari della cittadinanza UE possono aderire ad un'iniziativa di presentazione, alla Commissione europea, di una proposta di atto giuridico in applicazione dei Trattati UE. Il par. 2 dell'art. 6 del succitato Regolamento stabilisce che gli "organizzatori" dei sistemi elettronici, a mezzo dei quali si svolge la già citata raccolta, sono legittimati a procedere alla stessa solo in base ad apposita "certificazione". Questa consiste nell'attestazione - da parte di un'"Autorità competente" che ogni Stato della UE deve istituire, alla bisogna, nel proprio territorio – della "conformità" del sistema di organizzazione, in concreto, ai requisiti indicati dal par.fo 4 del Regolamento in questione. Ove detta "conformità" venga accertata, l'Agenzia ha tempo un mese per rilasciare la "certificazione" di cui sopra. Ai fini dell'attuazione del succitato Reg. n. 211/2011, l'Italia ha emesso il D. P. R. n. 193/2012, il quale demanda all'"Agenzia per l'Italia Digitale" il potere di rilasciare la "certificazione" dei sistemi elettronici di raccolta delle "dichiarazioni di sostegno", di cui trattasi. A tale Agenzia, lo stesso D.P.R. n. 193/2012 delega la determinazione delle modalità particolari della "raccolta" in oggetto. Quindi, l'"Agenzia per l'Italia Digitale" ha emesso la Determinazione n. 168/2013, il cui art. 5 stabilisce che, quale condizione per ottenere dalla medesima Agenzia la "certificazione" necessaria ad iniziare l'attività di raccolta già descritta, l'organizzatore del sistema elettronico deve provare, fra i vari requisiti, di essere in possesso della "dichiarazione del valutatore": quest'ultima, che si sostanzia nella verifica della "conformità" del sistema elettronico a requisiti individuati dalla stessa Determinazione, viene affidata ad un organismo "esterno", segnatamente a un Laboratorio per la Valutazione della Sicurezza informatica, accreditato dall'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) o da analogo organismo di certificazione aderente all'Accordo Internazionale "Common Criteria Recognitio Arrangement" con il ruolo di Certificate Authorizing Scheme. Tale pronunciamento di conformità, da parte del predetto organismo esterno, costituisce la "dichiarazione del valutatore", la quale assurge ad uno dei requisiti imprescindibili per ottenere, dall'Agenzia predetta, la "certificazione" prevista dalla sopra riportata normativa UE. In merito, la Commissione ritiene che la normativa italiana, ad onta del disposto dell'art. 6, par. 3, del già citato Reg. 211/2011/UE, abbia illegittimamente introdotto - quale presupposto per il rilascio della "certificazione" prevista dal Regolamento stesso - la condizione di un ulteriore controllo, di natura preliminare ed esitante nella suddetta "dichiarazione del valutatore". In tal modo, il legislatore italiano avrebbe duplicato – in maniera indebita perché in disaccordo con la disciplina UE – non solo gli oneri richiesti per l'attivazione della predetta raccolta elettronica, ma anche i tempi necessari all'adempimento dei medesimi e quindi, di riflesso, all'ottenimento della "certificazione" di cui si discute.

Stato della Procedura

Il 14/07/2017 è stata inviata una messa in mora (ex art. 258 TFUE). Archiviata il 21/02/2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2017/0128 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora trasposta, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 21 di essa Direttiva, gli Stati membri della UE sono tenuti ad adottare, entro e non oltre il 27 dicembre 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le misure di cui sopra non le sono state comunicate, la Commissione ha concluso che la Direttiva in oggetto non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 23 gennaio 2017 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2014/0104/UE, nell'ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo del 19 gennaio 2017, n. 3. Archiviata il 13 marzo 2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente procedura

Scheda 3 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 4 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

"Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la Repubblica Italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, la quale è volta a garantire un indennizzo pubblico alle vittime "transfrontaliere" di reato. Queste ultime si identificano nelle persone fisiche che, normalmente residenti in uno Stato dell'Unione europea, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati intenzionali e violenti consumati sul territorio di quest'ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili "risarcitori". Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente "civile". Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell'autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un'adeguata "tutela civile" nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l'estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest'ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, segnatamente all'art. 12 della stessa, dispone che, in tutti gli Stati dell'Unione, le vittime di "tutti" i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l'autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un "equo indennizzo". Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Corte UE osserva che, nell'ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l'accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l'autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, "de plano", alla vittima "transfrontaliera", non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l'indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a "tutti" i reati intenzionali e violenti - come impone l'art. 12 della Direttiva stessa, affinchè di un tale generale meccanismo di protezione possa usufruire anche il cittadino "transfrontaliero" - ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). Di conseguenza, la Corte UE ha ritenuto la posizione dell'Italia non conforme alla Direttiva in questione e, segnatamente, all'art. 12 della medesima.

Stato della Procedura

L'11 ottobre 2016, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si rileva che, in Italia, è in dirittura di arrivo un provvedimento normativo di attuazione delle disposizioni della Direttiva rimaste inattuate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/0532	Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2017/0532 – ex art. 258 del TFUE.

"Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene che, nell'ordinamento interno italiano, non sia stata ancora recepita la Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le Direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 98/59/CE e le Direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi.

Ai sensi dell'art. 8 di detta Direttiva (UE) 2015/1794, gli Stati membri debbono adottare, entro la data del 10 ottobre 2017, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni. Di tale recepimento deve essere data notizia immediata alla Commissione.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione conclude che la Direttiva di cui si tratta non è stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2017 è stata comunicata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva in oggetto nel diritto interno, mediante il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 61.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE
"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 5, 1° co, della Legge Europea 2015-2016 (Legge 122/2016), sia incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle "SOA" (Società Organismi di Attestazione), le quali, per l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE, sono deputate a verificare che i partecipanti, ad una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti, presentino i requisiti tecnici e finanziari prescritti dalle norme al riguardo. In Italia, l'art. 5, 1° co, della Legge europea 2015-2016 - abrogando l'art. 64, par. 1, del D.P.R. n. 207/2010, laddove stabiliva che, per operare in Italia, ogni SOA dovesse avere in tale Stato la propria sede "legale" (cioè la sede principale dell'amministrazione) - ha comunque imposto alle SOA, per svolgere la loro attività sul territorio nazionale, di stabilire ivi una sede "secondaria". La Commissione ritiene che tale prescrizione confligga, in particolare: 1) con la "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE), la quale tra l'altro implica la libertà negativa, per un'impresa di uno Stato UE, di non localizzare in nessun altro Stato dell'Unione nè la sede "legale", nè ogni altra "stabile organizzazione"; 2) con la "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE), per cui le imprese di ogni Stato UE sono libere di offrire prestazioni in tutti gli altri Stati UE, senza essere tenute a "stabilirvisi" in nessuna forma; 3) con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, il quale vieta a ciascuno Stato UE di imporre, ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, di stabilirsi sul territorio del primo Stato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che, stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - volta a garantire che alle procedure per l'aggiudicazione dei pubblici appalti non partecipino imprese prive dei necessari requisiti di affidabilità, sotto tutti i profili rilevanti – si impone che le società in questione siano soggette a penetranti controlli da parte delle Autorità pubbliche italiane (soprattutto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – AVCP e della Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC). Ora, detta vigilanza sulla SOA verrebbe ostacolata non poco, ove tutti gli uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero: si pensi all'impossibilità di espletare controlli "in loco" senza preavviso, o di applicare, nei confronti della SOA inadempiente agli obblighi sanciti dalla legge italiana, le sanzioni irrogate dalle predette AVCP e ANAC, dal momento che le Autorità italiane non dispongono di poteri coercitivi all'estero. Tale esigenza di controllo sulle SOA sarebbe funzionale, dunque, a tutelare il c.d. "ordine pubblico": ciò potrebbe giustificare restrizioni alla "libera prestazione dei servizi" e alla "libertà di stabilimento" (vedi la relativa giurisprudenza della Corte UE e l'art. 16, par. 1, di detta Direttiva "servizi"). Sul punto la Commissione ribatte che, se anche la contestata normativa italiana si fonda su indubbie ragioni di ordine pubblico, essa sarebbe "sproporzionata" rispetto alla tutela delle predette: infatti, pur quando non avessero sede in Italia, dette SOA potrebbero essere controllate, da parte delle Autorità italiane, attraverso l'intermediazione degli organi dei Paesi UE in cui esse SOA risiedono: si rammenta, in proposito, che con molti di tali Paesi UE l'Italia ha già stipulato efficaci "Accordi di collaborazione amministrativa" .

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

"Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proproga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonchè di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2015/2167 – ex art. 258 del TFUE.
"Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'"Accordo di partenariato" sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell'Africa occidentale, degli "Accordi di partenariato" vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui "clausola di esclusività" (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell'Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell'Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc..), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L'Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all'agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L'Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l'Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 2 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2017/0129 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento interno, la Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
Ai sensi dell'art. 7 di essa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 22 dicembre 2016. Tali misure debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.
Non avendo avuto comunicazione di tali misure, la Commissione ha ritenuto le stesse non ancora adottate dalle Autorità italiane, concludendo per il mancato recepimento della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 13 luglio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2015/2203/UE, nell'ordinamento italiano, mediante l'art. 12 della Legge 20/11/2017 n. 167 (Legge europea 2017). Archiviata il 13/03/2018.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2– Salute

Procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE.
"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali genticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.
"Qualità dell'acqua destinata al consumo umano"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le "misure necessarie" a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri "microbiologici" e "chimici"). L'art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le "misure" correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, "deroghe" ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di "deroga" presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell'esistenza e delle condizioni di tali "deroghe". In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di "deroga" dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all'Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree recanti concentrazioni "non a norma" dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell'Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che la Commissione, rilevando che ancora l'Italia non avrebbe dato attuazione alla Direttiva in oggetto nel diritto interno, in data 17 maggio 2018 ha deciso, per il momento ancora informalmente, di adire la Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X-euro 6 diesel	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2017/0475	Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016, che modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 8 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2017/2124 - ex art. 258 del TFUE
"Non corretto recepimento della Direttiva 2012/35/UE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva alcune non conformità della normativa italiana agli artt. 3, par. 1; 17, par. 2, lett.a), punto i); 19, par. 7, della Direttiva 2008/106/CE, la quale indica i "requisiti minimi" richiesti alla "gente di mare", per imbarcarsi su navi battenti bandiera di uno Stato dell'Unione. Detto art. 3 impone, agli Stati UE, di adottare normative le quali prescrivano, per i "marittimi" di cui si tratta, che gli stessi: 1) ricevano una "formazione" inclusiva degli elementi di conoscenza, comprensione e addestramento - riassunti nella sigla "KUP" - di cui alla Convenzione STCW, ripresi dall'allegato I della medesima Dir. 2008/106/CE; 2) possano esercitare solo in grazia dei "certificati" rilasciati secondo le norme della stessa Direttiva. Quanto al predetto art. 17, questo impone agli Stati UE di stabilire che tutte le attività di formazione e valutazione dei marittimi vengano regolamentate in "programmi scritti", i quali adottino i criteri, le procedure ed i metodi "occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti", vale a dire i "KUP" all'uopo menzionati dal già citato art. 3 (vedi sopra). Infine, detto art. 19 ammette, in deroga alla regole generali, che uno Stato UE consenta di prestare servizio, su una nave battente bandiera dello stesso Stato, per un periodo comunque non superiore ai "tre mesi", ai marittimi che siano semplicemente in possesso di un valido certificato rilasciato da uno stato "terzo" rispetto alla UE, sempre che alle Autorità dello Stato UE in questione sia già stato richiesto di riconoscere il titolo dello stato extraUE e i marittimi, di cui si tratta, non rivestano la qualifica di "ufficiale radio" o di "radiooperatore". Ora: alle Autorità italiane si obietta, in primo luogo, che diversi programmi scritti di istruzione e formazione, in Italia, omettono di richiedere - quali elementi imprescindibili di tali corsi di apprendimento - molti dei KUP di cui sopra. Si tratta, in particolare, dei Programmi "Trasporti e logistica-Conduzione del mezzo", "Modulo di allineamento" e "Corso di specializzazione", i quali non includono tutti gli elementi KUP richiesti, per essi, dalle regole II/1.2.5 e III/1.2.4 dell'allegato I della Dir. 2008/106/CE. Inoltre, si contesta che il Decreto Legislativo 30/11/2016, derogando illegittimamente alla stessa Dir. 2008/106/CE, ammetta che gli "ufficiali di coperta" su navi di stazza inferiore a 3000 GT - utilizzate in una navigazione che si svolga tra porti dello Stato italiano, nel corso della quale la nave non si allontani più di 20 miglia dalla costa (c.d. "navigazione nazionale costiera") - risultino abilitati a tale navigazione purchè in possesso di un certificato regolato dallo stesso Decreto, il cui rilascio si fonda su requisiti meno rigorosi di quelli previsti per il rilascio dei certificati di cui alla Dir. 2008/106/CE. Peraltro, la normativa italiana ammette che - in attesa che le Autorità nazionali riconoscano, come efficace in Italia, un "certificato" rilasciato dal uno stato terzo – tale titolo extraUE sia idoneo a consentire al marittimo, che ne è titolare, di prestare servizio su navi adibite alla navigazione marittima e battenti bandiera italiana, per un periodo superiore ai 3 mesi (in contraddizione con il succitato art. 19 della Dir. 2008/106/CE). La UE osserva, poi, che diversi "certificati di competenza", disciplinati dalla stessa Dir. 2008/106/CE, sono stati rilasciati, in Italia, senza che i titolari avessero svolto i periodi di pratica (servizio di guardia e di navigazione) previsti, da essa Direttiva, come condizione per il rilascio dei titoli stessi di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 8 dicembre 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2017/2044 - ex art. 258 del TFUE
"Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ha lamentato la violazione della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti, tra l'altro, al controllo delle emissioni da veicoli a motore passeggeri e commerciali leggeri. Per gli artt. 5 della succitata Direttiva e 4, par. 1, del Regolamento summenzionato, tutti i veicoli nuovi, messi in commercio o in servizio nell'area della CE (attualmente UE – Unione europea), debbono corrispondere ad un tipo previamente "omologato" ai sensi dello stesso Regolamento. Per l'art. 4, par. 1, di tale Direttiva, in combinazione con l'Allegato IV della stessa, le competenti Autorità nazionali possono rilasciare il certificato, indicato come "omologazione", solo ai costruttori di veicoli che dimostrino di aver osservato le norme presenti nella Direttiva stessa e in tutti i Regolamenti applicabili (fra cui il medesimo n. 715/2007/CE). Nell'ambito di dette norme ricorre l'art. 5 della stessa Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo medesimo venga munito di un "impianto di manipolazione", vale a dire, secondo l'art. 3 della Direttiva in questione, di un qualsiasi "elemento di progetto" finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte da un veicolo a motore. Pertanto, un veicolo dotato di un "impianto di manipolazione" non può essere "omologato", salve alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo "omologato" e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, vengano messi a norma. Per indurre le imprese alla regolarizzazione dei prodotti non conformi, le Autorità interne possono anche ricorrere all'eventuale revoca dell'omologazione già concessa. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro i trasgressori delle norme di cui al Regolamento stesso. Ora, da tests eseguiti su alcuni esemplari di autoveicoli riconducibili al modello Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gli stessi risultavano dotati di un impianto di manipolazione vietato a norma dell'art. 5, par. 2, del già citato Reg. n. 715/2007. Al riguardo, la Commissione ritiene che la presenza di tali impianti, contrariamente a quanto addotto dalle Autorità italiane, non possa essere giustificata in ragione dell'esigenza di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra), non avendo, le stesse Autorità, prodotto uno studio scientifico chiaro ed esauriente a dimostrazione di un tale assunto. Di conseguenza, la Commissione ha imputato alle Autorità italiane: 1) che, a fronte della non conformità delle Fiat 500X Euro 6 diesel al tipo "omologato" (stante la presenza, presso i prodotti commercializzati, dell'"impianto di manipolazione" vietato), le stesse non avrebbero operato per ritirare dal commercio i medesimi esemplari non a norma, con ciò violando gli obblighi di vigilanza posti dalle norme UE sopra individuate; 2) che, nonostante l'Italia, con la propria normativa nazionale, abbia munito il succitato Reg. n. 715/2007/CE delle sanzioni richieste dalla normativa dell'Unione, le Autorità di tale Paese non hanno mai concretamente applicato al gruppo FCA le sanzioni in questione.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2017/0475 - ex art. 258 del TFUE

"Mancato recepimento della Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016, che modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione del 27 maggio 2016, che modifica la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Ai sensi dell'art. 2 di detta Direttiva (UE) 2016/844, ciascuno Stato membro, entro il 1° luglio 2017, pone in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari all'attuazione della medesima nel proprio sistema giuridico interno. Dei suddetti provvedimenti deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, non essendole stati ancora notificati i provvedimenti di cui sopra, ritiene che la Direttiva in questione non sia stata ancora recepita nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 25 settembre 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione, alla presente Direttiva (UE) 2016/844, mediante il Decreto Legislativo 16 febbraio 2018, n. 25. In data 7 giugno 2018 la procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2016/0773 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 39 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 18 settembre 2016, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 27 aprile 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto, nell'ambito dell'ordinamento italiano, mediante il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 2017, n. 239. In data 7 giugno 2018 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si atttengono alle regole della libera concorrenza (di talchè il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, nè le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE

"Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, il 20 agosto 2014, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver attuato la Direttiva 2009/13/CE, di cui si tratta, nell'ordinamento nazionale, a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. "Legge europea 2014". Il 22 marzo 2017, poi, hanno notificato alla Commissione medesima 6 ulteriori provvedimenti di attuazione, non contenuti nella succitata Legge n. 115/2015.

La Commissione europea, tuttavia, ritiene di non essere stata ancora messa al corrente dei provvedimenti, adottati dalla Repubblica italiana, idonei a recepire nell'ordinamento nazionale le seguenti norme della stessa Direttiva 2009/13/CE: A2.1, par. 2 "Contratti di lavoro dei marittimi"; 2.4, par. 2 "Diritto alle ferie"; A4.3, par. 2, lett. c) "Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni"; A5.1.5 "Procedure relative ai reclami a bordo".

La Commissione conclude, pertanto, che le singole disposizioni succitate non siano state ancora attuate, dall'Italia, nel proprio ordinamento interno.

Stato della Procedura

Il 7 dicembre 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. "Legge europea 2014". Quindi, il 22 marzo 2017, hanno notificato alla Commissione 6 provvedimenti supplementari di attuazione. Tuttavia, la Commissione ritiene la Direttiva in oggetto non ancora completamente attuata nell'ordinamento italiano, come sopra già precisato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7– Trasporti

Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE
"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par.fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di "armonizzare" la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo "integrato" alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FASBs è, essenzialmente, quello di : 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FASBs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Itali risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato "Organo di valutazione delle prestazioni" ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par.fi 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir.va 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi - storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

PAGINA BIANCA

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE

"Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul "servizio universale", come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi "minimi" di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l'art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in "contrasto" con la stessa Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali"(nel senso che l'osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L'altra Direttiva di cui sopra, sul "servizio universale", si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l'art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l'applicazione delle "*norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori*". Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale – rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul "servizio universale", per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d'altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l'obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all'esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali", non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio uni versale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell'11/05/12, cui è seguito l'intervento legislativo di cui all'art. 23, co. 12 quinquedeciem, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, "aree"commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l'AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull'osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest'ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Agricoltura e Pesca

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA E PESCA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 111/16	Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Mantenimento o rinnovo della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Art. 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presuppoti d'applicazione – Principio di precauzione	sentenza	No
Scheda 2 C- 107/16	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Agricoltura – Alimenti e mangimi genticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Adozione e mantenimento della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Art. 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presupposti d'applicazione – Principio di precauzione	ordinanza	No

Scheda 1 – Agricoltura e Pesca

Rinvio pregiudiziale n. C- 111/16 - ex art. 267 del TFUE
"Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole

Violazione

Il Tribunale di Udine (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 34 del Reg.to n. 1829/2003/CE e gli artt. 7, 53 e 54 del Reg.to n. 178/2002/CE. Detto Reg. 1829/2003/CE ammette che nella UE vengano commercializzati gli alimenti "geneticamente modificati", se muniti di "autorizzazione" della Commissione europea. Tuttavia, anche se "autorizzata" come sopra, o comunque conforme allo stesso Regolamento, tale commercializzazione può essere sospesa o limitata, ove sia "manifesto" che la medesima comporti un "grave rischio" per la salute umana o della fauna, o per l'ambiente (art. 34 dello stesso Regolamento). E' alla Commissione europea che compete, "in primis", di adottare detti provvedimenti di sospensione/restrizione, anche su richiesta di uno Stato UE (art. 53 Reg. 178/2002/CE). Se, a seguito di tale richiesta, la Commissione non si attiva, lo Stato UE in questione può adottare detti provvedimenti direttamente (art. 54 Reg. 178/2002). Fino a quando la Commissione non decide di prorogare, o modificare, o abrogare le misure nazionali urgenti così adottate, queste ultime rimangono in vigore. Quanto all'altro Regolamento n. 178/2002/CE, l'art. 7 di esso stabilisce il principio di "precauzione", in base al quale gli Stati UE possono adottare provvedimenti di "gestione del rischio" quando sia ipotizzabile, in base ad assunti scientifici anche non del tutto certi, che la circolazione di un alimento geneticamente modificato sia dannosa (non è quindi richiesto che il pericolo di tale danno risulti "manifesto", come nella fattispecie ex art. 34 del Reg. 1829/2003/CE). Ora: il 22/04/1998, la Commissione "autorizzava" la commercializzazione del mais geneticamente modificato "MON 810". L'11/04/2013, l'Italia, ritenendo che tale prodotto nuocesse alla salute umana e ambientale (come sembrava acclarato da nuovi studi), chiedeva alla Commissione stessa, ex art. 53 del Reg. 178/2002 (sopra), di adottare i provvedimenti di urgenza prima descritti. La Commissione, assunto il parere di organismi scientifici che negavano il paventato pericolo, non assumeva le richieste misure. Queste, quindi, venivano adottate dall'Italia il 12/07/2013. La Commissione, da parte sua, non procedeva alla modifica o all'abrogazione delle misure applicate dall'Italia, le quali, pertanto, rimanevano in vigore. Sulla vicenda, la Corte UE ha precisato che: 1) la Commissione, ove gli Stati UE le richiedano misure "di urgenza" ex art. 53 del Reg. 178/2002/CE, non è tenuta ad adottarle, se difettino i requisiti di cui al predetto art. 34 del Reg. 1829/2003/CE (natura "manifesta" del rischio e "gravità" di questo); 2) le misure di "urgenza", che gli Stati UE possono applicare quando le hanno già inutilmente richieste alla Commissione, devono anch'esse inderogabilmente fondarsi sui già citati presupposti dell'art. 34 del Reg. 1829/2003/CE. Al riguardo, i giudici nazionali sono legittimati a sindacare la presenza o meno di tali presupposti (rischio "manifesto" di "danno grave"). Tali misure di urgenza, quindi, non sono quelle che gli stessi Stati possono attuare, in virtù del principio di "precauzione", ai sensi dell'art. 7 del Reg. 178/2002. Queste ultime, infatti, possono fondarsi anche su analisi, relative al rischio di danno alla salute e all'ambiente, fondate su dati scientifici non certi.

Stato della Procedura

Il 13 settembre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 111/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Agricoltura e Pesca

Rinvio pregiudiziale n. C- 107/16 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di Procedura della Corte – Alimenti e mangimi geneticamente modificati"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole

Violazione

Il Tribunale di Pordenone (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 34 del Reg.to n. 1829/2003/CE e gli artt. 7, 53 e 54 del Reg.to n. 178/2002/CE. Detto Reg. 1829/2003/CE ammette che, su "autorizzazione" della Commissione europea, nella UE si possano commercializzare gli alimenti "geneticamente modificati". Tuttavia, anche se "autorizzata" come sopra, tale commercializzazione può essere sospesa o limitata, ove sia "manifesto" che essa comporti un "grave rischio" per la salute umana o della fauna, o per l'ambiente (art. 34 dello stesso Regolamento). Tali provvedimenti di sospensione/restrizione competono, in primis, alla Commissione europea, d'ufficio o su richiesta di uno o di alcuni Stati UE (art. 53 Reg. 178/2002). Se la Commissione non accoglie la richiesta in questo senso di uno Stato UE, lo stesso può adottare detti provvedimenti direttamente (art. 54 Reg. 178/2002). Tali provvedimenti nazionali restano in vigore fino a quando la Commissione non decida di prorogarli, modificarli o abrogarli. Quanto all'altro Regolamento n. 178/2002/CE, l'art. 7 di esso stabilisce il principio di "precauzione", per il quale gli Stati UE possono adottare provvedimenti di "gestione del rischio" quando risulti, in base ad assunti scientifici anche non del tutto certi, che la circolazione di un alimento geneticamente modificato sia dannosa (non è quindi richiesto che il pericolo di tale danno risulti "manifesto"). Ora: il 22/04/1998, la Commissione "autorizzava" la commercializzazione del mais geneticamente modificato "MON 810". L'11/04/2013, l'Italia, ritenendo che tale prodotto nuocesse alla salute umana e ambientale (come sembrava acclarato da nuovi studi), chiedeva alla Commissione stessa, ex art. 53 del Reg. 178/2002 (sopra), di adottare i provvedimenti di urgenza prima descritti, sospensivi o limitativi del commercio dell'articolo in oggetto. La Commissione, assunto il parere di organismi scientifici che negavano il paventato pericolo, non assumeva le richieste misure. Queste, quindi, venivano adottate dall'Italia il 12/07/2013 e rimanevano in vigore fino ai fatti in causa, in quanto non abrogate o modificate dalla Commissione. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) la Commissione, ove gli Stati UE le richiedano misure "di urgenza" ex art. 53 del Reg. 178/2002, non è tenuta ad adottarle, se difettino i requisiti di cui al predetto art. 34 del Reg. 1829/2003/CE (natura "manifesta" del rischio e "gravità" di questo); 2) le misure di "urgenza", che gli Stati UE possono applicare quando le hanno già inutilmente richieste alla Commissione, devono anch'esse necessariamente fondarsi sui già citati presupposti dell'art. 34 del Reg. 1829/2003/CE. Al riguardo, i giudici nazionali sono legittimati a sindacare la presenza o meno di tali presupposti (rischio "manifesto" di "danno grave"). Tali misure di urgenza, quindi, non sono quelle che gli stessi Stati possono attuare, in virtù del principio di "precauzione", ai sensi dell'art. 7 del Reg. 178/2002/CE. Queste ultime, infatti, possono fondarsi anche su analisi del rischio fondate su dati scientifici non certi. Tali pareri, la Corte li ha enunciati in un'"ordinanza" – come dall'art. 99 del suo Regolamento di procedura – essendo, il caso di specie, "identico" a quello già considerato nella causa C-111/16.

Stato della Procedura

Il 23 novembre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 107/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 196/16 e C-197/16	Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente

Rinvii pregiudiziali n.ri C- 196/16 e C-197/16 - ex art. 267 del TFUE
"Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2001/92/UE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Il TAR per le Marche (Italia) ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare la Direttiva 2011/92/UE, la quale prescrive che la realizzazione di certi progetti pubblici o privati, suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente, non possa essere autorizzata se non interviene, "prima" di essa, una "valutazione" di tali potenziali effetti. In particolare (artt. 2, 3 e 4 di essa Direttiva), l'autorizzazione deve essere preceduta: 1) per i progetti riconducibili alle categorie di cui all'allegato I della Direttiva, dall'espletamento di una procedura detta di "Valutazione dell'Impatto Ambientale" (c.d. VIA); 2) per i progetti riconducibili alle categorie dell'allegato II della stessa Direttiva, da una procedura volta a valutare, caso per caso, la necessità o meno dell'espletamento di una successiva VIA (c.d. "screening"). Ora: due imprese richiedevano, in Italia, l'autorizzazione a realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas. Tali autorizzazioni venivano rilasciate senza previo esperimento né di uno "screening" né di una "VIA", in quanto due Leggi Regionali ne escludevano la necessità. In seguito – venendo, tali Leggi, l'una invalidata dalla Corte Costituzionale e l'altra disapplicata da un giudice amministrativo, come contrarie alle Direttive 85/337 e 2011/92/UE - entrambe le autorizzazioni predette venivano annullate, perché non precedute né da una procedura di "VIA" né da una di "screening". Gli impianti in questione, quindi, già funzionanti perché formalmente autorizzati, venivano spenti. In seguito, tuttavia, entrambe le imprese chiedevano, alle Autorità competenti, l'esperimento di uno "screening" circa gli stessi impianti, quale condizione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per riprenderne l'esercizio: le predette Autorità accoglievano la richiesta. Al riguardo, la Corte UE ha precisato quanto segue: 1) la succitata Dir. 2011/92/UE (come la Dir. 85/337) stabilisce, univocamente, che le procedure di "VIA" e di "screening" precedano l'autorizzazione del progetto, non potendo, di regola, essere successive ad essa; 2) poichè gli Stati membri, in generale, debbono applicare tutte le misure idonee ad eliminare le conseguenze delle violazioni del diritto UE, ne deriva che - pur nulla prevedendo le suddette Direttive al riguardo - un'autorizzazione, non preceduta dalle obbligatorie valutazioni degli effetti ambientali, deve essere annullata, con il risarcimento dei danni eventualmente già prodottisi; 3) tuttavia, il diritto UE non esclude la "regolarizzazione" delle situazioni determinatesi a seguito della violazione dello stesso diritto dell'Unione, sottoponendo però detta regolarizzazione alle condizioni che: a) la regolarizzazione non avvenga in termini tali da consentire l'elusione del diritto dell'Unione, come accadrebbe nel caso di una normativa nazionale la quale, al di fuori di circostanze eccezionali, sancisse la totale equivalenza di una valutazione ambientale eseguita "dopo" l'autorizzazione, ad una eseguita "prima"; b) la valutazione, effettuata a titolo di regolarizzazione, non inerisca solo agli effetti ambientali che il progetto produrrà per il futuro, ma consideri, altresì, le ripercussioni ambientali di esso determinatesi a partire dalla sua realizzazione.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2017 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali C- 196/16 e C-197/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 486/17	Articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 4 – Importo delle soglie degli appalti pubblici – Appalti che possono presentare un interesse transfrontaliero certo – Domanda manifestamente irricevibile.	ordinanza	No
Scheda 2 C- 178/16	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/118/CE – Articolo 45, paragrafi 2 e 3 – Condizioni di esclusione dalla partecipazione all'appalto pubblico – Dichiarazione relativa all'assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente – Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore – Condanna penale – Dissociazione completa ed effettiva dell'impresa offerente rispetto a tale amministratore – Prova – Valutazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo	sentenza	No
Scheda 3 C- 701/15	Appalti pubblici – Trasporti – Nozione di "sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei" – Direttive 2004/17/CE e 96/67/CE – Normativa nazionale che non prevede una previa procedura di gara per l'assegnazione di spazi aeroportuali	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 486/17- ex art. 267 del TFUE
"Articolo 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il TAR per la Basilicata (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2014/24/UE, che si applica a quegli "appalti pubblici" – cioè a quei contratti con i quali la Pubblica Amministrazione (ed organismi affini) commissiona ad un operatore economico, cui attribuisce un corrispettivo, la realizzazione di lavori od opere o di servizi o di forniture – i quali presentino un valore pari o superiore ad una data "soglia". Quest'ultima, per gli appalti pubblici di "servizi" aggiudicati dalle Amministrazioni pubbliche "non centrali", corrisponde a € 207.000,00, salve eccezioni. Si precisa che, onde essere ammessi a partecipare a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in genere, gli operatori economici debbono presentare, entro un dato termine, documentazioni e informazioni circa la sussistenza di determinati requisiti. Al riguardo, l'art. 56 della già citata Dir. 2014/24/UE attribuisce a tutti gli enti, i quali instaurano procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, la facoltà di concedere, agli operatori che abbiano presentato informazioni incomplete, di integrare e di rettificare le medesime entro un nuovo termine. Tale "rimessa in termini" deve, tuttavia, svolgersi secondo modalità tali da non contrastare con i fondamentali principi UE di "trasparenza" e di "parità di trattamento" di tutti gli operatori partecipanti. La predetta Dir. 2014/24/UE è stata recepita, nell'ordinamento italiano, con il Decreto Legislativo n. 50/2016. Ora, l'art. 83, co. 9, del medesimo Decreto stabilisce che alcune "informazioni" (segnatamente quelle da inserirsi nella parte "economica" dell'"offerta" che gli operatori economici debbono presentare in una procedura di aggiudicazione di un pubblico appalto, onde possano parteciparvi) non possano più essere integrate entro un nuovo termine, qualora non siano state fornite entro il primo termine assegnato a tutti i partecipanti alla procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico. Nel caso di specie (in cui si controverteva circa un appalto pubblico di servizi di valore pari ad € 85.000,00, bandito da un Istituto Sanitario Pubblico), il giudice del rinvio chiedeva alla Corte UE se l'interpretazione delle sopra indicate disposizioni della Dir. 2014/24/UE escludesse, o meno, la loro compatibilità con le norme del D. Lgs. n. 50/2016, in precedenza riportate. Sul punto, la Corte UE ha sottolineato: 1) di non poter interpretare la succitata Dir. 2014/24/UE, in quanto l'appalto di cui si tratta in concreto, non attingendo la soglia di € 207.000,00 indicata per gli "appalti pubblici di servizi", non ricade nell'ambito di applicazione di essa Direttiva; 2) che gli appalti di valore inferiore a tale "soglia", pur estranei all'applicazione della succitata Direttiva, soggiacciono comunque ai principi fondamentali del diritto UE come quelli della "non discriminazione tra operatori" e della "parità di trattamento", nel caso presentino un "interesse transfrontaliero certo"; 3) che, in rapporto al caso concreto, il giudice del rinvio ha omesso di dimostrare la sussistenza di un tale "interesse transfrontaliero". Pertanto, non ricorrendo i presupposti per l'interpretazione del diritto della UE, la Corte dichiara il presente ricorso "irricevibile" ai sensi dell'art. 53, par. 2, del proprio Regolamento di procedura.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 486/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 178/16 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Art. 45, par.fi 2 e 3"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 45 (par. 2, co.1°, lett.re c), d) e g), della Dir.va 2004/18/CEE: esso stabilisce che gli operatori economici, ove interessati a partecipare alle procedure con cui gli organismi pubblici assegnano l'esecuzione di appalti, ne vengano estromessi quando versino in circostanze integranti le c.d. "cause di esclusione". Queste possono essere "obbligatorie" o "facoltative". Le seconde divengono norma vincolante, nei singoli Stati UE, solo se recepite dalla normativa interna di questi, alle condizioni da essa stabilite. Fra di esse, figura l'ipotesi di esclusione dell'operatore condannato definitivamente per un reato incidente sulla "moralità" professionale (lett. c). In Italia, l'art. 38, parte II, del D. Lgs. 163/2006 dispone che la condanna definitiva - per reati incidenti sulla moralità professionale - escluda un operatore dai pubblici appalti non solo quando lo riguardi direttamente, ma anche ove coinvolga solo gli amministratori o i rappresentanti di tale operatore (anche cessati dalla carica da un certo tempo), salvo che l'operatore stesso non dimostri di essersi completamente dissociato dalla condotta dei suoi gestori. Il caso: nell'ambito di una procedura di affidamento di un appalto pubblico, un operatore – chiamato a dimostrare, entro un termine finale stabilito dalla legge, l'assenza di "cause di esclusione" – taceva il fatto che un suo ex amministratore risultava, al momento, già condannato per aver compiuto, durante il suo passato ufficio, un reato incidente sulla moralità professionale. La condanna diveniva definitiva dopo che il termine per tali dichiarazioni era spirato: tuttavia l'Amministrazione, venuta a conoscenza della vicenza, "escludeva" l'operatore dalla competizione. Sul punto, la Corte UE ha innanzitutto premesso che i singoli Stati UE godono di larga discrezionalità nello specificare ed integrare le cause di "esclusione" "facoltativa" ex art. 45 della Dir. 2004/18/CE, salvo il rispetto degli scopi fondamentali sottesi a tale normativa UE. Pertanto, la Corte UE ha precisato che: 1) la normativa italiana non ha violato quella UE, prevedendo che la condanna definitiva dei gestori dell'operatore si riverberi sull'operatore stesso, escludendolo da un appalto pubblico: infatti l'Italia, in linea con la giurisprudenza UE, ha ritenuto che i gestori degli operatori esprimano, di regola, la volontà di questi ultimi. E' altresì legittima, grazie alla discrezionalità di cui godono gli Stati UE in materia, la scelta dell'Italia di sancire detta esclusione anche quando i gestori, condannati come sopra, risultino cessati dalla carica da breve tempo: in tal caso, infatti, l'estraneità dell'operatore alla loro condotta può risultare dubbia, a meno che (come già precisato) il primo non dimostri la sua effettiva "dissociazione". Nel caso concreto, poi – anche se la condanna dell'amministratore era divenuta definitiva solo una volta spirato il termine per dichiarare l'assenza di cause di esclusione – era stata rispettata la condizione di cui alla predetta lett. c) del par. 2 dell'art. 45: per tale condizione, è sufficiente che la sentenza risulti "definitiva" al momento in cui si decreta l'esclusione dell'operatore, il quale presupposto è senz'altro sussistente nella vicenda specifica.

Stato della Procedura

In data 20 dicembre 2017, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 178/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-701/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici - Trasporti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Il TAR per la Lombardia (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 7 della Direttiva 2004/17/CE, inerente alle procedure che determinati "enti pubblici", erogatori di determinati "servizi", devono adottare per conferire in appalto, a terzi, l'esecuzione dei servizi in oggetto. Nel novero di tali enti pubblici, rientrano quelli esplicanti un'attività di "sfruttamento di un'area geografica", al fine di "messa a disposizione di aeroporti" (art. 7 succitato). Nei servizi predetti, invece, rientra anche quello dell'"assistenza a terra" negli aeroporti. Quindi, per la Dir. 2004/17/CE, un ente estrinsecante l'attività di cui sopra, che intenda commissionare il servizio predetto, è tenuto, di regola, ad aggiudicarne l'appalto ad operatori individuati con la procedura della "pubblica gara", che è la più "formalizzata" tra le procedure "comparative" di assegnazione di appalti pubblici. Perchè tale Direttiva venga applicata, è necessario che i servizi predetti siano resi in regime di "appalto", e non di "concessione" (art. 18 Dir. 2004/17/CE). Ora, gli appalti assegnati dagli "enti gestori" degli aeroporti, aventi ad oggetto i servizi di "assistenza a terra", sono soggetti anche alla Dir. n. 96/67/CE, il cui art. 6 dispone che il mercato di tali servizi debba essere, di regola, aperto senza limitazioni a tutti gli operatori interessati. Tuttavia, l'art. 9 di essa Dir. 96/67 consente che, in caso di oggettiva impossibilità di tale accesso illimitato, i singoli Stati UE pongano un "limite" al novero degli operatori, includendo in esso novero solo i prestatori individuati con procedure "selettive", vale a dire "comparative" (delle quali la "pubblica gara" costituisce solo l'ipotesi più strutturata - art. 11). Il caso: la SEA, quale "ente gestore" dell'aeroporto Milano-Malpensa, con "pubblica gara" aggiudicava, ad una società, degli "spazi" aeroportuali per l'esercizio di attività di "assistenza a terra". Essendo tali spazi al momento indisponibili, la SEA, stavolta senza gara pubblica, concedeva all'aggiudicataria stessa, per consentirle l'esercizio immediato della propria attività, la disponibilità temporanea di altre aree dello stesso aeroporto, fino a quando non si fossero liberati gli spazi assegnati per pubblica gara. Un'altra società, che aveva partecipato alla medesima gara pubblica, sosteneva che la SEA doveva aggiudicare per gara pubblica anche gli spazi in questione, attribuiti in uso temporaneamente. In merito, la Corte UE ha precisato che alla fattispecie potrebbe applicarsi la succitata Dir. 2004/17/CE, comportante l' obbligo di assegnazione della commessa tramite "pubblica gara", solo se sussistessero gli estremi dell'"appalto" di servizi. Elementi costitutivi di questo sono la corresponsione di un prezzo, da parte dell'Amministrazione appaltante, all'operatore appaltatore, a compenso del suo servizio. Nella "concessione", invece, l'Amministrazione concede l'uso di alcuni beni demaniali ad un operatore, affinchè questi vi eserciti un'attività i cui proventi rappresentano il suo compenso essenziale. Poiché il caso di specie, cioè l'attribuzione temporanea degli spazi aeroportuali "surrogati", mostrava gli estremi di tale "concessione" e non della figura dell'"appalto di servizi", l'ente gestore (SEA) non risultava tenuto, secondo la Corte UE, ad espletare una procedura di "pubblica gara" per l'assegnazione degli spazi stessi.

Stato della Procedura

In data 13 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 701/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 245/16	Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria – Ambito di applicazione – Art. 1, par. 6, lett. c) – Art. 1, par. 7, lett. c) – Nozione di "impresa in difficoltà" – Nozione di "procedura concorsuale per insolvenza" – Società beneficiaria di un aiuto di Stato ai sensi di un programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a seguito dell'ammissione a concordato preventivo in continuità – Revoca dell'aiuto – Obbligo di rimborso dell'anticipo versato	ordinanza	No
Scheda 2 C- 230/16	Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici di lusso – Clausola, che vieta ai distributori di ricorrere ad un terzo non autorizzato nell'ambito della vendita a mezzo Internet – Regolamento (UE) n. 330/2010 – Art. 4, lett. b) e c)	sentenza	No
Scheda 3 C- 277/16	Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 8 e 16 – Direttiva 2002/19/CE – Artt. 8 e 13 – Operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato – Controllo dei prezzi – Obblighi imposti dalle Autorità nazionali di regolamentazione – Obbligo di orientare i prezzi ai costi – Prezzi fissati al di sotto dei costi sostenuti dall'operatore di cui trattasi per la fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale sulle reti mobili – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 16 – Libertà di impresa - Proporzionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C-245/16 - ex art. 267 del TFUE
"Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Esenzione generale per categoria"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il TAR delle Marche ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 7, lett. c), del Reg.to (CE) n. 800/2008, il quale ammette alcuni tipi di "aiuti di Stato" concessi, dai singoli Stati partecipanti all'Unione europea, alle loro imprese "interne". Tuttavia, l'art. 1, par. 6, lett. c) di tale Regolamento precisa che gli aiuti di Stato, da esso medesimo consentiti, non spettano alle imprese "in difficoltà", le quali sono quelle che versino in una delle situazioni descritte ai punti a), b) e c) del successivo par. 7 dello stesso articolo. Per il già citato punto c) – le ipotesi di cui ai punti a) e b) non sono applicabili al caso di specie – si trova "in difficoltà" l'impresa la quale presenti le condizioni che, per il diritto interno dello Stato UE cui appartiene, la rendono assoggettabile ad una "procedura concorsuale di insolvenza". Il caso concreto: un'impresa italiana percepiva, dallo Stato italiano, degli "aiuti" come dal Reg. 800/2008. Al momento della "concessione" di tali aiuti, essa impresa non presentava le condizioni che avrebbero giustificato, per l'ordinamento italiano, l'apertura di una "procedura concorsuale di insolvenza" (lett. c, par. 7, art. 1). Tuttavia, una volta realizzato il programma per il quale il finanziamento era stato ottenuto, l'impresa chiedeva al competente Tribunale – come dalla pertinente normativa italiana - di essere ammessa alla procedura concorsuale di insolvenza detta, specificatamente, del "concordato preventivo con continuità aziendale". Detta procedura, pur essendo fondata, come le altre procedure concorsuali quali il fallimento, sulla difficoltà dell'imprenditore a soddisfare i creditori con mezzi propri, a differenza di quelle non viene instaurata su iniziativa dell'Autorità pubblica, ma su richiesta dello stesso imprenditore in crisi. Circa la vicenda in oggetto, la Corte UE ha ricordato che, ove il succitato art. 1, par. 6, lett. c), del Reg. 800/2008 estromette dagli aiuti di Stato, in esso previsti, le imprese assoggettabili "a procedura concorsuale di insolvenza", esso non effettua alcun distinguo tra le diverse categorie di tali procedure. Pertanto, se ne deriva che non possono accedere agli aiuti di Stato, di cui al predetto Reg. 800/2008, le imprese cui risulti applicabile (o a maggior ragione cui sia stata applicata) una qualsiasi delle procedure concorsuali di insolvenza disciplinate dall'ordinamento nazionale cui è soggetta l'impresa stessa, ivi compreso, per l'ordinamento italiano, il "concordato preventivo con continuità aziendale". Tuttavia, la Corte sostiene che, nel caso di specie, l'impresa non poteva essere esclusa dalla platea dei possibili beneficiari dei finanziamenti di Stato di cui al medesimo Regolamento, poichè la sua situazione economica-patrimoniale-finanziaria doveva essere apprezzata al momento in cui l'aiuto statale era stato "concesso", cioè al momento della genesi del diritto di credito ad un tale aiuto, indipendentemente dal pagamento di tale credito. E, nella fattispecie, l'impresa non presentava, al momento sopra precisato, una situazione tale da consentirle l'ammissione al "concordato preventivo con continuità aziendale". Tali estremi erano maturati in seguito, dopo la "concessione" dell'aiuto.

Stato della Procedura

In data 6 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 245/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C-230/16 - ex art. 267 del TFUE
"Concorrenza – Intese – Art. 101, par. 1, TFUE – Distribuzione selettiva di prodotti cosmetici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 101, par. 1, del Trattato TFUE, che vieta, tra l'altro, gli accordi tra imprese finalizzati a "limitare" la "libera concorrenza" nell'Unione. Il caso: la Coty Germany, che tratta cosmetici di lusso per la Germania, stipulava con altre imprese degli accordi, con i quali si obbligava a distribuire, esclusivamente alle predette, i propri prodotti. Tali imprese, da parte loro, garantivano di commercializzare gli articoli in oggetto secondo modalità di presentazione (es: arredamento dei locali di vendita, etc.) che li ammantassero di un'aura di lusso e raffinatezza, consona al loro prestigio. Ora: l'accordo di cui sopra, detto di "distribuzione selettiva", in via di principio contraddice il succitato art. 101 TFUE, poiché consente la commercializzazione di dati prodotti solo ad alcune imprese (quelle rispondenti a precisi requisiti), in violazione della "libera concorrenza". Tuttavia, la stessa Corte ha più volte precisato che il divieto di cui all'art. 101, par. 1, TFUE non si applica agli accordi tra imprese che soddisfino un "obiettivo legittimo", come la "tutela di un commercio specializzato": in ispecie, se un'impresa realizza prodotti "di lusso", l'accordo di "distribuzione selettiva", per il quale il prodotto viene venduto solo da ditte che lo presentino in un contesto di adeguata eleganza, può rendersi necessario per tutelare il prestigio sociale del prodotto stesso e, quindi, il suo successo presso i consumatori. Per conciliarsi con detto art. 101, par. 1, tali intese "selettive" debbono, comunque, presentare i requisiti seguenti: 1) la selezione dei rivenditori deve fondarsi sul possesso, da parte loro, di qualità "oggettive"; 2) dette qualità debbono essere richieste a tutti i rivenditori, senza discriminazioni; 3) le caratteristiche oggettive del prodotto/servizio devono giustificare il sistema di distribuzione selettiva (ad es: prodotto "di lusso"); 4) attese le circostanze concrete, deve risultare che la tutela del prodotto non sarebbe stata possibile tramite opzioni, meno dannose per la concorrenza, alternative a quella della stipula di un "accordo di distribuzione selettiva". Ora: l'intesa in oggetto imponeva altresì ai rivenditori, ove vendessero il prodotto anche su Internet, di proporlo solo su proprie vetrine in rete e di non avvalersi, all'uopo, dell'intervento "riconoscibile" di terzi che non fossero, anch'essi, dei rivenditori autorizzati "Coty". La Corte ha considerato tale clausola, pur ulteriormente lesiva della concorrenza, coerente con l'art. 101, in quanto: 1) essa non implica un divieto assoluto, per i rivenditori, di vendere il prodotto su "Internet"; 2) il prodotto reca qualità "oggettive" (è "di lusso") che giustificano il divieto del ricorso, visibile, ad imprese terze; 4) il divieto è applicato indiscriminatamente a tutti i rivenditori; 5) la clausola è "necessaria" ad evitare che gli articoli "Coty" vengano presentati - sulla piattaforma di un terzo, che la Coty non può condizionare in quanto non è suo partner contrattuale - al di fuori di una cornice di lusso adeguata, con pregiudizio della loro immagine. La Corte, poi, ha ritenuto tale clausola non "restrittiva della clientela on line", atteso che non è dato oggettivamente individuare, nel novero degli acquirenti su Internet in generale, la quota specifica dei clienti di piattaforme terze.

Stato della Procedura

In data 6 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 230/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Concorrenza e Aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C-277/16 - ex art. 267 del TFUE
"Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Dir. 2002/21/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 8, par. 4, e l'art. 13 della Direttiva 2002/19/CE sull'accesso alle reti di comunicazione elettronica (c.d. "Direttiva accesso"). Le norme succitate si ricollegano ad altre, di cui alla Direttiva 2002/21/CE (c.d."Direttiva quadro"): queste ultime impongono, alle "Autorità nazionali di regolamentazione" (ANR) presso ogni Stato UE, di adottare tutte le "ragionevoli misure" per improntare il mercato nazionale della stessa comunicazione elettronica al principio della "libera concorrenza", e per garantire il "massimo beneficio" ai consumatori. Tra le misure predette, sono previste quelle volte ad imporre – alle imprese detentrici di un "significativo potere" su un mercato caratterizzato da elementi distorsivi della concorrenza - determinati "obblighi" confacenti agli scopi già indicati. Ora, la "Direttiva accesso": gli artt. 8 e 13 di essa, combinati, impongono alle ANR nazionali, le quali constatino che il mercato domestico della comunicazione elettronica non è concorrenziale, di addossare, alle imprese detentrici di un "significativo potere" in tale mercato, obblighi funzionali a garantire la competitività tra gli operatori e il massimo vantaggio per i consumatori. Uno di tali obblighi vincola l'impresa "dominante" ad "orientare" i propri "prezzi" ai "costi", cioè ad applicare prezzi non eccedenti la somma dei costi del prodotto maggiorata di un margine di profitto "ragionevole" (e pertanto contenuto, non esorbitante): in effetti, ove un'impresa detenga una significativa quota di un certo mercato, sussiste il rischio che la stessa, in mancanza di validi competitori, applichi dei prezzi eccessivi, pregiudicando in tal modo i consumatori economicamente più deboli. Pertanto, l'obbligo di "orientare i prezzi ai costi" contrasta l'alterazione della concorrenza e avvantaggia i consumatori. Ora: se l'impresa, in ossequio a tale obbligo, fissa dei prezzi che l'ANR non ritiene comunque orientati ai costi (secondo i criteri infra descritti), l'ANR stessa può determinare i prezzi corretti ed imporne l'applicazione. Il caso: in Polonia, l'ANR aveva imposto, ad un'impresa ritenuta titolare di un potere significativo sul locale mercato dei servizi telefonici, di applicare a certe sue prestazioni una tariffa dall'importo inferiore ai relativi costi, quali effettivamente sostenuti dall'impresa stessa. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) dalla "Dir. accesso" (Considerando n. 20, art. 13, par. 3), nonché dal punto 1 della Raccomandazione 2009/396 della Commissione, si evince che l'ANR può imporre, alle imprese che ritiene detengano un potere significativo di mercato, tariffe ragguagliate non ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa in questione, quando la stessa non è gestita oculatamente, ma ai costi, inferiori, che essa impresa avrebbe dovuto sostenere ove si fosse organizzata in modo "efficiente"; 2) posto che la "Dir. accesso" non precisa come debba attuarsi l'obbligo dell'impresa di "orientare i prezzi ai costi" e che, peraltro, la realtà economica attuale è fortemente instabile, può risultare pertinente, rispetto alle esigenze di garantire la concorrenza sul mercato ed il vantaggio del consumatore, che l'ANR obblighi l'impresa in questione a modificare "ogni anno" i prezzi praticati, riorientandoli ai "costi" ritenuti "efficienti" nel periodo considerato.

Stato della Procedura

In data 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 277/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 549/16	Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Nozione di "imposta sul volume d'affari" – Locazione di beni immobili strumentali – Assoggettamento all'imposta di registro e all'IVA	ordinanza	No
Scheda 2 C- 273/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall'IVA – Articolo 86, par. 1, lett. b), e art. 144 – Franchigia dai dazi all'importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all'IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili	sentenza	No
Scheda 3 C- 246/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Art. 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma – Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale – Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri – Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore	sentenza	No
Scheda 4 C- 499/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 1 – Prodotti alimentari – Prodotti di pasticceria – Termine minimo di conservazione o data di scadenza – Principio della neutralità fiscale	sentenza	No
Scheda 5 C- 441/16	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava Direttiva 79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo residente in un altro Stato membro – Rimborso dell'IVA sui beni importati – Presupposti – Elementi oggettivi che confermano l'intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche – Rischio serio di mancata realizzazione dell'operazione che aveva giustificato l'importazione	sentenza	No
Scheda 6 C- 6/16	Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte – Direttiva	sentenza	No

	90/435/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 5, paragrafo 1 – Esenzione – Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi – Presunzione – Frode, evasione e abusi fiscali		
Scheda 7 C- 276/16	Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 244 – Recupero di un debito in materia doganale – Mancata previa audizione del destinatario prima dell'emissione di un avviso di rettifica dell'accertamento – Diritto del destinatario di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di rettifica – Mancata sospensione automatica in caso di proposizione di un ricorso amministrativo – Rinvio alle condizioni previste all'articolo 244 del codice doganale	sentenza	No
Scheda 8 C- 251/16	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) – Esenzione delle cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) – Principio del divieto di pratiche abusive – Applicabilità in assenza di disposizioni nazionali che recepiscono tale principio – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento	sentenza	No
Scheda 9 C- 65/16	Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE – Turchia – Articoli 4, 5 e 7 – Unione doganale – Trasporto su strada – Tassa sugli autoveicoli – Imposizione sui veicoli pesanti immatricolati in Turchia che attraversano l'Ungheria in transito	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 549/16 - ex art. 267 del TFUE
"Fiscalità – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE sull'"imposta sul valore aggiunto" ("IVA"). Essa, giuridicamente, grava su quanti, nell'esercizio di un'attività economica, dietro corrispettivo "cedono" beni o "prestano" servizi, ma, sotto il profilo economico, si "scarica" sulla controparte dei predetti soggetti. La controparte stessa, se esercita a sua volta un'attività economica, può detrarre, dal proprio debito IVA, l'IVA che gli è stata scaricata. Solo il consumatore finale, il quale per definizione non cede beni né presta servizi, non può ricorrere alla detrazione dell'IVA, né, ovviamente, allo scarico sulla controparte dell'IVA giuridicamente gravante a suo carico. Ora, il succitato art. 401 della Dir. 2006/112/CE consente, ai legislatori dei singoli Stati UE, di gravare di ulteriori imposte le operazioni che la stessa Direttiva già assoggetta ad IVA, purchè le prime non abbiano lo stesso "modus operandi" dell'IVA medesima, duplicandola. In Italia, l'art. 40, par. 1 bis, del D. P. R. n. 131/1986, insieme con l'art. 5, par. 1, lett. a) bis, della Tariffa di cui all'allegato allo stesso D.P.R, impone, a quanti prendono in locazione beni "strumentali" alla loro attività di impresa, un'"imposta di registro" proporzionale (tasso dell'1%), anche se la stessa operazione si trovi già gravata da IVA. Si è chiesto quindi, alla Corte UE, se tali norme nazionali introducano un "doppione" dell'IVA e, quindi, siano in contrasto con il precitato art. 401 della Dir. 2006/112/CE. La Corte, al riguardo, ha fornito una risposta negativa, poichè l'imposta di registro - pur essendo, al pari dell'IVA, "proporzionale" (consta di una percentuale applicata al prezzo del bene transatto) e gravando sulla stessa base imponibile (il prezzo del bene) - difetta delle seguenti caratteristiche fondamentali dell'IVA stessa: 1) ove l'IVA ha carattere "generale", in quanto grava su "tutti" i beni e "tutti" i servizi, l'imposta di registro incide solo sui beni "immobili"; 2) ove l'IVA colpisce tutte le fasi di un cliclo di produzione e consumo, l'imposta di registro colpisce solo la singola transazione, senza tenere conto, nel suo funzionamento, delle operazioni precedenti relative allo stesso bene; 3) tale indifferenza dell'imposta di registro, rispetto alle altre operazioni sullo stesso bene, comporta la non detraibilità dell'imposta di registro stessa, nel senso sopra rappresentato in rapporto all'IVA.

Stato della Procedura

In data 12 ottobre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso, con ordinanza, il rinvio C- 549/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 273/16 - ex art. 267 del TFUE
"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE, la Corte di Cassazione italiana chiede di interpretare gli artt. 86 e 144 della Direttiva 2006/112/CE, relativa all'"IVA". Gli artt. 85 e 86 della Dir. 2006/112/CE indicano come individuare la "base imponibile" dell'IVA, con riguardo alle importazioni nella UE da stati terzi (sopra): essa include non solo il valore del bene importato, ma anche il costo delle "spese accessorie" (spese per i "servizi" di commissione, di trasporto e di assicurazione, etc). Ovviamente, quando il prezzo di detti servizi accessori viene conteggiato nella base imponibile riferibile alla cessione del bene "principale" importato, essi servizi non possono, separatamente, andare soggetti ad una separata tassazione IVA, essendo già stati incisi da tale imposta. Ciò dispone il summenzionato art. 144 di detta Dir. 2006/112/CE, dal quale si deriva quindi che, ove tali servizi accessori, per qualche motivo, non siano stati computati nella base imponibile IVA del bene principale importato (sempre che questo sia soggetto ad IVA per le norme vigenti) i medesimi servizi dovranno essere sottoposti, in quanto tali, al prelievo della relativa IVA. Ora: per l'ordinamento UE, alcune importazioni sono "esentate" dall'IVA, come quelle – di cui all'art. 1 della Dir.va 2006/79/CE – consistenti in "piccole spedizioni prive di carattere commerciale", inviate da un privato di un paese terzo e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato UE. Ora, il Fisco italiano, anche in forza di una certa interpretazione degli artt. 9 e 69 del D.P.R. n. 633/1972, sosteneva quanto segue: poichè i servizi, accessori alle "piccole importazioni" di cui al predetto art. 1 della Dir. 2006/79/CE, non vengono computati nella base imponibile IVA delle importazioni stesse (non possono esserlo, in quanto l'importazione in oggetto è "esente" da IVA per esso art. 1 della Dir. 2006/79/CE), i medesimi sarebbero dovuti essere soggetti, in quanto tali, alla tassazione IVA, come dal predetto art. 144 della Dir. 2006/112/CE (vedi sopra). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che dall'art. 144 predetto si desume, effettivamente, che quando i servizi accessori non vengono inclusi nella base imponibile IVA delle importazioni cui ineriscono, gli stessi debbono, separatamente e in quanto tali, subire l'applicazione dell'IVA. Ciò, tuttavia, è valido solo quando l'importazione del bene principale è soggetta essa stessa ad IVA. Se ne è invece "esente" – come nella fattispecie - la regola per cui l'elemento accessorio "segue" quello "principale" (nel senso che il primo va soggetto allo stesso trattamento giuridico del secondo) impone che siano esenti da IVA anche i servizi ad essa accessori.

Stato della Procedura

Il 4 ottobre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 273/16, ex art. 267 TFUE, disponendo che il combinato disposto dell'art. 144 e dell'art. 86, par. 1, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, tra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti di gettito finanziario

Scheda 3 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 246/16 - ex art. 267 del TFUE
"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Sesta Direttiva 77/388/CEE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione Tributaria di Siracusa (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 11, parte C, par. 1, della Dir. 77/388/CEE sull'IVA, nonché il principio fondamentale UE della "neutralità dell'IVA" stessa. La "base imponibile" dell'IVA coincide, di regola, con il corrispettivo citato, ma solo quando esso sia stato effettivamente pagato. La norma stabilisce che, nei casi in cui, già effettuata la cessione o la prestazione colpita da IVA, il pagamento del prezzo/corrispettivo venga eliminato in tutto o in parte (es: per risoluzione o annullamento del contratto) o non venga effettuato in concreto dalla parte debitrice, si proceda alla "debita riduzione" della base imponibile. Tale regola, tuttavia, sia pure limitatamente al caso in cui la parte debitrice non esegua il pagamento, può essere "derogata" dai singoli Stati UE. In Italia, l'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che quando si riduce la base imponibile "a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose", il soggetto tenuto a pagare l'IVA ha diritto alla detrazione dell'imposta pagata in soprappiù. Si è interpretata tale normativa interna nel senso che, ove il cessionario del bene/destinatario del servizio non paghi il prezzo convenuto, il soggetto gravato dall'IVA non può, per ciò stesso, ottenere la riduzione della base imponibile, ma deve dimostrare di non aver potuto recuperare tale prezzo mediante procedure esecutive individuali o concorsuali. Tale dimostrazione suppone, di regola, che tali procedure siano state tecnicamente "chiuse". Ora, la Corte UE osserva che il predetto art. 11 - pur ammettendo che i singoli Stati UE regolino discrezionalmente la fattispecie della riduzione della base imponibile ai fini IVA, in caso di mancato pagamento del prezzo della transazione – non concede agli stessi Stati di eliminare, addirittura, un tale diritto, o di renderne l'esercizio eccessivamente difficile. Infatti, se ciò fosse ammesso, verrebbe leso il principio generale UE della "neutralità" dell'IVA, per il quale l'IVA stessa – con l'eccezione relativa al "consumatore finale" - non può costituire un effettivo peso economico per quanti ne sono affetti. Invece, la disciplina italiana sull'IVA impone al contribuente un danno economico: infatti, egli deve pagare l'imposta in misura percentuale di un prezzo che non ha effettivamente introitato, salvo essere sollevato di un tale pregiudizio solo alla chiusura della procedura concorsuale nei confronti del debitore del prezzo stesso, il che, attesi i tempi della giustizia, richiede in media – con riguardo alle procedure concorsuali – 10 anni.

Stato della Procedura

Il 23/11/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 246/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 11, parte C, par. 1, secondo comma, della sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17/05/1977, in materia di "armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme", debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 499/16 - ex art. 267 del TFUE
"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 98 della Dir.va 2006/112/CE circa l'imposta IVA, nonché il principio della "neutralità fiscale" di detta imposta. La Direttiva distingue tra un'aliquota IVA "normale" e una "ridotta", imponendo che, in ogni caso, i beni ed i servizi "simili" sopportino lo "stesso" carico IVA. L'art. 98 (Dir. 2006/112/CE) consente ai singoli Stati UE di prevedere una o due aliquote "ridotte", precisando che le seconde non possono applicarsi a qualsiasi cessione di beni/prestazione di servizi, ma solo a quelle elencate nell'allegato III alla stessa Direttiva. Il punto 1 di tale allegato menziona, in particolare, le "cessioni" di "prodotti alimentari destinati al consumo umano". La normativa nazionale polacca ha riservato l'aliquota ridotta (8%) ai prodotti di pasticceria la cui scadenza di conservazione è fissata a 45 gg., mentre ha previsto l'aliquota "normale" per gli stessi prodotti che scadano successivamente ai 45 gg. Il giudice del rinvio osserva che la UE non distingue i diversi prodotti dolciari, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, in base alla rispettiva data di scadenza, ma si limita a consentirne l'applicazione alle cessioni di prodotti "per l'alimentazione umana" in generale. Si chiede alla Corte UE se tale disciplina nazionale sia compatibile con la Dir. 2006/112/CE. Al riguardo, la Corte UE sottolinea che l'applicazione di un'aliquota IVA "ridotta" rappresenta un'eccezione, rispetto alla regola dell'applicazione dell'aliquota IVA "normale". Ora, le eccezioni, previste dal diritto UE, vanno interpretate nel modo il più possibile restrittivo. Quindi, per la Corte UE, la disciplina polacca in questione, circonscrivendo il campo di applicazione dell'aliquota ridotta ancora più penetrantemente di quanto abbia fatto la normativa UE, sotto tale profilo non contrasta con quest'ultima. Ciò premesso, bisogna tuttavia verificare che la normativa polacca non abbia previsto, per prodotti dolciari, "simili" a quelli aventi scadenza massima al 45° giorno (tale similarità deve valutarsi con riguardo a come il consumatore polacco "medio" vede i prodotti considerati), l'applicazione dell'aliquota "normale". Infatti, se alcuni prodotti, che il consumatore ritiene analoghi, fossero incisi da aliquote IVA rispettivamente diverse (e quindi da un carico IVA diverso), il consumatore stesso sarebbe spinto ad acquistare uno in particolare di essi prodotti non in ragione delle sue qualità vere o ipotizzate (sono simili), ma in quanto attratto dal minor costo del bene, dovuto ad un'incidenza fiscale più lieve. Pertanto, essendo l'imposizione fiscale sbilanciata in favore di certi prodotti piuttosto che di altri, verrebbe leso il principio fondamentale, sancito dal diritto UE, della doverosa "neutralità" di tale imposizione.

Stato della Procedura

Il 9/11/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 499/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 98 della Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che - purchè sia rispettato il principio della neutralità fiscale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare - non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ai prodotti di pasticceria freschi al solo criterio del "termine minimo di conservazione" o della "data di scadenza"

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C- 441/16 - ex art. 267 del TFUE
"Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava Direttiva 79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice rumeno ha chiesto alla Corte UE di interpretare le Dir.ve 79/1072/CEE e 77/388/CEE sull'IVA, per le quali: a) un importatore, in uno Stato UE, di beni e/o servizi da uno stato terzo, deve pagare, al Fisco dello stesso Stato UE, l'IVA su tali importazioni; b) se detti beni/servizi sono "strumentali" all'esercizio dell'impresa di tale importatore, il quale non risieda fiscalmente nello stesso Stato UE di importazione, quest'ultimo gli deve "rimborsare" l'IVA su tali beni strumentali. Il caso: un'impresa tedesca – che aveva commissionato in subappalto, ad un'impresa turca, dei beni promessi in vendita ad un'impresa ucraina – in seguito sospendeva il contratto con quest'ultima, poiché questa, pagate due rate di prezzo, non pagava quelle residue. Allo stesso tempo importava in Romania, per esportarli poi in Ucraina, i beni realizzati dall'impresa turca. Quindi, atteso che l'impresa ucraina diveniva definitivamente insolvente, l'impresa tedesca recedeva definitivamente dall'esecuzione del contratto con la prima, lasciando in Romania i beni già ivi importati e dichiarando di volerli smaltire come "rottami". Richiedeva poi, al Fisco romeno, la restituzione dell'IVA pagata all'importazione, poichè relativa a beni "strumentali" all'attuazione del contratto con il partner ucraino. La Romania negava detto rimborso, in quanto alcuni indici "oggettivi" escludevano che i beni in questione fossero davvero "strumentali". La Corte UE ha replicato che, da parte dell'impresa era evidente la volontà di destinare i beni, importati in Romania, a "beni strumentali" del contratto con l'operatore ucraino. Ciò, anche se tali beni erano stati importati quando i tedeschi avevano già sospeso il contratto con gli ucraini: infatti, la "sospensione" è una circostanza di per sé transitoria, che non esclude la ripresa degli effetti della fattispecie sospesa. Del resto, l'operatore tedesco aveva dichiarato di voler lasciare i beni in Romania, ove li aveva importati, e di voler utilizzare gli stessi solo come rottami (e non più come beni strumentali), non già per volontà propria, ma costrettavi da circostanze esterne quali il definitivo inadempimento della controparte. Quindi, la Corte esclude che l'impresa tedesca abbia creato una fittizia "strumentalità" dei beni predetti, in frode al Fisco romeno

Stato della Procedura

Il 21/09/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 441/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'ottava Dir. 79/1072/CEE del Consiglio, del 6/12/1979, sull'"armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese", letta in combinato disposto con l'art. 170 della Dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata a titolo dell'importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui al momento dell'importazione, l'esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa, l'operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C - 6/16 - ex art. 267 del TFUE
"Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice francese chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 49 ("libertà di stabilimento") del TFUE, nonché l'art. 1, par. 2, della Direttiva 90/435/CEE sulle società "madri" e le loro "figlie". In via di principio, la normativa francese nega l'esenzione, dalla "ritenuta alla fonte", degli utili prodotti da una società "figlia" residente in Francia, quando la "madre" di questa, pur residendo in un altro Stato UE, risulti a sua volta controllata da "soggetti" residenti in stati esterni all'Unione (c.d. "stati terzi"). Tale norma riposa sulla generalizzata presunzione che le "catene delle partecipazioni" siano sempre prive di sostanza reale, essendo volte, essenzialmente, a perpetrare una "frode fiscale". La stessa normativa francese ammette, tuttavia, che il contribuente superi tale presunzione (recuperando, quindi, l'esenzione in oggetto) con la dimostrazione che, nel caso concreto, le partecipazioni a catena non erano preordinate ad una frode al Fisco. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, se pure il già citato art. 1, par. 2, di tale Dir. 90/435/CEE consente ai singoli Stati UE di introdurre norme interne ad ostacolo di frodi e abusi, le stesse norme, tuttavia, non possono arrivare al punto di compromettere gli obiettivi essenziali della Direttiva stessa. Pertanto: pur sussistendo il rischio, in date circostanze, che la "catena delle partecipazioni", soprattutto quando coinvolge società di stati "terzi", sia rivolta ad una frode fiscale, la sussistenza di quest'ultima non può essere sostenuta dal Fisco in via generale e "a priori". Nei casi in cui una società "madre" sia controllata da soci residenti in stati terzi, quindi, il legislatore francese dovrebbe applicare l'esenzione in parola a titolo di regola generale, salvo negare la stessa nei casi specifici in cui vi fossero solidi indizi di una frode fiscale. La Francia, al contrario, con riguardo alla fattispecie sopra descritta, ha previsto in generale l'applicazione della ritenuta alla fonte, escludendola, eccezionalmente, solo ove il contribuente fornisse la difficile prova che nel caso di specie non vi era abuso. Le norme francesi violerebbero anche la "libertà di stabilimento" di cui al predetto art. 49 TFUE, in quanto, a motivo di esse norme, una società con sede in un altro Stato UE trova meno appetibile, rispetto ad una società con sede in Francia (in ragione del diverso regime fiscale), "stabilire" una "figlia" in territorio francese.

Stato della Procedura

In data 7/09/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 6/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 1, par. 2, della Dir. 90/435/CEE del Consiglio, del 23/07/1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla Dir. 2003/123/CE del Consiglio, del 22/12/2003, da una parte, e l'art. 49 TFUE, dall'altra, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la concessione dell'agevolazione fiscale prevista all'art. 5, par. 1, di tale Direttiva – ossia l'esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di stati terzi – alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C- 276/16 - ex art. 267 del TFUE
"Principio del rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Reg.to (CEE) n. 2913/92
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare, del Reg. 2913/92/CEE: 1) l'art. 243, che impone agli Stati UE di consentire, ai destinatari di atti delle Autorità doganali, di "impugnarli" in sede sia amministrativa che giudiziaria; 2) l'art. 244, per il quale, a seguito di detta impugnazione, la sospensione dell'atto non è automatica ma viene concessa solo ove appaia immediatamente contrario alla normativa doganale, o quando la sua mancata sospensione arrecherebbe un "danno irreparabile" al ricorrente medesimo; 3) il principio fondamentale UE del rispetto dei "diritti della difesa" di un soggetto, di fronte ad un atto dell'Autorità che ne danneggi gli interessi. In Italia, il par. 7 dell'art. 12 della L. 212/2000 dispone che gli atti con cui l'Amministrazione fiscale "verifica" la posizione fiscale di un contribuente e, quindi, lo assoggetta ad imposte più gravose di quelle accertate in precedenza, possano adottarsi solo previa audizione del contribuente stesso. In deroga, l'art. 11 del D. L.g.s. n. 374/1990 prevede - nel tenore che aveva all'epoca dei fatti - che quando detti atti di verifica siano emanati dalle Dogane, possano esserlo senza l'audizione del contribuente stesso e che, ove gli stessi siano impugnati amministrativamente, soggiacciano agli artt. 66 e ss. del D.P.R. n. 43/1973, i quali, in quanto richiamano il sopra indicato art. 244 del Reg. 2913/92/CEE, escludono l'automatica sospensione dell'atto in ragione di detta impugnazione. Quindi: gli atti di verifica fiscale emanati dalle Dogane italiane in difetto dell'audizione del contribuente interessato, ove impugnati in via amministrativa, non sono automaticamente sospesi. Tale disciplina, per la Corte UE, appone delle "legittime" limitazioni al succitato principio UE del "diritto alla difesa", in quanto funzionali a tutelare istanze imperative e generali, come, nel caso di specie, quella al veloce recupero delle imposte da parte delle Dogane, tramite l'eliminazione del passaggio dell'audizione del contribuente e della sospensione automatica dell'atto impugnato

Stato della Procedura

Il 20/12/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 276/16 (art. 267 TFUE), disponendo che il diritto di ogni persona di essere ascoltata, prima dell'adozione di qualsiasi decisione incidente in modo negativo sui suoi interessi, debba essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell'accertamento, adottato dall'autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell'interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all'interessato di contestare tale atto nell'ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma, rinviando all'art. 244 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2700/2000 del del 16/11/2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l'esecuzione dell'atto impugnato, dal momento che l'applicazione dell'art. 244, secondo comma, di detto Regolamento da parte dell'autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell'esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C-251/16 - ex art. 267 del TFUE
"Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta Direttiva 77/388/CEE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Dir.va 77/388/CEE sull'IVA, nonchè il divieto di pratiche abusive circa tale imposta. In Irlanda – come consentito dall'art. 4, par. 3 della Direttiva - sono esentate da IVA le "cessioni di fabbricati", quand'anche il "cedente" non effettui la cessione nell'ambito di un'attività economica. Come "cessioni di fabbricati", l'Irlanda individua sia i trasferimenti del "diritto di proprietà" su tali beni, sia la costituzione su di essi di una locazione di oltre 20 anni, assoggettando ad IVA solo la prima "cessione" di un dato fabbricato ed esentandone quelle successive. Inoltre: se la "prima cessione" di un fabbricato è un trasferimento di proprietà, l'IVA è molto più gravosa di quella relativa ad una "prima cessione" rappresentata dalla costituzione di una locazione ultraventennale sul bene stesso. Ora: i proprietari di un terreno, non esercenti un'attività economica, realizzavano su di esso degli appartamenti, concedendoli in locazione per oltre 20 anni ad una società ad essi "collegata". Quindi, come imposto dallo stesso contratto, la società subito retrolocava i beni in oggetto ai proprietari. Dopo un mese circa, entrambe le parti rinunciavano ai rispettivi diritti di locazione e, trascorso un altro mese, i proprietari vendevano gli appartamenti alla società succitata. Al riguardo, la Corte ha ritenuto che alcuni indizi – il collegamento esistente tra le parti, il loro difetto di interesse a dare un seguito effettivo alle locazioni stipulate, come testimonia la rinuncia immediata ai rispettivi diritti – fondassero il sospetto che le locazioni predette non fossero realmente volute dalle parti, ma realizzate solo in apparenza, affinchè il Fisco ritenesse che la "prima cessione" dei beni fosse una locazione. Le parti, in tal modo, avrebbero beneficiato di un'imposizione IVA non gravosa e, al momento della "compravendita", alla quale tendevano i loro intenti, sarebbero state del tutto esentate dall'imposta, figurando, la stessa compravendita, come cessione "successiva" alla prima. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) quando degli atti giuridici vengono realizzati, dalle parti, non per conseguire gli effetti leciti ad essi ricollegati dall'ordinamento, ma essenzialmente per conseguire effetti diversi di elusione dell'IVA dovuta su di essi, viene violato il principio generale del diritto UE del "divieto di pratiche abusive" in materia di IVA, il quale deve essere applicato, all'interno dei singoli Stati UE, anche se non recepito dalle norme interne; 2) tale "divieto di pratiche abusive dell'IVA" è stato trattato nella sentenza "Halifax" (C-255/02), emessa dopo la completa realizzazione delle operazioni di cui al caso di specie. Tuttavia, l'applicazione "retroattiva" di tale sentenza, al caso concreto, non lede i principi generali di "certezza del diritto" e della "tutela del legittimo affidamento" dei soggetti coinvolti: infatti, non può essere considerato "legittimo" l'affidamento di chi ha scientemente realizzato i presupposti di un abuso del diritto, per scopi di elusione del pagamento di un'imposta altrimenti doverosa.

Stato della Procedura

Il 22/11/2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 251/16 (art. 267 TFUE) disponendo che:

1) il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che, indipendentemente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell'ordinamento giuridico interno, può essere direttamente applicato al fine di escludere l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di vendite di beni immobili come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate prima della pronuncia della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), senza che vi ostino i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

2) la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di "armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme", debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non costituiscono una siffatta pratica possano essere soggette all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento;

3) il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare, sulla base del punto 75 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU: C: 2006: 121), se lo scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un vantaggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l'obiettivo dei contratti di locazione anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale;

4) il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che cessioni di beni immobili come quelle di cui al procedimento principale possono comportare l'ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale;

5) il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che riguarda l'eventuale esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di un'operazione di cessione di beni immobili.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 9 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C- 65/16 - ex art. 267 del TFUE
"Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Decisione 1/95 del Consiglio di Associazione, istituito dall'"Accordo di unione doganale" tra la CE (ora UE) e la Turchia. Nel Cap. I, gli artt. 4 della Sez. I e 5 della Sez. II vietano, a ciascun contraente di tale Accordo, di applicare "dazi doganali" o "misure di effetto equivalente", nonché "restrizioni quantitative" o "misure di effetto equivalente", alle merci importate dal territorio dell'altro contraente. Si precisa che il dazio non costituisce un divieto diretto delle operazioni di importazione/esportazione, mentre le "restrizioni quantitative" e le "misure di effetto equivalente" esprimono, direttamente, un divieto di importare più di una certa quantità di merce estera. Della stessa Decisione, poi, l'art. 7 dispone che ciascun contraente dell'Accordo succitato può, comunque, applicare all'altro tali "restrizioni quantitative" o "misure equivalenti", se ciò serve a soddisfare istanze di ordine "generale" (tipo: ordine pubblico). L'art. 66, infine, impone che le disposizioni della Decisione in oggetto, che risultino identiche nel merito a quelle del TCE, siano interpretate nel modo in cui la Corte di Giustizia UE interpreta queste ultime. Il caso: la legge ungherese prevede una tassa sugli automezzi pesanti i quali, immatricolati in Turchia e destinati al trasporto di merci dalla Turchia stessa verso gli Stati UE, entrino nel territorio ungherese. La Corte UE ha precisato che la tassa in oggetto, pur formalmente diversa da un dazio che colpisca direttamente le merci trasportate dall'automezzo, opera in sostanza come un prelievo daziario in quanto, incrementando il costo del trasporto di tali merci, ne aumenta di riflesso anche il prezzo. Si tratta, quindi, di "misura equivalente" ad un dazio, la quale, ai sensi del succitato art. 4, non può mai essere applicata, da una parte dell'Accordo CE-Turchia, nei confronti dell'altra. Poiché detto art. 4 è in sostanza identico all'art. 30 TFUE (che ha sostituito il precedente TCE), il primo deve essere interpretato, dalla Corte UE, come la stessa interpreta il secondo (sopra): al riguardo, la Corte UE ritiene "assoluto" il divieto che il predetto art. 30 TFUE pone all'applicazione di dazi o di misure equivalenti ad essi, in quanto lo scopo di soddisfare esigenze "generali", sopra citato, giustifica solo un'eccezione al divieto delle "restrizioni quantitative" alle importazioni/esportazioni e delle misure ad esse equivalenti, e non una deroga al divieto dei dazi. Quindi, pur adducendo, l'Ungheria, che la tassa in oggetto risulta funzionale a finanziare la manutenzione delle strade e, quindi, all'interesse pubblico connesso alla sicurezza stradale, tale istanza di natura generale non giustificherebbe una misura che, come quella nella fattispecie, equivale in sostanza ad un "dazio".

Stato della Procedura

In data 19/10/ 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 65/16 (art. 267 TFUE), disponendo che l'art. 4 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale, debba essere interpretato nel senso che una tassa sugli autoveicoli, come quella di cui al procedimento principale, che deve essere pagata dai detentori dei veicoli pesanti immatricolati in Turchia che transitano attraverso il territorio ungherese, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi del suddetto articolo.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 177/17 e C-178/17	Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Attuazione del diritto dell'Unione – Collegamento sufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte	sentenza	No
Scheda 2 C- 348/16	Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 12, 14, 31 e 46 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – art. 47 – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale – Possibilità per il giudice di statuire senza ascoltare il richiedente	sentenza	No
Scheda 3 C- 42/17	Articolo 325 TFUE – Sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU: C: 2015/555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l'impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene	sentenza	No
Scheda 4 C- 73/16	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE – Artt. 1, 7 e 13 – Trattamento dei dati personali – Art. 4, par. 3, TUE – Redazione di un elenco di dati personali – Oggetto – Riscossione delle imposte – Lotta alla frode fiscale – Sindacato giurisdizionale – Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali – Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo – Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova – Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali – Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento	sentenza	No
Scheda 5 C- 340/16	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 11, paragrafo 2 – Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni – Azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore – Azione del datore di lavoro della persona lesa, un ente di diritto pubblico, cessionario ex lege dei diritti del suo	sentenza	No

	dipendente contro l'assicuratore del veicolo implicato - Surrogazione		
Scheda 6 C- 646/16	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale – Organizzazione dell'attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragione umanitarie – Art. 2, lett. m) – Nozione di "visto" – Art. 12 – Rilascio di un visto – Art. 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna	sentenza	No
Scheda 7 C- 490/16	Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale – Organizzazione dell'attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragione umanitarie – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna – Termine di 12 mesi a partire dall'attraversamento della frontiera – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 29 – Termine di 6 mesi per eseguire il trasferimento – Calcolo dei termini – Proposizione di un ricorso – Effetto sospensivo	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia

Rinvii pregiudiziali n. ri C- 177/17 e C-178/17 - ex art. 267 del TFUE
"Articolo 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Il TAR per il Piemonte chiede alla Corte UE di interpretare: 1) l'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. "Carta"), che istituisce il principio per cui ogni persona ha diritto a che le cause giudiziarie non vengano protratte eccessivamente e, quindi, vengano esaminate "entro un termine ragionevole"; 2) l'art. 67 del Trattato TFUE, per il quale l'Unione europea ha il compito di realizzare uno "spazio comune di giustizia"; 3) l'art. 81 del TFUE, il cui Capo 3 obbliga la UE a realizzare, nelle materie di diritto civile o penale "transnazionali", cioè attinenti agli ordinamenti di diversi Stati della UE stessa, una cooperazione giudiziaria fondata, soprattutto, sul riconoscimento, da parte di ciascuno degli Stati UE coinvolti in una lite, delle decisioni giudiziarie emesse negli altri Stati UE anch'essi interessati. Nell'ordinamento italiano, la Legge n. 89/2001 attribuisce, ai soggetti danneggiati per effetto della durata eccessiva di un processo (c.d. durata "irragionevole"), il diritto ad ottenere dallo Stato un'"equa riparazione". Ora, la successiva L. n. 208/2015 ha inserito, nel corpo della predetta n. 89/2001, l'art. 5 sexies, che ha subordinato la possibilità di ottenere il concreto pagamento di tale indennizzo - anche se riconosciuto da un giudice - al rilascio, da parte dell'avente diritto ad esso, di una "dichiarazione" apposita. L'Amministrazione giudiziaria debitrice ha tempo sino a 6 mesi, dalla presentazione di detta "dichiarazione", per eseguire il pagamento di tale somma. Detto termine semestrale, alla scadenza del quale l'Autorità giudiziaria è tenuta inderogabilmente a pagare l'indennizzo in parola, non può decorrere ove la dichiarazione predetta non sia stata presentata o sia stata presentata irregolarmente. Ci si chiede, pertanto, se l'imposizione dell'onere della presentazione della succitata "dichiarazione" renda troppo difficile l'ottenimento dell'indennizzo in questione e, pertanto, venga a contrastare, in ultima battuta, lo stesso diritto ad una durata "ragionevole" del processo, di cui al sopra citato art. 47 della Carta. Al riguardo, la Corte UE premette che l'art. 51 della Carta stessa stabilisce che ogni disposizione, in essa contenuta, può applicarsi solo "nell'attuazione del diritto dell'Unione". Ora, la Corte UE osserva che la Legge n. 208/2015 non può interpretarsi come "attuativa" delle norme UE - individuate dal giudice del rinvio - di cui ai succitati artt. 67 e 81 del TFUE. Infatti, l'obbligo dell'equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, funge, rispetto all'attuazione di uno "spazio comune di giustizia" (art. 67 TFUE) e al riconoscimento reciproco delle sentenze di altri Stati UE in caso di liti "transnazionali", solo molto indirettamente (Capo 3, art. 81 TFUE). In generale, poi, si osserva che non esiste una normativa dell'Unione – di cui la legge italiana possa costituire un'attuazione - che regoli specificatamente l'obbligo, da parte di uno Stato UE, di corrispondere un indennizzo ai soggetti danneggiati dalla durata eccessiva di un processo. Pertanto, poichè le disposizioni della L. 89/2001 non sono "attuative" della normativa dell'Unione, gli articoli della Carta (compreso l'art. 47) non trovano applicazione. Ne deriva, per l'art. 51 della Carta stessa, che la Corte UE, nel caso concreto, è manifestamente incompetente ad interpretarlo.

Stato della Procedura

Il 7/09/2017 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 177/17 e C-178/17 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 348/16 - ex art. 267 del TFUE
"Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Artt. 12, 14, 31 e 46"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Il Tribunale di Milano (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2013/32/UE, che disciplina le procedure volte alla concessione della "protezione internazionale". Queste si dividono in una prima fase culminante in una "prima" decisione sulla domanda di "protezione internazionale", e in una seconda fase concernente l'impugnazione di tale decisione (Capo III e Capo V della Direttiva succitata). Per l'art. 12 della stessa Direttiva, i singoli Stati UE debbono assicurare che tali procedure offrano, ai richiedenti la "protezione" di cui si tratta, determinate garanzie riconducibili al principio del "giusto procedimento", come desumibile anche dall'art. 47 della "Carta dei diritti fondamentali della UE". Alcune di tali garanzie, imposte nella prima fase della procedura, possono essere tralasciate nella seconda, come il diritto del richiedente a far valere personalmente le proprie ragioni in un colloquio, debitamente trascritto e da allegarsi agli atti di causa, con persona "competente" (art. 14). L'art. 31 ammette poi che, in date circostanze - tra cui il fatto che il richiedente, a supporto della sua domanda, adduca elementi ad essa assolutamente non afferenti – gli Stati UE possano "accelerare" la procedura di valutazione della domanda stessa (art. 32). Ora: in Italia, l'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2011 dispone che il giudice, di fronte al quale si impugni la decisione amministrativa sulla domanda di concessione di "protezione internazionale", possa anche pronunziarsi senza l'audizione del richiedente, quando dagli elementi emergenti dagli atti del procedimento di 1° grado emerga una soluzione univoca, che non verrebbe modificata in virtù di tale audizione. Il caso: in Italia, la competente Amministrazione respingeva la richiesta di "protezione internazionale" da parte di un cittadino maliano, che aveva dichiarato, come verbalizzato e messo agli atti, di aver lasciato il suo paese per difficoltà economiche e non in quanto perseguitato (quindi per motivi del tutto inafferenti alla domanda). Il richiedente impugnava giudizialmente tale diniego, senza addurre elementi sostanziamente nuovi rispetto a quelli già segnalati in 1° grado e acquisiti agli atti di causa. Il giudice, quindi, prescindendo da una nuova audizione del richiedente ritenendola superflua, decideva di respingere il ricorso. Al riguardo la Corte UE premette che: 1) la Direttiva non menziona l'audizione del richiedente quale garanzia insopprimibile della 2° fase della procedura; 2) l'audizione del richiedente, imposta nella 1° fase della procedura, viene verbalizzata ed acquisita nell'ambito della 2° fase, di modo che il giudice, prendendone conoscenza, possa in certi casi evitarne la reiterazione; 4) l'art. 31 della Dir. 2013/32/UE - laddove la domanda di protezione internazionale si fondi su elementi del tutto inafferenti, come nel caso di specie - consente di "accelerare" la procedura, il che giustifica l'omissione di una replica dell'audizione. Tanto premesso, la Corte ritiene che la normativa italiana - che consente di omettere l'audizione del richiedente in sede di impugnazione, ove quest'ultima non adduca elementi nuovi rispetto a quanto chiaramente ed esaurientemente emerga dagli atti del procedimento di 1° grado - sia in accordo con il diritto UE.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2017 la Corte di Giustizia UE ha deciso la causa C- 348/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 42/17 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 325 TFUE – Sentenza dell'8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU: C: 2015/555)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte Costituzionale (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 325 TFUE, come interpretato nella sentenza "Taricco e a." (C-105/14, EU: C: 2015/555). Ora: in Italia, gli artt. 157 e segg. del c.p.p. prevedono che, decorso un dato periodo dalla commissione di un reato, questo si "prescriva", quand'anche il giudizio verso gli imputati di tale reato risulti ancora in corso. Il termine prescrizionale di un reato non può mai, neppure quando ricominci a fluire daccapo in presenza di cause di "interruzione", superare il massimo della pena edittale prevista per lo stesso reato, aumentata di un quarto dello stesso massimo. Ora, per il succitato art. 325 TFUE, ogni Stato UE deve porre norme che contrastino le attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Quindi, le ipotesi di reato, con cui il diritto italiano incrimina ipotesi di "gravi frodi all'IVA", attuano il predetto art. 325 TFUE: infatti, la fraudolenta sottrazione del gettito IVA al Fisco nazionale lede anche gli interessi finanziari dell'Unione, atteso che una quota dell'IVA spetta al bilancio UE. E' evidente, circa tali reati fiscali, che, pendente un giudizio ad essi relativo, la maturazione della loro prescrizione - giusta la normativa italiana di interruzione di essa prescrizione e del conseguente prolungamento del suo decorso di solo un quarto della sua durata - distorce il meccanismo della loro punibilità: ne deriva l'irrecuperabilità del gettito IVA sottratto al Fisco e, quindi, la violazione del succitato art. 325 TFUE. Quindi, con la sentenza "Taricco", la Corte UE ha affermato che i giudici italiani, chiamati a giudicare sull'imputazione di reati di grave frode all'IVA, debbono – ove le imputazioni in causa si prescrivessero prima della sentenza, giusta la normativa sull'interruzione della prescrizione e sul prolungamento di quest'ultima non oltre il quarto della sua durata – disapplicare la medesima normativa, quando, altrimenti, venissero lesi gli interessi finanziari UE in un numero "considerevole" di casi. Tuttavia, nell'ambito del presente giudizio (C-42/17), la Corte UE osserva che la disapplicazione - circa i predetti reati finanziari contro la UE - di detta normativa nazionale sulla prescrizione, assoggetta gli imputati di tali reati ad un regime penale peggiorativo rispetto a quello che opererebbe applicando la prescrizione stessa. Pertanto, tale regime deteriore può essere applicato, all'imputato di tali fattispecie di reato, solo quando questi era oggettivamente in condizioni di sapere, prima della commissione del reato stesso, che, commettendolo, vi sarebbe stato assoggettato (principio fondamentale UE dell'"irretroattività della legge penale", implicito in quello più generale di "legalità" dei reati e delle pene). Quindi, la disapplicazione della normativa nazionale di cui alla sentenza "Taricco" (C-105/14) non sarebbe ammissibile quando, tramite la stessa, un "considerevole" numero di persone verrebbe soggetto all'applicazione retroattiva del regime penale più sfavorevole, il che: 1) è indubitabile quando il soggetto, reo di un reato fiscale contro gli interessi UE, abbia commesso il fatto prima della sentenza "Taricco"; 2) negli altri casi, deve essere rimesso alla valutazione del giudice nazionale.

Stato della Procedura

Il 5 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C - 42/17, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 4 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 73/16 - ex art. 267 del TFUE
"Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 7, 8 e 47 – Direttiva 95/46/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice slovacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Direttiva 95/46/CE relativa al trattamento dei "dati personali". Il caso concreto: una persona sosteneva che i suoi "dati personali" avessero subito un "trattamento" illecito, in quanto un'Autorità nazionale, preposta alla repressione della frode fiscale, aveva citato la persona predetta nell'ambito di un elenco recante i nomi di persone ritenute amministratori fittizi di "società di comodo". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, nella fattispecie, sussiste effettivamente un "trattamento" di "dati personali", in quanto l'art. 2, da una parte, definisce come "dati personali", in modo generico, "qualsiasi informazione" attinente ad una persona fisica (incluse le informazioni di natura fiscale) e come "trattamento", dall'altra, "qualsiasi operazione" (compresa la "raccolta" e la "conservazione") applicata ad essi dati. Circa il trattamento, in genere, di tali dati, l'art. 7 della medesima Direttiva ne sancisce la liceità, pur in difetto del consenso della persona cui i dati si riferiscono, quando il trattamento medesimo sia necessario per l'esecuzione di poteri pubblici, di cui è titolare il soggetto che dispone il trattamento in questione. Tuttavia, la mera titolarità di una funzione di rilevanza pubblica, in testa all'organo che ha raccolto e conservato i dati predetti – e tale rilevanza è indubbia ove l'organo, come nella fattispecie, svolga una funzione di repressione dell'evasione di imposte - non è sufficiente a giustificare il "trattamento" di cui si tratta. Occorre infatti, a tal uopo, che il giudice del rinvio accerti che proprio l'attività specifica, di tenuta e conservazione di un elenco di tali "amministratori fittizi", sia pertinente a soddisfare l'interesse alla persecuzione delle frodi al Fisco. Inoltre, appurato ciò, il giudice del rinvio deve verificare che, ai fini del perseguimento di detta finalità pubblica, non poteva essere disposta una misura meno invasiva e dirompente dell'iscrizione del nome del soggetto in tale elenco ("proporzionalità" rispetto alla finalità perseguita). Affichè tale "proporzionalità" sussista, occorre che gli elementi di prova, a fondamento dell'iscrizione dell'interessato in detto elenco, risultino "sufficienti". In secondo luogo, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità, con il diritto UE, di una norma nazionale di uno Stato UE che permetta - alle persone che sostengano di aver subito un trattamento illegittimo, secondo la Dir. 95/46/CE, dei loro dati personali - di chiedere la tutela di un'Autorità giurisdizionale solo dopo l'espletamento di una serie di ricorsi amministrativi interni. Sul punto, la Corte ha precisato che l'art. 47 della "Carta dei diritti fondamentali della UE" stabilisce che un diritto sancito da una norma UE (come quello a non subire trattamenti illegittimi dei dati personali) debba sempre godere di una tutela giurisdizionale e non solo amministrativa. Ciò premesso, tale prerogativa può subire delle restrizioni (come quella della subordinazione del ricorso giurisdizionale allo svolgimento di previe procedure amministrative), purchè esse siano: sancite da norma di legge, volte a soddisfare interessi di ordine "generale", proporzionate e, infine, tali da non svuotare di "effettività" il diritto stesso a richiedere una tutela di ordine giudiziario.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 73/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 5 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 340/16 - ex art. 267 del TFUE
"Cooperazione giudiziaria in materia civile-Regolamento (CE) n. 44/2001-Art. 9, par. 1-Art. 11, par.2"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 9 e 11 del Reg.to n. 44/2001/CE, il quale indica i criteri atti ad individuare lo Stato della UE, i cui giudici sono competenti circa le cause giudiziali intersecanti gli ordinamenti interni di più Stati della stessa Unione. Per l'art. 2 di esso Reg. 44/2001/CE, competenti per tali cause sono, di regola, i giudici dello Stato UE in cui il "convenuto" ha il "domicilio". Tale criterio, oltre che "prevedibile" e quindi consono alla certezza del diritto, tutela la parte più debole del processo, che è di regola il "convenuto" (chiamato in giudizio). A tale criterio fa eccezione, tra le altre, la "materia delle assicurazioni", che è soggetta ai criteri di competenza di cui agli artt. 8-14 (Sezione 3). L'art. 9, segnatamente, stabilisce che l'"assicurazione" possa essere "convenuta" in giudizio innanzi ad un giudice dello Stato UE in cui è domiciliato "l'attore" (colui che promuove il giudizio), ove questo si identifichi o nel contraente del contratto di assicurazione, o nell'assicurato, o in un beneficiario. La ragione di tali norme riposa sul fatto per cui un convenuto, quando è rappresentato da un'impresa di assicurazione, il quale è un soggetto dotato di grande potere economico-sociale, non può più ritenersi parte "debole", tale qualifica afferendo, piuttosto, all'attore. Il succitato art. 11, poi, include - nel novero degli "attori" che il predetto art. 9 legittima a valersi di detta regola di competenza - anche la "persona lesa" dall'evento coperto dall'assicurazione. Il caso: un istituto pubblico previdenziale, con sede in Austria, aveva mantenuto la retribuzione di un suo dipendente, nel periodo in cui quest'ultimo si trovava inabile al lavoro a motivo di un incidente avvenuto in Italia, per colpa di un autoveicolo assicurato con un'impresa con sede in Francia. Detto ente pubblico austriaco, quindi, surrogandosi al proprio dipendente nei diritti lui spettanti in virtù del contratto di assicurazione, conveniva in giudizio l'impresa assicurativa di fronte ad un giudice austriaco. Sulla competenza di detto giudice, la Corte UE ha chiarito che il predetto art. 11, quando ha inserito la "persona lesa" nell'ambito degli attori legittimati a convenire le assicurazioni nello Stato UE in cui essi sono domiciliati, non ha precisato che tale persona dovesse aver subito, dall'evento assicurato, una lesione "diretta". Pertanto, è legittimato a convenire un'impresa assicurativa, di fronte ai giudici dello Stato UE del proprio domicilio, anche un attore il quale – come l'istituto previdenziale austriaco nel caso concreto – ha subito, a seguito dell'evento assicurato, un danno "indiretto" per l'inabilità al lavoro procurata ad un suo dipendente. E' stato tuttavia osservato che, nel caso di specie, l'ente pubblico, che assumeva il ruolo dell'attore, non potesse definirsi parte "debole", per cui il criterio della competenza dei giudici dello Stato UE del suo domicilio sarebbe stato destituito di senso. Al riguardo, la Corte UE ha replicato che il criterio di competenza di cui si tratta – cioè quello dei giudici dello Stato UE di domicilio dell'attore, ove questi sia "contraente", "assicurato", "beneficiario" o "persona lesa", in materia assicurativa – non può essere applicato o disapplicato caso per caso, poiché ne soffrirebbe la "certezza del diritto".

Stato della Procedura

Il 20 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 340/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 6 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 646/16 - ex art. 267 del TFUE
"Reg.to (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) il Reg.to 604/2013/UE (Dublino III), il cui Capo III, all'art. 13, stabilisce che un cittadino di uno Stato extraUE (c.d. stato "terzo") - il quale, proveniendo direttamente da tale stato o da altro stato terzo, entri "illegalmente" in uno Stato UE - allorchè voglia presentare richiesta di protezione internazionale, debba inoltrarla al medesimo Stato UE (stato del "primo ingresso irregolare" nell'Unione), quale Stato "competente" al riguardo; B) il Reg.to 562/2006/CE (Codice frontiere Schengen), il cui art. 5 stabilisce a quali "condizioni" l'ingresso in uno Stato UE, da parte di un cittadino di paesi terzi proveniente direttamente da uno di tali paesi, risulti "regolare" (ossia "legale"). Tale sarebbe, di regola, l'ingresso di un cittadino extraUE munito di dati requisiti: possesso di mezzi di sussistenza e di un "visto valido", non pericolosità dello stesso per l'ordine pubblico, etc. Tuttavia, per il par. 4, lett. c) dello stesso art. 5, è legale anche l'ingresso, in uno Stato UE, di cittadini extraUE che, pur non vantando i requisiti predetti, vi vengano comunque ammessi per "motivi umanitari". Il caso: nel 2016, moltitudini di cittadini extraUE intendevano varcare la frontiera esterna della Croazia con stati terzi, onde poter raggiungere altri Stati UE come l'Austria e la Germania. La Croazia, quindi, senza valutare se esistessero, per ciascuno, le condizioni di regola richieste per l'ingresso, ha di fatto tollerato che tali migranti entrassero nel suo territorio, al solo scopo di "transitare" verso gli Stati UE di destinazione. Ora: le autorità austriache, cui alcuni di tali migranti richiedevano "protezione internazionale", respingevano tale istanza in quanto, "competente" ad evadere la stessa, sarebbe stata la Croazia, ai sensi del Dublino III. Contro la posizione austriaca, si è argomentato che l'ingresso in questione, in territorio croato - di fatto tollerato, anzi "organizzato" dalle locali Autorità, in ragione di "motivi umanitari" e pur nell'eventuale insussistenza dei predetti requisiti di cui all'art. 5 del "codice Schengen" – si dovesse definire "legale" e non "illegale" (vedi sopra): quindi, non avrebbe trovato applicazione il criterio di competenza ex art. 13 del Dublino III. La Corte UE, tuttavia, nega che il caso di specie possa ricondursi all'ipotesi di "ingresso legale" di cui all'art. 5, par. 4, lett. c): in essa ipotesi, infatti, i cittadini extraUE sono ammessi a varcare la frontiera di uno Stato UE, per motivi umanitari e in difetto dei requisiti normalmente richiesti, in quanto si trattengano rigorosamente all'interno dello stesso Stato (infatti viene loro rilasciato un visto di soggiorno limitato allo Stato medesimo). Nel caso concreto, invece, la Croazia ha permesso che i migranti varcassero la sua frontiera esterna solo a scopo di mero "transito" verso altri Stati UE. La Croazia stessa, quindi, pur tollerandolo e addirittura "organizzandolo", ha subito un ingresso "illegale" nel suo territorio. Dunque, è essa sola "competente", per l'art. 13 del Dublino III, ad esaminare le domande di "protezione internazionale" di cui si tratta (in quanto si presenta come "primo Stato UE di ingresso irregolare nell'Unione").

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 646/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 7 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 490/16 - ex art. 267 del TFUE
"Reg.to (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice sloveno ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), che indica i criteri per l'individuazione dello Stato UE "competente" ad esaminare una richiesta di "protezione internazionale" presentata, nella UE, da un cittadino di stato "terzo" (extraUE). Tra tali criteri, quello di cui all'art. 13 attribuisce tale competenza allo Stato UE, entrando "illegalmente" nel quale il migrante, proveniente direttamente da uno stato terzo, compie il primo ingresso nell'Unione: tuttavia, tale "competenza" si estingue una volta decorsi 12 mesi da tale ingresso illegale. Ora, se uno Stato UE ritiene, sulla base del predetto e di tutti i criteri di cui al Dublino III, di non essere "competente" circa una domanda di protezione internazionale che un cittadino extraUE gli presenta, esso Stato chiede, ad un altro Stato UE che considera competente in virtù dei medesimi criteri, di "prendere in carico" l'istante: se quest'ultimo Stato UE accetta, il primo respinge la richiesta del migrante e ne dispone il "trasferimento" verso lo stesso Stato UE ritenuto effettivamente competente. Comunque, l'art. 27 del Dublino III stabilisce che, al richiedente la "protezione internazionale", spetti in primo luogo il diritto ad un ricorso effettivo contro le decisioni emesse sulla sua richiesta (inclusa quella con cui lo Stato UE respinge la richiesta, dichiarandosi "incompetente"). L'art. 29 del Dublino III precisa che, se il trasferimento di cui si tratta non viene eseguito entro 6 mesi, lo Stato UE che si è dichiarato incompetente, circa la domanda di protezione internazionale, assume definitivamente tale competenza. Al riguardo la Corte UE ha chiarito dapprima che, in un ricorso contro una decisione su una richiesta di "protezione internazionale" ai sensi del Dublino III, è consentito discutere l'erronea applicazione, da parte dell'Autorità decidente, dei criteri di "competenza" indicati dallo stesso Regolamento. Essa Corte, poi, ha considerato il predetto art. 13 del Dublino III, per il quale la competenza dello Stato UE "di primo ingresso illegale" si estingue dopo 12 mesi da tale ingresso. Al riguardo, atteso che l'individuazione dello Stato UE "competente" si fonda sulla situazione del richiedente al momento della richiesta di "protezione internazionale", si avranno i seguenti casi: se tale richiesta è anteriore al decorso di tali 12 mesi, la competenza rimarrà allo stesso Stato UE di primo ingresso, per cui è privo di senso chiedersi se il ricorso contro la relativa decisione è idoneo, o meno, a sospendere il termine dei già citati 12 mesi. Se, invece, la richiesta in oggetto venisse presentata decorsi tali 12 mesi, la competenza dello Stato UE di primo ingresso dovrebbe considerarsi estinta, a questo punto essendo ozioso chiedersi se la proposizione di un ricorso, contro la decisione relativa alla richiesta in questione, sospenda o meno il termine predetto. Invece, la presentazione dell'impugnazione contro la decisione dello Stato UE, relativa ad una domanda di protezione internazionale, sospende il termine di 6 mesi entro i quali il migrante deve essere trasferito allo Stato UE che ha accettato la sua presa in carico: infatti, come dall'art. 29, tale termine inizia a decorrere solo dopo il verdetto definitivo su tale impugnazione.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 490/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

PAGINA BIANCA

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 143/16	Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull'età – Contratto di lavoro intermittente che può essere concluso con soggetti con meno di 25 anni d'età – Cessazione automatica del contratto di lavoro quando il lavoratore compie 25 anni	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali

Rinvio pregiudiziale n. C- 143/16 - ex art. 267 del TFUE
"Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte UE, la Cassazione italiana ha chiesto di interpretare gli artt. 2, par. 1; 2, par. 2, lett. a); 6, par. 1, della Direttiva 2000/78/CE. Questa verte sull'applicazione, in ambito lavorativo, della "parità di trattamento", che implica l'eliminazione dei motivi di "discriminazione" (succitati artt. 1 e 2). Fra tali motivi, figura quello relativo all'"età" del lavoratore. Per detto art. 2, ricorre una "discriminazione" sul lavoro quando, per uno qualsiasi dei motivi di cui sopra, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto è (o è stata, o sarebbe) trattata un'altra persona che si trovi in condizioni "analoghe". Tale divieto di discriminazioni soffre l'eccezione di cui all'art. 6 di tale Direttiva, il quale ammette che i lavoratori vengano discriminati in ragione dell'età, ove detta discriminazione sia "oggettivamente e ragionevolmente giustificata" da una "finalità legittima" - come quelle rientranti nella "politica del lavoro" - ed i mezzi, scelti alla bisogna, siano "appropriati" e "necessari". In Italia, il Decreto Legislativo n. 276/2003 prevedeva, all'art. 34 (nel tenore che esso aveva all'epoca dei fatti), che potessero concludersi dei contratti di lavoro "ad intermittenza", così detti perché impongono al lavoratore un'attività discontinua. Detto art. 34 consentiva, ai datori, di assumere dipendenti "ad intermittenza" sotto ai 25 anni, senza dover addurre le motivazioni di cui all'art. 6 di essa Dir. 2000/78/CE e licenziandoli per il mero fatto del compimento del 25° anno. Invece, ammetteva che i lavoratori, di età tra i 25 ed i 45 anni, fossero assunti "ad intermittenza" solo nei casi individuati dai contratti collettivi di lavoro. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che, effettivamente, tale normativa italiana discrimina il lavoratore ad intermittenza, sotto ai 25 anni, rispetto ad un lavoratore ad intermittenza svolgente le medesime funzioni, di età compresa tra i 25 ed i 45 anni. Il secondo, infatti, può essere assunto "ad intermittenza" solo stanti le giustificanti previste dal succitato D. Lgs. n. 276/2003 e non subisce, dopo breve tempo, la risoluzione automatica del rapporto. Tale discriminazione, fondata sull'età del lavoratore, sarebbe vietata dagli artt. 1 e 2 della Dir. 2000/78/CE, se non fosse che - sebbene ciò non sia stato esplicitato nella normativa stessa - la formula del lavoro ad intermittenza, come pensata per gli infraventicinquenni, risponde ad una legittima finalità di "politica del lavoro": infatti, detta assunzione, breve e flessibile, consente, al giovane sotto ai 25 anni, di acquisire quella esperienza "base", nel mondo del lavoro, che può renderlo più competitivo quando cercherà un nuova occupazione. Tale esperienza formativa scade con il raggiungimento del 25° anno, per poter dare modo, al maggior numero di giovani, di usufruire della stessa. Quindi, lo schema di lavoro in esame risponde ad una "finalità legittima". Quanto alla "necessità" del mezzo, cioè della previsione della scadenza automatica del rapporto con il raggiungimento del 25° anno di età, la Corte UE sottolinea che la previsione di una durata, come nel caso di specie, bastantemente limitata, rappresenta un mezzo pressochè obbligato per incoraggiare le imprese ad assumere personale e, quindi, a collaborare con le politiche occupazionali dello Stato.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 143/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 419/16	Libertà di stabilimento e libera circolazione dei lavoratori – Artt. 45 e 49 TFUE – Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici – Direttive 75/363/CEE e 93/16/CEE – Remunerazione dei medici specialisti in via di formazione	sentenza	No
Scheda 2 C- 223/16	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, par. 2, e articolo 48, paragrafo 3 – Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice – Perdita delle capacità richieste da parte di tali soggetti – Normativa nazionale che prevede l'esclusione dell'offerente dalla gara e l'aggiudicazione dell'appalto a un concorrente	ordinanza	No
Scheda 3 C- 322/16	Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e libertà di impresa – Restrizioni – Attribuzione di nuove concessioni per la gestione a distanza dei giochi – Principi di certezza del diritto di tutela del legittimo affidamento – sentenza della Corte Costituzionale – Esistenza o no di un obbligo per il giudice nazionale di adire la Corte	ordinanza	No
Scheda 4 C - 112/16	Comunicazioni elettroniche – Servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Parità di trattamento – Determinazione del numero di radiofrequenze digitali da concedere a ciascun operatore già titolare di radiofrequenze analogiche utilizzate illegittimamente – Corrispondenza tra il numero di radiofrequenze analogiche detenute e il numero di radiofrequenze digitali ottenute	ordinanza	No
Scheda 5 C- 560/15	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizi di telecomunicazione – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Assegnazione dei diritti d'uso di radiofrequenze per la diffusione terrestre con tecnica digitale di programmi radiofonici e televisivi – Annullamento di una procedura di selezione gratuita ("Beauty contest")	sentenza	No

	in corso di svolgimento e sostituzione di tale procedura con una procedura di gara – Intervento del legislatore nazionale – Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Previa consultazione – Criteri di assegnazione – Legittimo affidamento		
Scheda 6 C- 206/16	Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto – Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma – Possibilità di rettificare il prezzo dell'offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di aumentare il prezzo di un'offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori	sentenza	No
Scheda 7 C- 655/16 e C-656/16	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche d'acquisto – Art. 5, par. 4, secondo comma – Possibilità di modificare il prezzo dell'offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati – Normativa nazionale che prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di aumentare l'offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l'offerente e il venditore	ordinanza	No
Scheda 8 C- 125/16	Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Odontotecnici – Condizioni per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante – Requisito dell'intermediazione obbligatoria di un dentista – Applicazione di tale requisito agli odontotecnici clinici che esercitano la loro professione nello Stato membro d'origine – Art. 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Obiettivo di interesse generale di garantire la tutela della salute pubblica - Proporzionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 419/16 - ex art. 267 del TFUE
"Artt. 45 e 49 TFUE – Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli medici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Tribunale di Bolzano chiede alla Corte UE di interpretare: A) l'art. 2, par. 1, lett. c), della Dir.va 75/363/CEE nonché l'allegato ad essa, ai sensi dei quali i laureati in medicina, per poter conseguire una specializzazione medica in uno qualunque degli Stati UE, dovevano, durante il relativo corso di formazione, eseguire concrete prestazioni sanitarie, dietro "adeguata remunerazione". Il 15/04/1993, detta Direttiva è stata abrogata dalla Dir. 93/16/CEE, il cui art. 24 ha ripreso il disposto del succitato art. 2 della prima; B) il principio della "libera circolazione dei lavoratori" ex art. 45 TFUE, comportante tra l'altro il divieto, per le normative interne dei singoli Stati UE, di costringere in qualche modo i cittadini dell'Unione a lavorare in uno Stato UE piuttosto che in altri Stati UE. Ora: la L. 1/1986 della Provincia di Bolzano consentiva alla Provincia stessa - onde creare nuove figure medico-specialistiche pur in assenza, in loco, di idonee strutture di formazione – di convenzionarsi con competenti organi italiani o austriaci, che avrebbero provveduto alla formazione degli stessi specializzandi dietro adeguato emolumento da parte della Provincia succitata. Il Decreto Provinciale n. 6/1988 imponeva poi, allo stesso specialista, di lavorare per almeno 5 anni, dalla specializzazione, nel servizio sanitario pubblico della Provincia di Bolzano, a pena di dover restituire alla stessa il 70% dell'emolumento sopra indicato. Circa tale normativa italiana, la Corte UE ha chiarito che essa: 1) non contrasta con i succitati art. 2 della Dir. 75/363/CEE e art. 24 della Dir. 93/16/CEE. Infatti, dette Direttive prevedono la retribuzione del medico, per l'attività resa durante il corso di specializzazione, per spingerlo ad optare per la specializzazione stessa e a non dedicarsi in alternativa, per guadagnare subito, all'esercizio della professione. Ora, l'obbligo di restituire il 70% di detto emolumento non scatta durante la formazione, ma alla fine di essa: pertanto, non viene pregiudicato il diritto dello specializzando ad ottenere comunque, durante la sua formazione, un compenso adeguato che lo ristori del danno dovuto al mancato esercizio della professione. Quindi, tale obbligo di restituzione non impedisce alle Direttive UE in questione di raggiungere il loro scopo; 2) contrasta, in effetti, con il principio della "libera circolazione dei lavoratori", in quanto la prospettiva di restituire il 70% dell'assegno di formazione potrebbe scoraggiare lo specialista dal lavorare in luoghi diversi dalla Provincia di Bolzano: tuttavia, i principi fondamentali del Trattato, come quello in oggetto, possono essere legittimamente disattivati quando ciò serva a tutelare "imperative ragioni" di "interesse generale". Nel novero di queste ultime rientra l'istanza della "sanità pubblica". La Corte UE ritiene che proprio in difesa di detta esigenza generale, il legislatore della Provincia di Bolzano avrebbe legittimamente disattivato il principio della "libera circolazione dei lavoratori": infatti, vincolando il personale medico sanitario, i cui studi ha previamente finanziato, a prestare la propria attività nello stesso territorio provinciale almeno per un quinquennio dopo la specializzazione, la Provincia ha ottenuto lo scopo di favorire la formazione di personale sanitario competente e di soddisfare la domanda, della popolazione provinciale, a godere di prestazioni mediche di elevata qualità.

Stato della Procedura

In data 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 419/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 223/16 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2004/18/CE – Art. 47, par. 2, e art. 48, par. 3"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 47 e 48 della Dir.va 2004/18/CE, nonché l'art. 63 della Dir.va 2014/24/UE (che ha abrogato la prima), entrambe relative agli "appalti pubblici". Gli operatori economici, interessati a rendersi aggiudicatari dell'esecuzione di un appalto commissionato dalla pubblica Amministrazione, debbono dimostrare, in primis, di possedere dati requisiti finanziari, economici, tecnici e professionali, quali condizioni necessarie per essere ammessi, in un secondo momento, a concorrere per l'appalto medesimo. Sia gli artt. 47 e 48 della Dir.2004/18/CE, che l'art. 63 della Dir. 2014/24/UE (succitati), disciplinano l'"avvalimento", in forza del quale tali operatori possono ritenersi in possesso dei predetti requisiti anche se non ne siano titolari essi medesimi, ma soggetti diversi che garantiscano per loro. Detto art. 63 della Dir. 2014/24/UE, tuttavia, diversamente rispetto ai succitati artt. 47 e 48 della Dir. 2004/18/CE, prevede che il candidato, su disposizione dell'Amministrazione committente, possa "sostituire" l'avvalitore, quando questi, pur garantendo il possesso delle capacità richieste al candidato stesso, ne risulti al contrario privo. Il caso: in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico si richiedeva il possesso di una "certificazione di qualità" rilasciata da una SOA. Un'impresa "terza" produceva tale certificazione in avvalimento di un'impresa concorrente. Una volta chiusa la fase del controllo di tutti i requisiti previsti, l'impresa avvalitrice subiva il ritiro di detta "certificazione di qualità". Per questo, l'Amministrazione riteneva inidoneo, all'aggiudicazione dell'appalto, il concorrente di cui si tratta. Questi, però, asseriva che – pur cadendo, i fatti in causa, sotto la vigenza di detta Dir. 2004/18/CE - gli artt. 47 e 48 di essa dovevano interpretarsi alla luce dell'art. 63 della successiva Dir. 2014/24/UE, per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto concedergli la possibilità di sostituire l'impresa "avvalitrice", che aveva perso i crismi richiesti, con un'altra. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che detto art. 63 della Dir. 2014/24/UE, modificando sostanzialmente la disciplina dell'avvalimento, quale recata dai già citati artt. 47 e 48, non può essere utilizzato per interpretare questi ultimi e legittimare, per le situazioni sottoposte alla Dir. 2004/18/CE, la sostituibilità dell'avvalitore. Ora: come già ribadito dalla Corte UE, l'Amministrazione committente deve fissare un termine finale certo all'espletamento delle operazioni di verifica, presso i concorrenti all'aggiudicazione di un appalto, della sussistenza dei requisiti richiesti. Dopo la scadenza di tale termine, ai concorrenti non deve essere più consentito, per il diritto UE, di modificare le loro offerte e di correggervi eventuali errori. Infatti se, dopo la scadenza di detto termine, l'Amministrazione consentisse solo ad un concorrente, o ad alcuni soltanto dei concorrenti, di modificare sostanzialmente la propria/loro "offerta" (ad esempio sostituendo il già indicato avvalitore con un altro), nei confronti dei predetti essa applicherebbe un trattamento di favore, svantaggiando pertanto i concorrenti esclusi da tale possibilità. Verrebbe, così, leso il fondamentale principio UE della "parità di trattamento" di tutti gli operatori interessati all'attribuzione di un appalto pubblico.

Stato della Procedura

Il 14 settembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 223/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 322/16 - ex art. 267 del TFUE
"Libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare: 1) l'art. 49 TFUE sulla "libertà di stabilimento" delle imprese in tutta l'area UE: in base ad un'interpretazione minoritaria di tale principio (qui adottata dalla Corte UE ma non condivisa dall'Avvocato Generale), tale libertà economica si ritiene pregiudicata ogni volta che una normativa nazionale, pur non svantaggiando le imprese "transfrontaliere" rispetto a quelle interne, ponga dei vincoli, in generale, alla possibilità di esercizio di un'impresa; 2) l'art. 267 TFUE, che impone ad un giudice nazionale - il quale ritenga di applicare, nell'ambito di una causa, una normativa UE sulla cui interpretazione nutra dei dubbi - l'obbligo, se le sue decisioni non siano impugnabili ai sensi dell'ordinamento nazionale cui appartiene, di deferire tale interpretazione alla Corte di Giustizia UE ("rinvio pregiudiziale"); 3) il principio fondamentale UE del "legittimo affidamento", per il quale, a un soggetto che "ragionevolmente" abbia confidato sull'esistenza di una certa regolamentazione, non può, in linea di principio, essere imposta una modifica sfavorevole di detta normativa. Ora: in Italia, l'art. 1 della L. n. 220/2010, riguardo all'attività di gestione telematica del "gioco lecito" con apparecchi da divertimento/intrattenimento - la quale in Italia è sottoposta ad una "concessione" statale preventiva - ne ha subordinato l'esercizio, altresì, al rispetto di una serie di "condizioni" supplementari, estese tra l'altro anche ai concessionari già esistenti (la cui originaria concessione non le prevedeva). Circa l'applicazione delle condizioni predette ai "vecchi concessionari", la Corte UE ritiene che la stessa: 1) pur ledendo effettivamente la "libertà di stabilimento" dei predetti – in quanto impone loro penetranti restrizioni circa la libertà di esercitare l'attività considerata (sopra) – può essere giustificata se le condizioni in oggetto sono volte a perseguire superiori istanze "generali". In proposito, la Corte osserva, ad esempio, come la condizione – estesa anche ai vecchi concessionari - circa l'obbligo di acquisire un'autorizzazione dell'AAMS, in caso di cessione della titolarità dell'impresa, possa essere funzionale all'imperativa istanza sociale di tenere lontane, dalla gestione dei giochi, le organizzazioni criminali. Ancora: la condizione inerente all'obbligo, per l'impresa concessionaria, di non indebitarsi sopra ad una certa soglia, garantisce, secondo la Corte UE, l'esigenza generale della solvibilità dell'impresa stessa nei confronti dei creditori. Quanto all'obiezione, per cui l'estensione di tali "condizioni" ai concessionari "storici" violerebbe il loro "legittimo affidamento", la Corte precisa che la "tutela" di esso affidamento, pur prescritta dal diritto UE in linea generale, può soffrire delle eccezioni (purchè "proporzionate"), in vista della tutela delle superiori istanze generali di cui sopra. La Corte, poi, precisa che un giudice nazionale di ultima istanza, in dubbio circa l'esatta interpretazione di norme UE applicabili al giudizio, abbia sempre l'obbligo indefettibile (art. 267 TFUE) di rinviare tale questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE, anche se, con riferimento allo stesso giudizio, la Corte Costituzionale nazionale abbia già interpretato norme costituzionali aventi un contenuto analogo a quello delle predette norme dell'Unione europea.

Stato della Procedura

In data 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 322/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C- 112/16 - ex art. 267 del TFUE
"Comunicazioni elettroniche - Servizi di telecomunicazioni"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 8 e 9 della Direttiva 2002/21/CE (c.d. Dir. "quadro"), che impongono, alle Autorità dette ANR, presenti in ogni Stato UE, di: 1) finalizzare l'assegnazione di diritti di uso di radiofrequenze, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica, all'attuazione della "concorrenza" nel mercato dei servizi predetti e alla realizzazione di un "elevato livello di protezione dei consumatori"; 2) informare le predette assegnazioni, tra l'altro, al criterio di "non discriminatorietà", come dall'art. 4 della Direttiva 2002/77/CE e dall'art. 5 della Direttiva 2002/20/CE: quest'ultimo, tuttavia, consente di derogare all'applicazione di detto criterio ove ciò sia necessario per il soddisfacimento di interessi di natura "generale". In Italia, l'ANR è rappresentata dall'AGCOM: la delibera n. 181/09/CONS di quest'ultima, recepita dalla L. n. 88/2009, ha previsto che, di un certo pacchetto di radiofrequenze per la "trasmissione televisiva in via digitale terrestre" (21 "multiplex nazionali"), alcune fossero assegnate ad operatori già esercenti reti di diffusione televisiva in via analogica, onde consentire loro di passare alla diffusione per via digitale terrestre. Di tali multiplex "riservati", cinque dovevano essere assegnati secondo un criterio per cui il numero di reti analogiche, già esercite da ciascun operatore, si convertisse nello stesso numero di reti digitali, meno una rete. Quindi, gli operatori RAI e MEDIASET, già esercenti tre reti analogiche ciascuno, si ritrovavano con due reti digitali, mentre la Persidera, già esercente due reti analogiche, si ritrovava con una sola rete digitale. Con ciò, tuttavia, RAI e MEDIASET godevano di un fattore di conversione del 66%, mentre la Persidera usufruiva del più svantaggioso fattore di conversione del 50%. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che il criterio di conversione di cui alla normativa italiana in oggetto, penalizzando la Persidera" rispetto agli altri concorrenti (vedi il più sfavorevole fattore di conversione ad essa applicato), lede la succitata disciplina UE, la quale esige che gli atti di assegnazione delle radiofrequenze non siano discriminatorii. Tuttavia, per il succitato art. 5 della Dir. "autorizzazioni", la disapplicazione del criterio di non discriminatorietà sarebbe giustificata dall'interesse "generale" al raggiungimento dell'obiettivo di un'"elevato livello di protezione dei consumatori" (vedi sopra), che, nella fattispecie, si esprime nell'esigenza a che la RAI e MEDIASET garantiscano agli utenti la "continuità dell'offerta televisiva". Precisa la Corte, tuttavia, che tali deroghe al criterio di non discriminatorietà non devono eccedere quanto necessario a perseguire il succitato interesse "generale": ora, nel caso di specie, valutazioni di ordine tecnico dimostrerebbero che sia la RAI, che MEDIASET, avrebbero garantito la continuità dell'offerta televisiva anche con l'assegnazione di una sola rete. Inoltre la Corte UE chiarisce che sarebbe contraria allo scopo delle succitate Direttive UE, che è quello di erodere i monopoli degli operatori "storici" del mercato delle comunicazioni elettroniche, l'operazione di prendere in considerazione, nel rapporto di conversione delle reti analogiche in digitali, anche le reti analogiche che l'operatore già esercisse senza averne il diritto.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 112/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C- 560/15 - ex art. 267 del TFUE
"Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizi di comunicazione elettronica"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: AGCOM; Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare le Direttive: "Quadro" (2002/21/CE), "Autorizzazioni" (2002/20/CE) e "Concorrenza" (2002/77/CE). Detta Direttiva "Quadro" impone che ogni Stato UE demandi l'assegnazione di radiofrequenze, in favore degli operatori di servizi di comunicazioni elettroniche, ad un'Autorità detta ANR, dotata di indipendenza rispetto alle "istruzioni" di altri organi dello Stato (art. 3): ciò, restando impregiudicato l'assoggettamento degli atti delle ANR stesse al sindacato dell'Autorità giudiziaria. Nell'assegnare dette radiofrequenze, le ANR debbono seguire i criteri dell'"obiettività", "trasparenza", "proporzionalità" e "non discriminatorietà" (art. 8 "Dir. quadro", art. 7 "Dir. concorrenza" e art. 5 "Dir. autorizzazioni"). Per l'Italia, l'ANR è rappresentata dall'AGCOM. Il caso: la delibera AGCOM n. 181/09/CONS, recepita dalla L. n. 88/2009, ha previsto che, di n. 21 Multiplex (radiofrequenze) da assegnarsi per l'erogazione dei servizi di "trasmissione televisiva e radiofonica in via digitale terrestre", 5 dovessero essere distribuiti – gratuitamente e quindi senza pagamento di un prezzo di aggiudicazione - tra gli operatori vincitori di una gara indicata come "Beauty contest". Ad essa gara potevano partecipare, per 3 dei 5 multiplex predetti, solo i "nuovi operatori", non ancora presenti sul mercato nè delle telecomunicazioni in via analogica, né delle telecomunicazioni in via digitale terrestre. Per i restanti 2 multiplex, invece, la gara era aperta alla partecipazione di qualsiasi candidato, anche già operante sul mercato delle comunicazioni elettroniche, come la società Persidera. Questa, infatti, era stata ammessa a gareggiare per l'assegnazione dei predetti 2 multiplex. Ora, tale gara veniva "sospesa", prima delle aggiudicazioni, da un Decreto Ministeriale del 20/01/2012 (MISE), quindi "annullata" dal D. L. 16/2012 (convertito nella L. 44/2012). In seguito, la Delibera AGCOM n. 277/13/CONS riconfigurava il piano di assegnazione delle radiofrequenze, prescrivendo, tra l'altro, che in luogo della predetta gara di "beauty contest" per l'assegnazione gratuita di 5 multiplex, fosse indetta una gara di assegnazione a titolo oneroso di soli 3 multiplex, cui avrebbero potuto partecipare solo i "nuovi operatori", con estromissione totale delle imprese come la "Persidera". Circa tale vicenda, la Corte UE ha chiarito che: 1) non essendo ammesse, dal già citato art. 3 della "Direttiva quadro", interferenze di organismi esterni sull'attività delle ANR – con la sola eccezione relativa al sindacato dell'Autorità giudiziaria - il succitato Decreto del MISE e il successivo Decreto Legge n. 16/2012, rispettivamente sospendendo e annullando una decisione della stessa ANR nazionale, contraddicono la disciplina UE; 2) la modifica "in peius" della posizione di alcune imprese come la "Persidera", facente seguito alla riforma del piano di assegnazione delle radiofrequenze, non contrasta con il principio generale del diritto UE detto del "legittimo affidamento": infatti, nella fattispecie, non vi erano state comunicazioni univoche e certe, da parte delle Autorità, atte ad ingenerare - nelle partecipanti alla gara di "Beauty contest" per i due multiplex dei 5 predetti - il ragionevole affidamento sul fatto di risultare vincitrici della gara medesima.

Stato della Procedura

Il 26 luglio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 560/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C- 206/16 - ex art. 267 del TFUE
" Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerte pubbliche di acquisto"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 5, par. 4, co. 2°, della Direttiva 2004/25/CE. Si premette che, di regola, tanto più elevato è il valore della quota detenuta da un socio in una società, tanto più rilevante è il voto che lo stesso può esprimere nelle assemblee di tale società. Pertanto, i possessori delle quote di maggiore entità, grazie al loro voto, orientano le scelte fondamentali della vita della società medesima, detenendone il c.d. "controllo". I soci restanti sono detti "di minoranza". Ora: il succitato art. 5 (Dir. 2004/25/CE) stabilisce che, ove cambi l'identità dei titolari della quota di "controllo" di una società per azioni, i "soci di minoranza", se non gradiscono la nuova "leadership", possano ritirarsi dalla società medesima. Se, infatti, un operatore acquisisce dei "titoli" (è espressa in titoli la quota di una società "per azioni") che - sommati a quelli già in possesso suo e di altri soggetti operanti in concerto con lui - gli attribuiscono il "controllo" della stessa società, egli è obbligato a lanciare un' "Offerta Pubblica di Acquisto/OPA" ai soci di minoranza, cioè a proporre loro di vendergli le rispettive azioni (quote). Onde, poi, evitare che i soci di minoranza siano costretti a "svendere" le loro azioni, il nuovo governo societario deve loro corrispondere lo stesso prezzo esborsato per l'acquisto più recente (non meno di 6 mesi e non più di 12 mesi antecedenti all'OPA), il quale ha consentito allo stesso governo di assumere il "controllo" della società. Il par. 4 di detto art. 5, inoltre, consente ai singoli Stati UE di attribuire, alle loro competenti "Autorità di vigilanza" (in Italia è la Consob), il potere di "modificare" il prezzo di tale OPA sia verso il basso che verso l'alto, sempre che tale modifica sia disposta in circostanze e secondo criteri, entrambi, "determinati". In Italia, il D. Lgs. 58/1998 condiziona la modifica del prezzo dell'OPA, da parte dell'Autorità di vigilanza, ad alcune circostanze tra cui quella dell'avvenuta "collusione" tra l'offerente e uno o più venditori delle azioni che hanno consentito, al primo, di acquisire il "comando" societario. Il caso: la Consob rilevava che il prezzo unitario per azione, pagato indirettamente dal sig. Tronchetti Provera ai Malacalza, in acquisto delle azioni dei secondi nella società Camfin, era inferiore al rispettivo prezzo reale, comprensivo, oltre che di detto prezzo formale, anche di altri vantaggi economici che il Tronchetti Provera procurava ai Malacalza medesimi, nello stesso gruppo societario. Quindi la Consob - ravvisando in tale operazione una "collusione" tra acquirente e venditore, affinchè il primo potesse, nei confronti degli azionisti di minoranza, lanciare un'OPA con un prezzo falsato – disponeva l'aumento di tale prezzo. Sul punto, la Corte UE ha affermato che la fattispecie della "collusione", prevista dalle norme italiane a fondamento del potere di modificare in via di imperio il prezzo dell'OPA, soddisfa il requisito della "determinatezza" imposto, al riguardo, da detto art. 5, par. 4, della Dir. 2004/25/CE: in tal senso deporrebbe, tra l'altro, il fatto che essa Direttiva, nel fornire un elenco puramente esemplificativo di dette circostanze "determinate", menziona situazioni dai contorni non meglio precisati di quelli della "collusione" (Es: il fatto che i prezzi di mercato dei titoli siano stati manipolati o influenzati da "eventi eccezionali")

Stato della Procedura

Il 20 luglio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 206/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali C- 655/16 e C-656/16 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte - Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per il Lazio (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 5, par. 4, co. 2°, della Direttiva 2004/25/CE. Premessa: di regola, il numero di voti spettante ad un socio, nell'assemblea di una società, è direttamente proporzionale all'entità della quota di cui il predetto è titolare. Pertanto, i possessori delle quote di maggiore entità, disponendo di un maggior numero di voti, orientano le scelte fondamentali della vita della società medesima, esercitando il c.d. "controllo" su di essa. Ora: detto art. 5 (Dir. 2004/25/CE) stabilisce che ove un soggetto acquisti in una società per azioni, direttamente o meno, una quota di tale ampiezza da attribuirgli, unita alle quote già in suo possesso, il "controllo" di essa società, lo stesso debba lanciare un' "Offerta Pubblica di Acquisto/OPA" delle quote dei soci che non controllano la società (c.d. "soci di minoranza"): in tal modo questi ultimi, se non gradiscono il nuovo "governo" societario, possono vendere le proprie quote e così recedere dal consesso societario. Onde evitare, però, che i soci di minoranza siano costretti a "svendere" le loro azioni, il nuovo governo societario deve loro corrispondere il c.d. "prezzo equo" delle stesse, cioè lo stesso prezzo esborsato per l'acquisto più recente compiuto in precedenza. Il par. 4 di detto art. 5, inoltre, concede alle normative interne dei singoli Stati UE di attribuire, alle rispettive "Autorità di vigilanza" (in Italia è la Consob), il potere di "modificare" il prezzo di tale OPA, sia verso il basso che verso l'alto, sempre, tuttavia, subordinando tale potere alla sussistenza di circostanze "determinate" (all'uopo, le stesse norme forniscono un elenco meramente esemplificativo di tali circostanze). In Italia, il D. Lgs. 58/1998, che attua in Italia detta Dir. 2004/25/CE, individua, quale circostanza "determinata" idonea a consentire la modifica suddetta, la "collusione" tra l'offerente e uno o più dei venditori delle azioni il cui acquisto ha attribuito, all'offerente medesimo, il "comando" societario. Il caso: la Hitachi acquistava dalla Finmeccanica un pacchetto di azioni della società Ansaldo pari al 40,07%, il quale attribuiva all'Hitachi stessa il "controllo" di essa Ansaldo. Il prezzo unitario per azione era fissato in € 9,50. Tuttavia, l'acquisto di dette azioni era strettamente collegato, in un'operazione sostanzialmente unitaria, all'acquisto di un ramo dell'azienda stessa Ansaldo: in tale contesto, il prezzo del ramo aziendale veniva ingiustificatamente sopravvalutato, così da sottostimare ingiustificatamente il prezzo delle azioni. Al riguardo la Consob - ravvisando in tale manovra un accordo "collusivo", per abbassare indebitamente il prezzo unitario delle azioni come fisssato nell'OPA lanciata dalla Hitachi agli azionisti di minoranza dell'Ansaldo - aumentava tale prezzo sino ad € 9,899 per azione. Si è chiesto alla Corte UE, quindi, se la fattispecie della "collusione" di cui al D. gs. 58/1998 – posta a fondamento del potere Consob di modificare il prezzo dell'OPA – soddisfi i requisiti di "determinatezza" richiesti dall'art. 5 della Dir. 2004/25/CE. Sul punto la Corte, emettendo un"ordinanza" - come vuole l'art. 99 del suo Regolamento di procedura, essendo il caso di specie "identico" a quello già trattato dalla Corte nella causa C-206/16 (vedi scheda precedente) - si è pronunciata affermativamente.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2017 la Corte UE ha deciso, con ordinanza, i rinvii C-655/16 e C-656/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 8 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C- 125/16 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali - Odontotecnici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice maltese ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare la Direttiva 2005/36/CE. Essa dispone che, nei casi in cui la normativa di uno Stato UE disciplini una "professione" come "regolamentata" - cioè ne consenta l'accesso, nel suo territorio, solo ai possessori di una specifica preparazione tecnica attestata da un "titolo" (o altro documento equivalente), costituente la c.d. "qualifica professionale" – lo stesso Stato debba consentire che nel suo territorio accedano, alla medesima professione, alle stesse condizioni previste per i cittadini di esso Stato, quanti sono stati abilitati, in altri Stati UE, all'esercizio della "stessa" professione, in virtù di titoli (comunque denominati) rilasciati da tali Stati (artt. 1, 4 e 13 Dir. 2005/36/CE). La professione, cui l'operatore è ammesso nel suo Stato UE di "origine", si considera la "stessa" di quella che lo Stato UE "ospitante" disciplina come regolamentata, quando le due attività siano "comparabili" (cioè identiche o anche "analoghe" in rapporto alle attività in esse ricomprese, vedi sentenza C-330/03). Tuttavia, il professionista migrante, pur avendo in generale diritto al "riconoscimento" della propria qualifica, può subire dallo Stato UE ospitante - anche se non previste dal proprio Stato UE di origine - delle limitazioni inerenti all'esercizio della professione in questione, purchè "non discriminatorie", "giustificate" e "proporzionate". Il caso: nello Stato UE di Malta, la professione di "odontotecnico" è "regolamentata", nel senso di cui sopra. Si è chiesto alla Corte UE se, per le norme UE sopra indicate: 1) Malta deve riconoscere equivalente al titolo di "odontotecnico", e quindi abilitante alla relativa professione, il titolo di "odontoprotesista" rilasciato in altri Stati UE ma non previsto dal diritto maltese; 2) se detti odontoprotesisti, ove legittimati alla professione di "odontotecnici" in Malta, possano essere obbligati ad operare solo su previa segnalazione di un "dentista", anche ove, negli Stati UE in cui hanno conseguito il titolo, potevano avere diretto contatto con il cliente. Al riguardo, la Corte ha enunciato che le attività comprese nella professione di "odontoprotesista" risultano oggettivamente le "stesse" di quelle connesse alla professione di "odontotecnico", per cui il titolo transfrontaliero di "odontoprotesista" dovrebbe essere riconosciuto, in Malta, come abilitante ad operare nella predetta qualità di odontotecnico; 2) quanto alla restrizione, prevista dalla legge maltese, per cui l'odontotecnico non può prescindere dalla mediazione di un odontoiatra, essa può essere imposta anche all'"odontoprotesista" transfrontaliero, in quanto: a) dovendo applicarsi sia agli odontotecnici abilitatisi a Malta, sia a quelli operanti come tali in ragione del riconoscimento di titoli rilasciati da altri Stati UE, non è discriminatoria; b) prevedendo il controllo di un "odontoiatra" sull'operato del meno qualificato "odontotecnico", soddisfa un interesse – quello della tutela della "salute pubblica" - ritenuto di "rilevanza imperativa" da parte delle norme UE. Inoltre, poichè il diritto UE lascia, alla discrezionalità dei singoli Stati UE, di definire il livello a cui vogliono stabilire la tutela di detta istanza della "salute pubblica", si deve ritenere che la restrizione prevista dalla normativa nazionale, di cui si tratta, sia anche "proporzionata" alle esigenze perseguite

Stato della Procedura

Il 21 settembre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 125/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-397/16 e C-453/16	Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni e modelli comunitari – Articolo 110, paragrafo 1 – Assenza di protezione – Clausola cosiddetta "di riparazione" – Nozione di "componente di un prodotto complesso" – Riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario – Misure che devono essere adottate dall'utilizzatore per avvalersi della clausola cosiddetta "di riparazione" – Cerchione replica per autovettura identico al modello di cerchione originario	sentenza	No
Scheda 2 C- 265/16	Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Art. 5, par. 2, lett. b) – Eccezione per copia privata – Art. 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica (cloud computing) di copie di opere protette dal diritto d'autore, senza l'accordo dell'autore interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione	sentenza	No
Scheda 3 C- 433/16	Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Artt. 81 e 82 – Azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione – Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto ha il proprio domicilio	sentenza	No
Scheda 4 C- 492/16	Proprietà intellettuale e industriale – Diritto dei brevetti – Medicinali per uso umano – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 18 – Prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1610/96 – Articolo 17, paragrafo 2 – Certificato Protettivo Complementare – Durata – Fissazione della data di scadenza – Effetti di una sentenza della Corte – Possibilità o obbligo di rettifica della data di scadenza	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale

Rinvii pregiudiziali n.ri C- 397/16 e C-435/16 - ex art. 267 del TFUE
"Reg.to (CE) n. 6/2002 – Disegni e modelli comunitari – Art. 110, par. 1 – Assenza di protezione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Corte d'Appello di Milano (Italia), nonché la Corte Federale di Giustizia (Germania), hanno chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 110, par. 1, del Reg.to n. 6/2002/CE. L'art. 19 di esso ha conferito, alle imprese che effettuino un'apposita "registrazione", in sede comunitaria, di un disegno/modello, il potere di opporsi legalmente ad ogni utilizzo del medesimo da parte di terze imprese. Tuttavia, il succitato art. 110, par. 1, di detto Reg. 6/2002/CE, introduce un limite a tale esclusiva, relativo alla c.d. "clausola di riparazione": per essa, in sostanza, si stabilisce che un'impresa, pur titolare del "disegno/modello comunitario registrato", non può impedire ad una terza impresa di applicare lo stesso "disegno/modello" ad un proprio prodotto sostanziante una "componente" di un altro prodotto "complesso" (cioè formato da più componenti), quando il medesimo prodotto/componente sia destinato esclusivamente alla riparazione del predetto prodotto complesso, onde ripristinarne l'aspetto originario. Il caso: l'impresa "Acacia" fabbrica dei "cerchioni per automobili" (quindi si tratta di componenti dei prodotti complessi "automobili") destinati esclusivamente alla sostituzione dei cerchioni originari di esse automobili con conseguente "riparazione" e "rimessa in pristino" di queste ultime. Tali autovetture sono prodotte da varie marche come la "Audi" e la "Porsche", titolari di "modelli/disegni anche sui cerchioni delle stesse macchine. Dei cerchioni prodotti dalla ditta terza "Acacia", alcuni sono esteticamente identici agli originari cerchioni Audi e Porsche, cioè recano incorporato o applicato lo stesso "modello/disegno" dei cerchioni montati, originariamente, sul prodotto complesso realizzato dalle suddette case automobilistiche. Si chiedeva quindi alla Corte UE se, nel caso di specie: 1) l'utilizzo di detti modelli/disegni da parte della terza impresa "Acacia" rientrasse nell'ambito del predetto art. 110 del Reg. 6/2002/CE, ponendosi così al riparo dell'opposizione elevata al riguardo da Audi e Porsche; 2) se si collocasse, al contrario, al di fuori di tale eccezione, costituendo quindi un comportamento legittimamente ostacolabile dalle ditte automobilistiche titolari del "disegno/modello comunitario registrato". Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che un prodotto, recante un certo disegno/modello e tuttavia realizzato da un'impresa che non è titolare della registrazione sul predetto disegno/modello, rientra nell'ambito di applicazione del predetto art. 110, par. 1 – per cui si sottrae all'opposizione da parte dell'impresa stessa titolare della registrazione - quando costituisca una mera componente di un prodotto complesso alla cui riparazione e restituzione dello stato originario sia esclusivamente destinato e quando, altresì, sia visivamente ed esteticamente "identico" (anche sotto il profilo dei colori e delle dimensioni) al prodotto/componente originario. Tale accezione interpretativa, avvalorata dallo svolgimento dei lavori preparatori allo stesso Reg. 6/2002/CE, soddisfa la volontà comunitaria di sottrarre il mercato dei "pezzi di ricambio" al monopolio esclusivo dei titolari dei disegni/modelli sui prodotti "complessi" assemblanti tali pezzi, e di aprire tale mercato, in ossequio al principio della "libera concorrenza", anche ad altre imprese.

Stato della Procedura

Il 20/12/17 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali n. ri C- 397/16 e C-435/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza

Scheda 2 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C- 265/16 - ex art. 267 del TFUE
"Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Tribunale di Torino (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare la Dir.va 2001/29/CE, attinente a diversi diritti tra i quali il "diritto d'autore", avente ad oggetto il bene immateriale dell'"opera dell'ingegno". Gli artt. 2 e 3 di detta Direttiva attribuiscono, al titolare del diritto d'autore, il potere esclusivo di autorizzare o vietare a terzi la "riproduzione", in qualsiasi forma, dell'opera dell'ingegno protetta da tale diritto, nonché il potere esclusivo di autorizzarne o vietarne a terzi la "trasmissione al pubblico", in qualsiasi forma. Pertanto, i terzi non possono, senza il consenso del titolare del diritto di autore su un'opera, riprodurre o trasmettere al pubblico la stessa. Tale assunto soffre, tuttavia, delle eccezioni: in ispecie, l'art. 5 della Direttiva in questione stabilisce che il titolare del diritto d'autore non possa opporsi a che l'opera protetta venga fatta oggetto di riproduzione, se questa viene eseguita da una persona "fisica" per un uso "privato" e per finalità non commerciali. In Italia, tale "eccezione" è stata recepita dall'art. 71 sexies della L. n. 633/1941. Il caso: una società offriva un servizio di "videoregistrazione", su uno spazio di memorizzazione "su cloud", di opere audiovisive trasmesse da organismi televisivi italiani e tutelate dal diritto di autore. Più in particolare: l'utente, aprendo il sito internet di detta società, ove si indicavano i palinsesti delle trasmissioni di detti organismi, sceglieva l'emissione di cui desiderava la registrazione. A questo punto la società captava, con le proprie antenne, il segnale televisivo emesso dagli organismi di riferimento, registrava l'emissione e la collocava sullo spazio di memorizzazione "su cloud", apprestato non dalla società stessa ma da un terzo operatore. Al riguardo, la Corte UE ha osservato che nel caso di specie, la "riproduzione" (nella forma di "registrazione") dell'opera protetta non si trovava, completamente, rimessa all'utilizzatore finale della copia privata, cioè all'utente del sito internet della società (come nel caso di un lettore che, in una biblioteca, fotocopia dei testi in essa conservati), dovendo questi avvalersi, per ottenere la stessa riproduzione, della collaborazione della società titolare del mezzo di riproduzione. Essa società, infatti, una volta selezionata l'emissione dall'utente, captava il segnale televisivo ed eseguiva la registrazione sullo spazio "in cloud". Ciononostante, la Corte UE ha ritenuto che il comportamento di tale utente rientrasse in ogni caso nella fattispecie di cui all'art. 5 della Dir. 2001/29/CE, per cui risultava lecito. Quanto, poi, all'attività di videoregistrazione eseguita dalla società, la Corte ha precisato che essa non costituiva soltanto un contributo offerto al privato per la "riproduzione" dell'opera protetta ai sensi del predetto art. 5 - come tale assolutamente "lecita" – ma, altresì, una "comunicazione al pubblico" di essa opera, eseguita, nella fattispecie, senza il consenso del titolare del relativo diritto di autore (infatti, esso aveva autorizzato solo la comunicazione al pubblico eseguita con il mezzo dell'emissione terrestre televisiva, e non quella via Internet). Stando così le circostanze, tale società aveva violato gli artt. 2 e 3 della succitata Dir.va 2001/29/CE, in quanto aveva "comunicato al pubblico" un'opera coperta da un diritto di autore, in difetto del consenso del titolare di esso diritto.

Stato della Procedura

Il 29 novembre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 265/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C- 433/16 - ex art. 267 del TFUE
"Competenza giurisdizionale in materia civile"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare il Reg.to n. 44/2001, che indica – riprendendoli dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 - i criteri idonei ad individuare lo Stato UE, i cui giudici sono competenti sulle controversie di natura civile e commerciale inerenti agli ordinamenti di più Stati UE (c.d. "transfrontaliere"). Tra tali criteri, quello di cui all'art. 5 di esso Reg. 44/2001 indica come competenti, a giudicare di un "illecito civile", i giudici dello Stato UE in cui l'illecito stesso è stato realizzato. Ora: un altro Regolamento, il n. 6/2000, stabilisce che un "modello" o un "disegno", relativi ad un prodotto, possano essere utilizzati solo dal soggetto in cui favore gli stessi sono stati "registrati", o che questo stesso ha autorizzato: quindi, se ne fanno uso dei terzi non autorizzati, realizzano una "contraffazione" (salva l'ipotesi di cui alla "clausola di riparazione"). Ora: l'art. 81 di detto Reg. 6/2002 avoca l'azione giudiziale, con cui un soggetto chiede l'accertamento di non aver contraffatto un modello/disegno, alla competenza del "Tribunale dei disegni e modelli comunitari" avente sede nello Stato UE in cui il soggetto chiamato in causa è "domiciliato". Tuttavia, tale "contraffazione" costituisce, altresì, un "illecito civile" (oltre che penale), come tale soggetto, ove intersechi il diritto di più Stati UE, alla diversa regola di competenza del predetto art. 5 del Reg. 44/2001 (sopra). Il caso: l'impresa Acacia, con sede a Napoli, produce "cerchi in lega per ruote di automobili", cui imprime lo stesso disegno/modello che l'impresa BMW, con sede in Germania, ha registrato in suo favore per i cerchi in lega delle ruote delle proprie automobili. L'Acacia ha chiamato in giudizio la BMW di fronte al Tribunale di Napoli, affinchè questo dichiarasse che Acacia stessa, in quanto operante nel quadro della già citata "clausola di riparazione" (sopra), non aveva contraffatto i modelli/disegni della BMW. Costituendosi in giudizio, la BMW eccepiva, in subordine rispetto all'eccezione principale, che il giudice adìto non era competente sulla vicenda. In merito, la Corte UE ha chiarito che: 1) il Reg. 6/2002 esclude che il criterio di competenza di cui all'art. 5 di essa Convenzione (e dell'art. 5 di esso Reg. 44/2001) si applichi ai casi elencati nel predetto art. 81 (tra cui quello dell'accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di un modello/disegno). Pertanto, nella fattispecie, la competenza spetta ad un "Tribunale dei disegni e modelli comunitari" con sede nello Stato UE (Germania) in cui il soggetto chiamato in causa (BMW) è "domiciliato"; 2) lo stesso Reg. 6/2002 prescrive l'applicazione, ai casi di cui al predetto art. 81 del Reg. 6/2002, dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles (poi art. 24 del Reg. 44/2001), secondo il quale l'incompetenza del giudice adìto viene sanata se il convenuto si costituisce di fronte allo stesso, salvo che non si costituisca proprio per eccepire l'incompetenza di esso giudice. Nella fattispecie, quindi, la Corte UE ritiene che la costituzione della BMW non abbia sanato l'incompetenza del giudice italiano, in quanto la convenuta si è costituita eccependo proprio il difetto di competenza del giudice scelto dall'attore, essendo irrilevante che tale eccezione di incompetenza sia stata sollevata in via subordinata e non principale.

Stato della Procedura

Il 13 luglio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 433/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 4 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C- 492/16 - ex art. 267 del TFUE
"Proprietà intellettuale e industriale – Diritto dei brevetti – Medicinali per uso umano"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice ungherese chiede alla Corte UE di interpretare: 1) il Reg.to 469/2009/CE sul "Certificato Protettivo Complementare" (CPC) circa i "medicinali"; 2) il Reg.to 1610/96/CE sul CPC inerente ai "prodotti fitoterapici"; 3) la sentenza C-471/14 ("Seattle Genetics"). Ora: un operatore può commerciare, in esclusiva, medicinali o prodotti fitoterapici, solo se, riguardo ad essi, possiede un brevetto "registrato" nei modi di cui al diritto UE e un'apposita "Autorizzazione all'Immissione in Commercio" (c.d. AIC). Durante il periodo che inizia con la presentazione della domanda di registrazione del "brevetto" (cui seguono l'esecuzione di tale registrazione e la presentazione della domanda di rilascio dell'AIC) e si chiude con il rilascio dell'AIC stessa, l'operatore subisce una notevole perdita di guadagno, non vantando ancora l'esclusiva sul commercio dei suoi prodotti. Per compensarlo di tale pregiudizio, quindi, la normativa UE stabilisce che gli operatori, già in possesso di un brevetto e di un'AIC, possano richiedere detto "CPC": infatti, gli effetti di quest'ultimo sono, al pari del brevetto, quelli di consentire al titolare di commercializzare in esclusiva i prodotti cui si riferisce. Tali effetti iniziano, infatti, non appena cessano quelli del brevetto stesso, prolungandosi, poi, per un periodo la cui durata è uguale a quella del periodo (diminuito di 5 anni) compreso tra la domanda di registrazione del brevetto e il rilascio dell'AIC. Il caso: un operatore, già titolare di brevetto e AIC su un "medicinale", faceva istanza per un CPC, indicando in essa istanza, quale termine finale del periodo cui doveva essere commisurata la durata degli effetti del CPC, la data del rilascio dell'AIC. Prima del rilascio di tale CPC, la Corte di Giustizia UE precisava, con la sentenza Seattle-Genetics (sopra), che la durata del CPC, in genere, deve coincidere con quella del periodo compreso tra il momento della richiesta di registrazione del brevetto e quello non del rilascio dell'AIC, ma quello, successivo, della "notifica", al richiedente, di tale rilascio. Tuttavia, nel caso concreto, veniva rilasciato un CPC dotato di effetti per un periodo calcolato in base alla data "sbagliata" indicata nella domanda (quindi detto CPC era dotato di una durata inferiore a quella calcolabile come dalle indicazioni della succitata sentenza). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'art. 17 del Reg. 1610/96/CE relativo al CPC sui "prodotti fitoterapici", ammette che la decisione di rilascio dello stesso CPC sia impugnata con un ricorso amministrativo, ove la data dell'AIC, indicata nella domanda di rilascio, "non sia corretta". Ritiene la Corte che, quale data "non corretta" dell'AIC, come indicata nella richiesta del CPC, possa intendersi anche quella indicata da un'impresa che, al pari di quella nella fattispecie, al momento della domanda non aveva chiaro il significato delle norme UE, in quanto, all'epoca, non era ancora uscita la succitata sentenza "Seattle-Genetics". Quindi, nel caso concreto, l'impresa può chiedere, con ricorso, che il periodo di durata del CPC venga rettificato. Infine: se pure, in effetti, il Reg. 1610/96/CE riguarda solo i prodotti fitoterapici e non i medicinali, il suo art. 17 può essere esteso ai medicinali stessi, in ragione del combinato disposto del Considerando 17 di esso Reg. 1610/96 e dell'art. 22 del Reg.to 469/2009.

Stato della Procedura

Il 20 dicembre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 492/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Salute

RINVII PREGIUDIZIALI SALUTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 329/16	Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di dispositivo medico – Marcatura CE – Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un'Autorità nazionale	sentenza	No

Scheda 1 – Salute

Rinvio pregiudiziale n. C- 329/16 - ex art. 267 del TFUE
"Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE –Ambito di applicazione – Nozione di dispositivo medico"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

Un giudice francese chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 2, della Direttiva 93/42/CEE, il quale definisce "dispositivo medico" qualsiasi strumento (compreso il software) la cui "destinazione", come indicata dal fabbricante, sia quella di essere impiegato sull'uomo per almeno uno degli scopi indicati dalle lettere di detto par. 2, tra cui, come dalla lett. a), quelli della "diagnosi" e della "terapia". In ordine al "software", in particolare, il Considerando n. 6 di un'altra Direttiva, la n. 2007/47, dispone che: a) lo stesso sia classificato "di per sé" come un "dispositivo medico", ove il fabbricante lo destini ad una delle finalità di cui alle predette lettere del par. 2, art. 1, della Dir. 93/42/CEE. Dei "dispositivi medici" in genere, l'art. 4 della predetta Dir. 93/42/CEE prescrive che essi, purchè muniti della c.d. "marcatura CE" – ossia di un attestato di conformità a certi requisiti di tutela della salute e della sicurezza, rilasciato in esito alla procedura di cui all'art. 11 di essa Direttiva - possano essere commercializzati in tutta l'Unione europea, non potendo, i singoli Stati UE, ostacolarne il commercio nel proprio territorio interno. In Francia, tuttavia, certi software detti "di supporto alla prescrizione medica" sono commerciabili, sul mercato interno francese, solo se, oltre alla marcatura CE predetta, hanno acquisito un ulteriore certificato di conformità a certi standards, rilasciato dalle Autorità nazionali. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito come un software "indipendente" (utilizzabile da solo) si definisca "dispositivo medico" solo se, oltre ad essere utilizzato in un contesto medico, rivesta altresì una specifica finalità "medica" attribuitagli dal fabbricante. Ora: un software che si limiti alla semplice memorizzazione dei dati inseriti dall'esterno (come quelli inerenti alle affezioni pregresse del paziente), senza crearne di nuovi, può ben essere utile all'attività del medico, ma non presenta esso stesso una specifica funzionalità medica (si parla, allora, di software "generico"). Diverso è, invece, un software indipendente che, come quello nella fattispecie, non si limiti a registrare i dati inseriti dall'esterno (come le malattie pregresse del paziente), ma, operando su essi dati mediante un motore di calcolo, ne ottenga informazioni "nuove" (tipo: una volta acquisiti i dati "esterni" circa le patologie del paziente, ne ricavi le controindicazioni relative all'applicazione di certi farmaci al paziente stesso): un tale software è funzionale ad una corretta prescrizione dei farmaci, esplicando quindi, esso stesso, un'attività "medica" rientrante nelle funzioni, rispettivamente, "diagnostica" e "terapeutica" di cui alla lett. a) del par. 2 di esso art. 1 della Dir. 93/42/CEE). La Corte conclude, pertanto, che il software del caso di specie rientra nella definizione di "dispositivo medico". Come tale, è soggetto al predetto art. 4 di essa Direttiva (sopra), il quale ritiene sufficiente, affinchè detti software circolino in tutti gli Stati UE liberamente, l'apposizione ad essi della marcatura CE. Le norme interne in oggetto, quindi - interdicendo il mercato francese a tali prodotti, quando essi, pur recanti la marcatura CE, non siano assistiti da un'ulteriore certificazione delle Autorità francesi (il che si propone, soprattutto, quando detti prodotti entrino in Francia da altri Stati UE) – confliggono con la Direttiva 93/42/CEE.

Stato della Procedura

Il 7 dicembre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 329/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 190/16	Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065, lettera b) – Divieto per i titolari di una licenza di pilota che abbiano raggiunto i 65 anni di età di operare come piloti di un aeromobile in attività nel trasporto aereo commerciale – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 15 – Libertà professionale - Art. 21 – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sull'età – Trasporto aereo commerciale - Nozione	sentenza	No
Scheda 2 C- 559/16	Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di "distanza" da considerare	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti

Rinvio pregiudiziale n. C- 190/16 - ex art. 267 del TFUE
"Trasporti aerei – Reg. (UE) n. 1178/2011 – Allegato I, punto FCL.065, lett. b)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare il punto FCL.065, lett. b), dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1178/2011, il quale, riprendendo gli standards previsti, per l'aviazione civile, dalle Organizzazioni Internazionali, così dispone: 1) che il titolare di una licenza di pilotaggio, il quale abbia compiuto 60 anni, possa operare quale pilota di un aeromobile adibito ad attività di trasporto "aereo commerciale" (cioè di persone, merci o posta) solo come membro di un equipaggio "plurimo", dei cui restanti componenti nessuno abbia compiuto 60 anni; 2) che lo stesso soggetto, compiuti i 65 anni, non possa più operare – circa le attività di trasporto aereo commerciale - in qualità di pilota, nemmeno se coadiuvato da altri co-piloti di età inferiore ai 60 anni. Il caso: un dipendente della compagnia aerea Lufthansa svolgeva, per quest'ultima, un'attività principale di comandante di volo ed una accessoria di istruttore di altri piloti. Nell'ottobre del 2013, detto lavoratore compiva 65 anni e, il 31 dicembre dello stesso anno, andava in pensione. Nei mesi di novembre e di dicembre 2013, pur essendo ancora in servizio, la compagnia non lo adibiva più ad alcuna mansione, negandogli inoltre la retribuzione inerente al periodo in oggetto. Circa tale vicenda, la Corte ha chiarito che l'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (detta la "Carta"), cui la normativa secondaria della UE deve conformarsi a pena di invalidità, sancisce il divieto di discriminazione fondato sull'"età". Tale divieto, tuttavia, può subire delle limitazioni legittime, che sono tali ove risultino: istituite da norme di legge; non pregiudicanti l'essenza del divieto in questione; dirette al soddisfacimento di interessi di superiore rilevanza "generale"; obiettivamente pertinenti alla tutela di tali interessi; proporzionate, cioè non eccedenti quanto necessario alla protezione degli interessi predetti. Al riguardo, la Corte osserva che tutti i requisiti menzionati sono soddisfatti dalla normativa di cui al succitato punto FCL.065, la quale: è istituita da una "legge" dell'Unione (tale può dirsi un Regolamento UE); non mette in discussione, in via generale, il divieto di discriminazione in ordine all'età, quindi ne salva l'essenza; soddisfa l'interesse, di natura "generale", relativo alla tutela della sicurezza pubblica; è obiettivamente pertinente alla protezione di un tale interesse (dal momento che è pacifico l'assunto per cui il pilotaggio di un aereo, affinchè le popolazioni sorvolate e le persone trasportate non subiscano danni per sinistri aerei, richiede capacità fisiche eccellenti che si attenuano con l'età avanzata); è "proporzionato", dal momento che non può esigersi che la valutazione delle capacità fisiche, per quanti hanno superato una certa soglia d'età, avvenga caso per caso, essendo giustificata, piuttosto (come da consolidata giurisprudenza UE), la fissazione di un limite generale. La Corte precisa, tuttavia, che la succitata normativa UE non esclude che il titolare di una licenza di pilota d'aereo abbia il diritto, compiuti i 65 anni, di essere impiegato, dall'impresa aerea per cui lavora, come: 1) istruttore e/o esaminatore a bordo di un aeromobile, senza essere coinvolto nel suo pilotaggio; 2) co-pilota di un volo il quale, pur eseguito nel contesto del "trasporto aereo commerciale", non preveda nessun carico.

Stato della Procedura

Il 5 luglio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 190/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Trasporti

Rinvio pregiudiziale n. C- 559/16 - ex art. 267 del TFUE
"Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 7, par. 1"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 7 del Reg.to (CE) n. 261/2004, relativo ai diritti dei passeggeri di voli aerei, in dati casi di disservizio. L'art. 5 di tale Regolamento attribuisce, ai passeggeri il cui volo sia stato "cancellato", un risarcimento in denaro stimato come dal succitato art. 7, ovverossia pari ad € 250,00 per tutte le tratte fino a 1.500 km e ad € 400,00 per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km. Per lo stesso art. 7, la "distanza", in rapporto alla quale è fissata l'entità di detto riscarimento, si determina assumendo, come base di calcolo, l'"*ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto*". Nell'art. 6 di esso Regolamento, è stabilito che, in caso di "ritardo prolungato" – in generale pari o superiore a 3 ore – ai passeggeri competa la relativa "assistenza" da parte del vettore aereo (erogazione di pasti e bevande, eventuale sistemazione in albergo): nessun cenno, in tale articolo, al diritto di detti passeggeri a percepire, altresì, una "compensazione pecuniaria". La stessa Corte UE, in ogni caso – atteso che, per il principio generale UE della "parità di trattamento", fattispecie analoghe non debbono ricevere un trattamento diverso – ha già osservato che il diritto alla "compensazione pecuniaria" sussiste, oltre che nel caso della "cancellazione del volo con imbarco su un volo alternativo", anche in quello del volo con ritardi da 3 a più ore, in quanto, in entrambi i casi, il disagio subìto sarebbe lo stesso. Il caso: alcuni passeggeri prenotavano un viaggio aereo da Roma ad Amburgo, secondo le seguenti tappe: decollo da Roma alle 10,25; atterraggio a Bruxelles alle 12.40; partenza da Bruxelles alle 13.35; atterraggio ad Amburgo alle 14.45. Poiché il volo Roma-Bruxelles subiva un ritardo, detti passeggeri non riuscivano, una volta a Bruxelles, a prendere il volo di coincidenza per Amburgo, ove arrivavano solo alle 18.35 attraverso il volo successivo. Pertanto, subivano un ritardo di 3.50 h rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto. Un inciso: giusto il metodo "ortodromico", la distanza (diretta) tra Roma ed Amburgo è di 1.326 km, mentre, sommando le distanze di volo tra Roma e Bruxelles (1.173 km) e tra Bruxelles e Amburgo (483 km), si ha una distanza complessiva di 1.656 km. Ora, risultava pacifico, anche per il giudice del rinvio, che ai predetti passeggeri, avendo essi subito un ritardo di volo di più di 3 ore (vedi sopra), dovesse spettare una compensazione pecuniaria al pari dei passeggeri di un volo cancellato. Al riguardo, la Corte UE ha precisato, in ogni caso, che l'analogia tra gli stessi passeggeri di un volo "cancellato", e quelli di un volo "ritardato" di 3 ore e più, si estende non solo al diritto a percepire una "compensazione pecuniaria", ma anche al modo di determinare l'entità della stessa. Pertanto, come la compensazione spettante ai primi viene stimata, per costante giurisprudenza, in base alla distanza "ortodromica", anche quella riconosciuta ai secondi deve fondarsi su tale metodo di calcolo. Pertanto, essendo la distanza "diretta" (ortodromica) tra Roma ed Amburgo inferiore ai 1.500 km, a ciascun passeggero compete il risarcimento di non più di € 250,00 (sopra), pur avendo effettivamente percorso una traiettoria di volo di oltre 1.550 km.

Stato della Procedura

Il 7 settembre 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 559/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-357/16	Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Società di recupero crediti – Credito al consumo – Cessione di crediti – Natura del rapporto giuridico tra la società e il debitore – Articolo 2, lettera c) – Nozione di "prodotto" – Misure di recupero attuate parallelamente all'intervento di un ufficiale giudiziario	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori

Rinvio pregiudiziale n. C- 357/16 - ex art. 267 del TFUE
"Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice lituano chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2005/29/CE, circa le "pratiche commerciali sleali" delle imprese nei confronti dei consumatori. L'art. 2 di essa definisce "pratica commerciale" in generale, a prescindere se lecita o sleale, qualsiasi "azione" od "omissione" posta in essere da un "professionista" (ossia un soggetto operante nell'ambito di un'attività di impresa), direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un "prodotto" ai consumatori. In particolare, una pratica commerciale risulta "sleale", e quindi vietata, quando svia la condotta del consumatore, cioè ove si ha ragione di ritenere che, se l'azione od omissione del professionista - volta ad allocare un prodotto presso il consumatore stesso - non fosse stata realizzata, il consumatore medesimo si sarebbe comportato in modo diverso. Per il predetto art. 2, si definisce "prodotto" un bene o servizio "qualsiasi". Per la combinazione del Considerando 13 e dell'art. 3 di essa Direttiva, questa si applica non solo quando le pratiche commerciali sleali siano realizzate "prima" di un'operazione commerciale su un prodotto, ma anche quando si dispieghino "durante" o "dopo" una tale operazione, o quando nessun rapporto contrattuale esista tra professionista e consumatore. Il caso: l'impresa di recupero crediti "Gevora" acquistava, da alcune banche, i crediti che queste vantavano verso loro clienti (consumatori), per la restituzione di finanziamenti che le prime avevano concesso ai secondi. La suddetta "Gevora" quindi poneva in essere, nei riguardi dei debitori "ceduti", "atti di recupero" dei crediti nei quali era subentrata, talvolta in sovrapposizione a procedure di esecuzione forzata già avviate, circa i medesimi crediti, in base ad accertamenti giudiziali di essi, eseguiti prima che fossero ceduti. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) il fatto che detta "Gevora" non fosse parte di alcun rapporto contrattuale con i debitori - nei confronti dei quali agiva per il recupero dei suoi crediti - non escludeva che la stessa impresa fosse qualificabile come "professionista" realizzante pratiche commerciali sleali nei confronti dei debitori succitati: per i già menzionati Considerando 13 e articolo 3 della Dir. 2005/29/CE (sopra), infatti, una pratica commerciale sleale può essere esplicata da un professionista anche al di fuori di un rapporto contrattuale con il consumatore; 2) la pratica commerciale sleale, per andare soggetta alla Dir. 2005/29/CE, deve essere rivolta ad allocare sul mercato un "prodotto": giusta l'ampia definizione che, di tale "prodotto", fornisce il succitato art. 2, gli "Orientamenti per l'attuazione/applicazione della Dir. 2005/29/CE" (25/05/2016) hanno qualificato un'"attività di recupero credito" come un "prodotto" che un professionista offre ai consumatori; 3) onde promuovere il "prodotto" recupero credito (quindi per ottenere il pagamento del credito), la "Gelvora" ha attuato pratiche commerciali sleali, in quanto, sovrapponendo le proprie procedure di recupero crediti a quelle giudiziali già in essere, ha confuso i debitori circa l'identità delle procedure cui erano sottoposti, inducendoli ad un pagamento, in favore di essa Gevora, secondo tempi diversi da quelli che essi debitori avrebbero liberamente scelto.

Stato della Procedura

Il 20 luglio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 357/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA



180730032840